RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO AL TRATTATO DE I SETTE THEOLOGI DI VENETIA, SOPRA...

Roberto Bellarmino

RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO AL TRATTATO DE I SETTE THEOLOGI DI VENETIA,

Sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto.

Et all'oppositioni di F. Paolo Seruita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale.



IN ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto. M.DC.VI.

CON LICENZA DE I SVPERIORI.

RISPOSTA DEL CARD. Bellarmino.

Al Trattato de i sette Theologi di Venetia,

Sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto.

PREFATIONE.

SONO alcuni che si marauigliano, che io risponda à certi libretti vulgari, che paiono, & sono veramente di poca sostanza, & di meno dottrina, stimando che in questo si auilisca la dignità Cardinalitia, & l'autorità delle opere Latine, che in altri tempi hò dato alla stampa. A questi tali rispondo, che à far ciò mi hà mosso l'essempio de maggiori, la necessità della Chiesa, & l'importunità de gl'auuersarij. L'essempio è di santo Girolamo, che essendo vn lume grande della Chiesa & quasi vn'oraculo del Mondo non si sdegnò di rispondere à Giouiniano, Eluidio, & Vigilantio, huomini oscuri, & di pochissima scienza, & tanto barbari che à pena poteuano esprimere il concetto loro con parole Latine, come l'istesso santo Dottore confessa. ci è anco l'essempio di santo Agostino, che essendo Vescouo nominatissimo per altezza d'ingegno, & grandezza di scienza, & eloquenza non solo si sbassaua à rispondere

à persona di nessuna dottrina come Pascentio, Fortunato, Felice, & altri simili, mà anco rispondeua à libri imperfetti, anzi à pochi fogli senza nome di autore mandatogli da amici, come si può vedere nel primo,& nel secondo libro de nuptijs, & concupiscentia. Et se bene questi libretti sono piccoli, & vulgari, nondimeno non è piccolo il danno, che possono fare nell'anime de' fedeli se si lassano andare senza risposta. Et però se la charità Christiana forzaua quei grandi huomini à sbassarsi per vtilità de loro fratelli, non è gran cosa, che la medesima charità sforzi me a fare il medesimo essendo di gran lunga a quelli inferiore, massime che la dignità ecclesiastica non per altro ci è stata data che per seruitio della Chiesa. A tutto questo s'aggiugne,che a far tali risposte ne cõstrengano quelli stessi,che forse poi hanno a male,che si risponda. l'autore delle otto propositioni alquale pochi giorni sono fù risposto, sotto colore di honore più volte nell'opera sua si sforzò di farmi parere al Mondo, compagno delle sue nouità: così anco li sette Dottori, che dipoi hanno scritto contro l'interdetto di Nostro Signore Papa Paulo Quinto due volte allegano le mie opere, & due altre volte l'opere di due Padri della istessa religione, de quali l'vno è in Francia, & l'altro in Spagna, & vna l'opere del Card. Toleto che fu pure dell'istessa religione. & ben si può vedere à che fine le citano. però mi è stato necessario rispondere, a ciò insieme seruisse, come era obligato, alla causa commune, & defendesse me stesso, & i miei fratelli dalle calumnie,che occultamente, & sotto spetie di honore procurano darci. Mà veniamo a gl'aduersarij.

Con gran ragione li sette Theologi auertiscono i lettori, che la questione presente non è se si habbia da obedire al comandamento giusto del Sommo Pontefice; perche questo viene confessato da tutti li veri Catholici,ne occorre affatigarsi in prouarlo. mà la difficultà consiste in vedere,se

re, se il precetto di Papa Paolo V. sia giusto ò ingiusto; mentre comanda, che nel dominio di Venetia si serui l'interdetto.

Con non minore ragione pare a noi, che l'istessi Theologi habbiano mancato dell'offitio loro, per non hauere almeno sforzatosi di prouare, che questo comandamento non sia giusto, perche senza questa proua tutto il resto del loro trattato è vano, poiche presuppone quello che prima, & principalmente si doueua prouare. ilche non è altro che fare vn'edifitio sopra l'arena, il quale come dice il Signore nell'Euangelio, Matth. 7. soffiando li venti, ò inondando il fiume, è necessario che del tutto rouini. Forse questa doueа essere la ventesima propositione; ma ò per dimenticanza ò per fretta di mandare presto in luce questo parto, si è lasciata: & così essendo vn parto imperfetto non sarà marauiglia se viuerà poco. Ne si possono scusare con dire, che tocca a difensori di tal comandamento il prouare, che sia giusto, & non alli accusatori, che sia ingiusto. perche onus probandi incumbit actori. li attori sono loro che accusano il comandamento, & non lo vogliono osseruare sotto pretesto che sia ingiusto. Onde non hanno ragione quando dicono nel fine della prefatione, che non sono obligati di obedire al precetto Apostolico dell'interdetto se prima non siano chiariti, che non sia ingiusto, & nullo: toccando à loro come si è detto, à prouare, che sia ingiusto & nullo. altrimente tutti li sudditi potrebbono scusarsi dall'osseruanza de comandamenti de loro Principi, se prima li Principi non facessero vn commentario alle loro leggi, dimostrando la giustitia di esse leggi. Ma poiche questi Dottori hanno ridotto tutta la dottrina loro in dieci, & noue propositioni, noi ancora essaminaremo solo queste propositioni poco curandoci di quello, che doueuano aggiognere, & non hanno potuto ò non hanno voluto aggiognere intorno à meriti della causa.

PRO-

PROPOSITIONE PRIMA
de sette Dottori.

IL precetto del superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obliga ad essere essequito, & obedito, se non è publicato, & intimato.

Risposta.

VERISSIMO è, che il precetto del superiore, come anco la legge regularmente non obliga se non è publicato, & intimato, & questo non solo l'insegna santo Thomaso nella questione 90. della prima secundæ: ma si raccoglie manifestamente dalli sacri canoni, dist. 4. can. in istis. & cap. conoscentes de constitutionibus, & dalla ragione ciuile l. leges Cod. de legibus & Authen. vt factæ nouæ constitutiones, & dalla ragione naturale, perche la legge è come vna regola, che hà da regulare le attioni humane: nè può essere, che la regula faccia questo suo officio se non è applicata per mezo della publica notitia alle menti di quelli, che hanno da operare conforme à questa regula. Mà quando li aduersarij aggiongono, & dicono, che molte leggi, & precetti de Sommi Pontefici non si seruano, & non vagliono in alcuni Regni, perche quiui non sono publicati, come il decreto del concilio di Trento, intorno al Matrimonio clandestino, il quale non si osserua doue non è publicato; errano manifestamente: perche non è necessario, che la legge (massime Papale) si publichi in tutte le prouintie, è Regni, mà basta che si publichi solennemente in alcun luogo, d'onde possa venire à notitia de gl'altri. & di questo ne habbiamo il testo espresso, & è in materia d'interdetto, come è apunto il precetto di Nostro Signor Paolo V. Il testo è di Papa Innocentio III. nel titolo de Postulatione Prælatorum, & è il primo capitolo, il quale comincia, Adhæc. Vn Vescouo in Francia si scusaua di non

osser-

osseruare l'interdetto Apostolico, perche non gl'era stato intimato; risponde Innocentio con queste parole; Quod nec sufficit, imo nec proficit ad excusationem prædicti Episcopi, cum Cardinalis idem sententiam interdicti præsentibus multis solemniter, ac publice promulgauit. & eadem interdicti sententia in Regno Francorum iam à multis publice cæperit obseruari: nec sit necessarium, cum constitutio solemniter editur, aut publice promulgatur ipsius notitiam singulorum auribus per speciale mandatum, vel literas inculcare: sed id solum sufficit, vt ad eius obseruantiam teneatur qui nouerit eam solemniter editam, aut publice promulgatam.] Et conforme à questo testo scriuono i più celebri Dottori, come Gio: Andrea dichiarando quelle vltime parole del sesto, Data Romæ. Panormitano in cap. Nouerit, de sent. excomm. Syluestro verbo lex, num. 6. & Soto lib. 1. de iust. & iure q. 1. art. 4. conclus. 2. La causa dunque perche alcune leggi, ò precetti Papali in alcune prouincie, non si osseruino, non è perche non siano publicate in quelle prouincie, ò perche non siano riceuute, perche quando il Sommo Pontefice fà vna constitutione, ò precetto vniuersale non è in arbitrio de populi di riceuerlo, ò non riceuerlo perche sono obligati à riceuerlo essendo il Sommo Pontefice, legittimo superiore di tutti li Christiani, & hauendo la sua potestà da Dio, & non da Populi; & per questo peccano quelli, che non vogliono riceuere la constitutione del Sommo Pontefice: ne si può introdurre contraria consuetudine, finche l'istesso Pontefice non vi consente. & questa è dottrina commune di santo Thomaso 1.2.q.97.ar.3.del Soto, lib. 1. de iust. & iure q.7. art.2. & altri: ma la causa è, perche la medesima legge, spesse volte non conuiene à tutti li luoghi, & però li Principi, ò li populi ricorrano al Papa esponendo le difficultà, che hanno in poterla osseruare, & il Sommo Pontefice permette, che in quel luogo particulare non siano obligati ad osser-

ser-

feruarla. come anco tal volta l'istesso Pontefice fa vna constitutione per vna Prouincia,& non per l'altre, secondo che giudica conuenire. Mà quanto à quel particolare decreto del concilio di Trento de reformatione Matrim. non è marauiglia che non oblighi doue non è publicato, perche l'istesso concilio ordina che si publichi in tutte le parrochie,& non obligh se non trenta giorni dopo la publicatione in quella istessa parrochia. leggasi il primo capitolo de reformatione Matrimonij sess. 24. Mà gl'altri decreti dell'istesso concilio, che non hanno questo comandamento di esser publicati in ogni parrochia,obligano tutto il Christianesimo con la sola publicatione fatta in Roma dal Sommo Pontefice Pio IIII. Et se in qualche paese non si osseruano, non è perche non siano stati publicati in quel paese, perche in altri paesi pure si osseruano, ancor che non siano in quei paesi publicati, ma è per altre pretensioni, che hanno, delle quali non è necessario trattarne in questo luogo. basta per hora sapere, che loro non si scusano con dire, che non sono publicati nel paese loro: come anco non gli si è mai fatta instanza, che permettino la publicatione,ma si bene che induchino l'osseruanza.

PROPOSITIONE SECONDA.

NON è stato publicato l'interdetto nella Città, & dominio di Venetia. questo stà in fatto, imperoche non è stato letto nelle Chiese, ò in altro luogo publico di commissione de Prelati, & Superiori ordinarij,ne affisso in modo, che sia stato veduto dal populo,ò da chi appartiene il seruarlo.

Risposta.

GIA si è mostrato,che non è necessario, che l'interdetto si publichi in ogni luoco,bastando che sia publicato solennemente in luogo tale d'onde possa venire a notitia di tutti. Et nessuno può negare, che non sia stato publicato

publicato solennemente in Roma, doue concorrono gente di ogni paese, & doue risiedono Ambasciatori di tutti li Principi. parimente non si può negare, che non sia venuto à notitia de Signori di Venetia, & de' populi à loro soggetti, perche sono stati affissi molti di quei monitorij Apostolici nelle Città confinanti con il dominio Venetiano; & alcuni anco sono stati affissi in diuersi luoghi dell'istesso dominio Venetiano, & quando si publicò in Roma la sentenza dell'interdetto erano presenti l'Ambasciatori della Republica di Venetia vn'ordinario, & l'altro straordinario, con molti Prelati Venetiani. & tutti quei Religiosi, che sono vsciti di Venetia, & dello stato, per non esser constretti à violare l'interdetto, che altro dimostrano se non che in quei luoghi ben si sapeua la sentenza dell'interdetto? & finalmente quell'istessi, che prohibirno che non si riceuessero i Monitorij Apostolici, & che hora sforzano à non seruare l'interdetto, & quelli, che scriuono in Venetia tanti libretti per prouare, che non si dee osseruare l'interdetto, come possono negare di non hauere notitia di questo interdetto?

Fanno gl'aduersarij vn'obiettione contra se stessi, cioè che noi potremo dire, che se in Venetia non è notitia dell'interdetto, questo auiene perche li Signori Venetiani impediscano, che non si publichi, & così la loro è ignorantia affettata, che non scusa. Questa obiettione non era necessaria; perche noi non diciamo, che in Venetia ci sia ignoranza affettata dell'interdetto, ma diciamo, che non vi è ignoranza nessuna, essendo notorio questo interdetto, non solo à Venetia, ma à tutta l'Italia, Francia, Spagna, Germania, & quasi à tutto il Mondo. Mà quando bene ci fusse questa ignoranza affettata, laquale à giuditio di ogn'vno non scusa, ne alleggerisce, ma aggraua il peccato, vediamo, come i sette Dottori, rispondono all'obiettione. Dicono, che molti precetti Apostolici, & l'istesso concilio

di Trento non sono publicati in certi paesi, perche chi gouerna impedisce, che non si publichino; & nel Regno di Napoli non si publica nessun precetto Apostolico senza il Regio exequatur: & se bene il Papa nelle sue constitutioni dice bastare, che sia publicata in Roma, nondimeno non si osseruano. A questo si potria rispondere con quel detto commune, adferre inconueniens non est soluere argumentum. Ma non habbiamo bisogno di questo, potendo rispondere, che hora non si parla di qual si voglia constitutione, ò precetto, mà di sentenze di scommunica, & interdetto, le quali sentenze sono stimate in Francia, & nel Regno di Napoli, ancorche non siano publicate se non in Roma. Tralascio per breuità molti essempij, che si potrebbono addurre di Regi, & Principi: Lasso ancora infiniti casi di huomini priuati, cosi di Francia, come di Napoli, i quali essendo scommunicati per sentenza publicata solamente in Roma, quanto prima ne hanno notitia, ricorrono per la liberatione. Aggiongono gl'Aduersarij vn'altra obiettione contra di se stessi, & procurano di sciorla. l'obiettione è, che molti Religiosi di timorata conscienza dicono, che non si curano di sapere giuridicamente, che la Città, & dominio di Venetia sia interdetto, bastandogli di hauer notitia di questo interdetto per lettere de suoi superiori, & che però non possano con buona conscienza non osseruarlo. Rispondano à questa obiettione, con vna dottrina del Nauarro cap. 16. Enchirid. num. 40. & cap. 27. num. 288. fondata ne sacri canoni cap. Inquisitioni de sent. excomm. & cap. Dominus, de secundis nupt. che vna notitia tal volta basta per vn effetto, & non basta per l'altro. come per essempio, se vno dubita, se la sua prima Moglie sia morta, ò viua, & piglia la seconda; quella notitia dubia bastarà, à ciò non domandi il debito coniugale alla seconda Moglie, perche in questo non fà pregiuditio à veruno, ma non bastarà, à ciò non renda il debito all'istessa seconda Moglie, perche

gli

gli farebbe ingiuria, & questa è la resolutione de canoni citati. così dicono, che la notitia priuata, che hanno quei Religiosi dell'interdetto, basteria à loro per seruarlo, quando non ci fusse il pregiuditio de populi : ma perche l'interdetto porta seco notabil danno à populi, come dichiara il Soto 4. dist. 22. q. 3. art. 1. però non deono quei Religiosi contentarsi di quella probabilità, che hanno per lettere de suoi Superiori, ne indursi per questo à seruar l'interdetto finche non vien loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale arg. nella Clement. Ex frequentibus de sent. excomm. Questa solutione non è tale, che possa sodisfare alle timorate consciente de buoni Religiosi, perche Nauarro parla della notitia talmente dubia, che possa la persona con buona conscienza credere il contrario. onde in quell'istesso luogo dice Nauarro, che colui, che ha dubio, se la prima Moglie sia viua, ò morta, non può rendere il debito côiugale alla seconda, se prima non depone il dubio. & rende la ragione, perche non è mai lecito fare vna cosa della quale si dubiti, che sij peccato mortale. Hora li Religiosi, che sono vsciti di Venetia, non haueuano notitia dubia, ma certissima, & chiarissima dell'interdetto, nè poteuano in modo alcuno deporre vn tal dubio : perche quelli, che gl'haueuano dato auiso per lettere, non haueuano scritto da paese lontano da Roma, ne di cosa, che hauessero vdita da altri, ma haueuano scritto da Roma, doue era solennemente publicata la sentenza Apostolica, & essi stessi haueuano non solo visti li Monitorij affissi, ma li haueuano hauuti in mano stampati, & authenticati. Et poi chi poteua in Venetia hauer dubio della sentenza dell'interdetto, quando vedeua, che l'istesso Principe lo publicaua, mentre lo prohibiua? Et se li Aduersarij faranno forza nelle parole della Clementina Ex frequentibus, de sent. excomm. quale ordina alli Religiosi sotto pena di scommunica, che osseruino l'interdetto quando veggano, che si osserua dalla chiesa

Cathedrale: non andaremo lontano per la risposta, perche la glosa dell'istessa Clementina, sopra la parola, osseruare, auertisce, che non si faccia la consequenza à contrario sensu, dunque li Religiosi non doueranno osseruare l'interdetto, quando veggano, che la Cathedrale non l'osserui. & ne rende l'istessa glosa molte, & efficacissime ragioni, & quella in particulare, che essendo quella Clem. in fauore dell'osseruanza dell'interdetto, non si può credere, che ella stessa apra la porta alla preuaricatione, & se è bene imitare la Chiesa Cathedrale quando obedisce alla Chiesa Principale, che è quella di san Pietro, certo sarà male imitarla, quando fà il contrario. & pare à me, che quella glosa habbia quasi profetizato, quando conclusè con queste Parole. Excessus ergo clericorum matricis Ecclesiæ non dabit Religiosis materiam delinquendi, & parla dell'osseruanza dell'interdetto.

PROPOSITIONE TERZA.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmente si vede douer nascere scandalo, & perturbatione nello stato della Chiesa, non debbe essere esseguito dalli Ecclesiastici, ancorche lo comandasse sub pena excommunicationis latæ sententiæ.

Risposta.

QVESTA propositione ha bisogno di glosa, perische è necessario sapere, che lo scandalo è di due sorti, vno si chiama scandalo attiuo, ò dato; l'altro passiuo, ò preso. lo scandalo attiuo, secondo santo Girolamo, nel commentario sopra il capitolo quintodecimo di santo Mattheo, consiste in parole, ò in opere men buone, cioè male, ò che hanno spetie di male, per le quali si dà ad altri occasione di peccare. lo scandalo passiuo consiste in pigliare dalle parole, ò opere d'altri, occasione di peccare. così lo scandalo attiuo è peccato in quello, che lo dà, lo

scandalo

scandalo passiuo, è peccato in quello, che lo prende.
Et può occorrere, che tal volta siano congionti lo scandalo attiuo con il passiuo; taluolta sia l'attiuo senza il passiuo, & tal volta il passiuo senza l'attiuo. Quando vno canta versi lasciui, & quello che ode s'accende ad amore impudico, l'vno & l'altro pecca, il primo con scandalo dato, & l'altro con scandalo preso. & di questo parla il Signore in san Mattheo al cap. 18. qui scandalizauerit vnum de pusillis, qui in me credunt &c. Quando vno fà quanto può per indurre il prossimo à peccato, ma quello fondato nelle virtù christiane non si muoue, allora si troua lo scandalo attiuo senza il passiuo, & di questi dice il Salmo 118. pax multa diligentibus legem tuam, & non est illis scandalum. & santo Giouanni nella prima epist. al cap. 2. qui diligit fratrem suum in lumine manet, & scandalum in eo non est.
Quando vno parla, & opera bene, & con intentione buona, & nondimeno l'altro per sua malitia, ò imperfettione piglia occasione di far male, allora si troua lo scandalo passiuo senza l'attiuo; & di questo disse il Signore à santo Pietro, quando intese, che li Farisei si scandelizauano delle sue parole, sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum. A tutto questo si deue aggiognere, che non solo conuiene all'huomo da bene guardarsi dal scandalizare con parole ò con opere, men buone, ma anco gli conuiene di lassare, ò differrire le parole, & le opere buone, purche non siano necessarie, quando vede, che il prossimo per sua incapacità sia per prenderne scandalo, come disse santo Paulo 1. Corinth. 8. si esca scandalizat fratrem meum non manducabo carnem in æternum. ma quando la dottrina ò l'opera è necessaria, non si dee lassare per qual si voglia scandalo, che gli altri ne pigliano. così dice santo Gregorio hom. 7. in Ezechielem, In quantum sine peccato possumus vitare proximorum scandalum, debemus. si autem de veritate scandalum sumitur, vtilius permittitur nasci scan-

scandalum, quam veritas relinquatur. Dunque conforme à questa dottrina, se il precetto del superiore, sia in se scandaloso, non si dee osseruare, ancorche venga comandato sotto pena di scommunica. & similmente, se in se sia buono: ma da quello pigliano scandalo i deboli, & incapaci, & non sia per allora necessario, si dee tralassare, ò differire: ma se sia buono, & necessario, si dee adempire, non ostante qual si voglia scandalo, & perturbatione: & così s'intendono l'autorità allegate di Siluestro, dell'Abbate, del Cordubense, & il canone di Papa Alessandro III. con la sua glosa. & le ragioni aggionte. Et in questo non crediamo si possa fare difficultà, essendo tutta dottrina di santo Thomaso, nella 2. 2. q. 23. seguitata da Siluestro, da Nauarro, & da gl'altri Dottori, così Theologi come Canonisti. Ma però il giudicare, se dal precetto del Papa sia per nascerne scandalo, non tocca all'inferiori, come si dimostrerà più à basso.

PROPOSITIONE QVARTA.

DALL'obedire al Pontefice seruando l'interdetto nella Città, & dominio di Venetia nascerebbono scandali, pericoli, & mali innumerabili.

Risposta.

NON è dubio, che l'interdetto è vn flagello spauentoso, & che porta seco molti mali, come racconta Papa Bonifatio nel cap. Alma Mater de sent. excom. in 6. Ma è parso allo Spirito santo, che gouerna la Chiesa, vsare di simile flagello per tor via mali molti maggiori. così li Principi seculari tal volta fanno giustitie horribili, dalle quali seguono rouine di case, & altri mali grandissimi, mà si compensano con l'acquisto della quiete, & tranquillità publica. così li Medici pare, che incrudeliscano contro li

poueri

poueri infermi con fuoco, & ferro, oltre le amariſsime, beuande, & rigoroſe aſtinenze. & pure ogn'vno confeſſa, che quella non è crudeltà, ma pietà, poiche il fine è conſeruare la vita all'infermo. Ma ſi come la colpa de mali, che accompagnano la giuſtitia eſſeguita contra de rei; alcuna volta tocca al Giudice, il quale non hà ſaputo, ò non hà voluto trouare la verità, ma per ordinario tocca alli malefattori, che con i ſuoi eccelli hanno conſtretto il Giudice à dare così rigoroſa ſentenza: & la colpa de trauagli, che ſi danno all'infermi, tal volta tocca al Medico, che per eſſer poco dotto, ò poco prattico ordina rimedij non neceſſarij: ma per l'ordinario tocca all'infermo, che con il ſuo diſordinato viuere hà neceſſitato il Medico ad vſar con lui ſi duri rimedij: così de mali, che vanno in compagnia dell'interdetto, può eſſere che la colpa ſia dell'imprudente Prelato, ma per ordinario è di quelli, che con la loro diſobedienza, & oſtinatione sforzano il Prelato à venire à queſti ſeueri caſtighi. Onde li ſette Dottori in darno ſi affatigano nella proua di queſta quarta propoſitione con raccorre li ſcandali, pericoli, & perturbationi, che in Venetia poſſono ſuccedere per l'interdetto; douendo più toſto affaticarſi in prouare che queſti ſcandali ſiano attiui, & dati, & non più toſto paſſiui, & preſi; & ſimilmente, che la colpa di queſti pericoli, & perturbationi ſia del Sommo Pontefice, & non più toſto di quelli, che con la diſobedientia loro, & longa oſtinatione hanno conſtretto la manſuetudine Apoſtolica à pigliare il flagello in mano, come fece Chriſto Signor noſtro contro di quelli, che haueuano fatto la caſa di oratione ſpelonca de ladri. Et perche di queſto, che importa più di ogni altra coſa, i ſette Dottori non dicono niente, manco noi diremo altro, eſſendo la preſuntione per il Giudice, quando non ſi proua il contrario. ſolo queſto aggiongerò, che doueriano conſiderare queſti Dottori, che ſe loro, ò altri in Venetia ſi ſcandalizano dell'interdetto, per il

con-

contrario tutta la Christianità si scandaliza di loro, che non seruano l'Interdetto, anzi arditamente si voltano contro del Vicario di Christo, & in dispregio della santa Sede Apostolica consegliano le persone à preuaricare gl'ordini suoi, & scriuono libri in difesa della disobedienza.

PROPOSITIONE QVINTA.

IL timor giusto scusa dall'osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano, ancorache per altro fussero legitimi, giusti, & obligatorij.

Risposta.

SE bene di questa materia scriuono li Dottori variamente: nondimeno tutti conuengono in vn punto, che il timore non scusa mai dall'osseruanza del precetto humano, quando dal non osseruare il precetto humano ne segue la preuaricatione del precetto diuino naturale, come per essempio; il non mangiare carne il Venerdì, è comandamēto humano, & nondimeno se alcuno fusse constretto da gl'heretici à mangiar carne il Venerdì in dispregio della nostra santa fede, ò in segno & protestatione di essere della setta lutherana, non potria mangiarla, ancorche gli fusse minacciata la morte, nè il timore saria giusto, nè scuseria in modo alcuno, perche il dispregio della fede, & la protestatione dell'heresia è contra il precetto diuino naturale. & così la santa Chiesa riceue nel numero de gloriosi Martiri li sette fanciulli Machabei, con la loro Madre, & con quello venerando vecchio Eleazaro, che volsero prima morire con acerbissimi tormenti, che gustare la carne prohibita nella legge vecchia, se bene quella era legge positiua, non naturale. Similmente il precetto che prohibisce il Mattimonio ne gradi remoti di consanguinità, & affinità

massime

massime nel terzo, & quarto, è precetto humano, & nondimeno non dee, nè può nessuno per qual si uoglia timore indursi à fare il matrimonio, & molto meno à consumarlo con persona congionta in terzo, ò quarto grado senza dispensa. perche se bene quell'impedimento è introdotto per legge humana, nondimeno rende la persona inhabile al matrimonio, & congiognersi con persona inhabile per parentela non è matrimonio, mà incesto, ilquale è prohibito per legge diuina naturale. All'istesso modo l'interdetto è censura di precetto humano, & nondimeno non si può per qualsiuoglia timore lassare di osseruare, quando chi constringe à non osseruare l'interdetto, lo faccia per dispregio della potestà Ecclesiastica, perche non dispregiare la potestà Ecclesiastica è precetto diuino naturale. Finalmente per non multiplicare più essempij, non è lecito per qual si voglia timore disobedire al precetto humano, se da quella disobedienza ne segua scandalo, perche lo scandalo è prohibito per legge diuina naturale. Et in questa propositione così dichiarata siamo d'accordo con li sette Dottori, come si vede dalla loro dichiaratione, & massime nel fine, doue allegano il Soto lib. 1. de iust. & iure q. 6. art. 4. & Syluestro verbo excommunicatio v. num. xiiij. i quali dicono, che il timore non è giusto, & non scusa, quando la disobedienza del precetto humano è con scandalo, ò in pregiuditio della fede.

PROPOSITIONE SESTA.

TIMOR giusto ò della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigionia, &c. & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone delli congionti.

Risposta.

IN questa propositione siamo d'accordo non meno che nella quinta Però nō perderemo tempo intorno ad essa

perche la difficultà non stà in questo, mà in prouare, che in caso di tal timore non si habbia da osseruare l'interdetto. ilche i sette Dottori non prouaranno mai bene, & noi prouaremo chiaramente il contrario nella risposta alla propositione seguente.

PROPOSITIONE SETTIMA.

GLI Ecclesiastici di questo dominio debbono hauere giusto timore di perdere la vita, & beni suoi, & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congionti, se seruassero l'interdetto. & più à basso., Hauendo però giusto timore concludiamo di non esser obligati à seruare vn precetto humano d'interdetto quantunque anco fusse giusto.

Risposta.

DA questa propositione, congionta con le due precedenti conchiudono li sette Dottori, che li Ecclesiastici di Venetia non deono seruare l'Apostolico interdetto. la quale conclusione noi teniamo per falsa, & perniciosa, & però pretendiamo confutarla in due maniere; primo con dimostrare che non hanno gl'Ecclesiastici di Venetia quel gran timore, che questi Dottori fingono. Secondo con prouare, che se bene gli fussero minacciati maggiori pericoli, che non sono quelli, che essi dicono, non potriano con buona conscienza lassare d'osseruare l'interdetto. Venendo al primo essaminiamo le ragioni del timore, che adducano. La prima ragione la fondano in questo, che li populi di Venetia essendo deuoti, & inclinati alle opere Christiane, & massime alla Messa, non permetteranno, che gli siano leuate, & questo suo zelo alle cose diuine, quando non habbia effetto per la via ordinaria si conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauere l'essercitio della Santa Religione, che eglino pensano che li sia debito, &

che

che il Papa non hà hauto ragione di leuarglelo. Questa prima ragione di timore è assai vana, perche non si è mai sentito in tanti interdetti, posti in diuersi tẽpi, & in diuersi paesi che mai li populi habbian violentato i Sacerdoti à dir le Messe. In Polonia durò al tempo di Papa Gregorio VII. l'interdetto tre anni, & sempre fù osseruato con patienza, & essendo i populi deuotissimi, non si mossero mai à fare violenza, se non con prieghi, & sospiri. In Vrbino durò l'interdetto ancora piu lungo tẽpo, come gli stessi sette Dottori attestano nel discorso della quinta propositione, & talmente fù osseruato senza sospetto nessuno di violenza popolare, che bisognò poi vsare molta diligenza, & molte essortationi per ridurre il popolo alla frequeza delle messe. Quello dunque che mai si è fatto, ne vi è segno nessuno, che si habbia da fare, non dee impaurire i Sacerdoti di Venetia, se non vogliono essere stimati piu timidi che non sono i Sacerdoti di nessuna altra natione. Et poi perche almeno non cominciauano à seruare l'interdetto, & continuauano l'osseruanza fin à scoprire qualche principio ò sospetto di tumulto populare? come furono tanto codardi, che si missero in fuga, prima che nessuno li perseguitasse? La seconda ragione è, che il Prencipe persuaso di hauer ragione in questa controuersia, è pericolo, che si muoua contro gl'Ecclesiastici con molto, & graue pericolo della vita loro, & anco con qualche circonstanza aspra, come suole auenire in simili casi. & quando non succedesse morte almeno potriano succedere altre violenze, & graui offese. A questa ragione respondiamo, che se bene si sono vdite terribili minaccie, tutta via l'autore delle otto propositioni, nel fine del suo discorso, ci ha chiariti, che quelle minaccie erano solo per assecurare le conscienze, cioè per coprire la disubidienza de Sacerdoti, con il mantello del timore, perche assai bene costaua, che li preti, & li frati non haueuano bisogno di esser forzati à non seruare l'interdetto, essen

do pronti per se stessi. Et questo si conferma con l'esperienza, perche si vede, che li Religiosi, che erano risoluti di obedire al Papa, & osseruare l'interdetto, se bene furono grauemente minacciati, anco della morte, tuttauia furono lasciati partire senza offesa veruna. Et di qui si raccoglie, che se tutto il Clero, ò almeno tutti li Vescoui, con la maggior parte del Clero, così seculare, come regulare, hauessero intrepidamente detto di volere obedire al Superiore loro supremo, & seruare l'interdetto, non è dubio, che il Principe haueria portato respetto, alla moltitudine, alla dignità, alla nobiltà, & se hà vsato humanità verso de poueri Religiosi, non l'haueria vsata verso di tanti dignissimi Prelati, parenti di tanti Clarissimi Signori dell'istessa Republica? La terza ragione, che è stimata da loro, la più potente, & da noi la più debole, si fonda nel pericolo de mali spirituali, percioche dicono, che con il longo interdetto si perde la deuotione, & pian piano si và aprendo la via ad opinioni peruerse, & si và disponendo la materia, à ciò gl'animi poco constanti riceuano la falsa Religione. & per questo dicano, che anticamente l'interdetto, non duraua più che tre giorni. A questa ragione rispondiamo, che se l'interdetto apre la via all'indeuotione, all'opinioni peruerse, & alla falsa religione, molto più facilmente, & efficacemente questi mali produce la disobedienza al Sommo Pontefice, perche, che deuotione possono hauere quelli, che celebrano le messe, & diuini offitij in scommunica, in suspensione, in irregularità? & quante opinioni peruerse partorisca questa disobedienza ogni giorno lo vediamo. Onde non solo il santo offitio di Roma hà condennato le scritture venute da Venetia, perche secondo il giuditio di molti Theologi, de quali alcuni sono Cardinali, altri Arciuescoui, altri Vescoui, altri Religiosi delle più principali Religioni, sono state ritrouate piene di errori contra la santa fede: mà anco il santo offitio di Spagna hà fatto il medesimo giuditio, &

prohi-

prohibitione, motu proprio, senza hauerne ordine da Roma, come anco hanno fatto in Italia molti Vescoui zelanti. & che l'heresie propriamente habbiano origine dalla disobedienza al Sommo Pontefice, lo scrisse già sono più di mille, & trecento anni santo Cipriano nell'epistola che scriue à santo Cornelio Papa con queste parole. Neq; enim aliunde hæreses ortæ sunt, aut nata sunt schismata, quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec vnus in Ecclesia ad tempus sacerdos, & ad tempus Iudex vice Christi cogitatur. lib. 1. epist. 3. Mà non voglio passare con silentio quello, che dicono li sette Dottori, che anticamente l'interdetto non duraua più che tre giorni. perche sò bene che questo non l'hanno trouato in nessuna historia, ne in alcuna legge ecclesiastica, & noi per il contrario potiamo dimostrare, che l'interdetti hanno tal volta durato più di tre anni, come poco auanti si disse dell'interdetto posto da Papa Gregorio VII. in Polonia. anzi Gregorio Papa XI. testifica, che in Sicilia durò l'interdetto anni settanta, & il Soto, che loro citano per testimonio nel 4. dist. 22. q. 3. art. 1. non dice assolutamente, che l'interdetto non duraua più di tre giorni, ma dice, che in Spagna anticamente era vna santa consuetudine, che quando l'interdetto era posto in qualche luogo, il populo di quel luogo per tre giorni haueua patienza, ma passato li tre giorni scacciaua fuora li scommunicati, perconto de quali era posto l'interdetto, & così giustamente si liberauano dall'interdetto. Talche il termine di tre giorni non era determinato dal Prelato, mà nasceua dalla deuotione, & obedienza del populo, il quale non faceua forza alli Sacerdoti perche celebrassero le Messe non ostante l'interdetto, ma faceua forza alli scommunicati, che obedissero al Prelato, ò andassero fuora del paese. Ma che gioua questo essempio à Venetiani, i quali non hanno osseruato l'interdetto pur vn giorno?

Vengo hora all'altra parte del mio discorso, & prouo, che

che gl'Ecclesiastici nel dominio di Venetia sono obligati ad osseruare l'interdetto, ancorche fusse vero, che li sopra-stasse il pericolo della robba, de tormenti, & della vita. Già siamo conuenuti poco auanti, che se bene l'interdetto è precetto positiuo, & humano, tuttauia, non scusa dall'osseruanza di lui qual si voglia timore, quando dal non osseruarlo, ne segue scandalo, ò dispregio della potestà, ò pregiuditio della fede, perche è precetto diuino naturale, non scandelizare il prossimo, non dispregiare la potestà, & non fare pregiuditio alla fede, ò ad altro bene commune, come di sopra si è detto, & dall'aduersarij, & da noi. Hora che dall'inobedienza di Venetia, quasi tutti li Christiani grandissimo scandalo patischino, è cosa notoria. perche è dottrina commune, che quando vno è scommunicato, se bene la scommunica forse sia nulla, non dimeno si hà da tenere per scommunicato, & non hà da conuersare con gl'altri fedeli, finche non è dichiarata la nullità, perche altrimente daria scandalo à coloro, che sanno la scommunica, & non sanno la nullità. vedasi Siluestro verbo excom. 2. nu. 1. & 2. & quello, che si dice della scommunica si dee similmente intendere dell'interdetto, & quello che si dice d'vn huomo rispetto d'vn populo, ò dominio, si hà da intendere proportionatamente, di vn populo, ò dominio respetto de gl'altri populi, ò dominij. che il Senato di Venetia sia scommunicato, & tutto il dominio interdetto, è noto à tutti per il monitorio Apostolico solennemente publicato: che la scommunica, ò l'interdetto sia nullo nõ è dichiarato da Giudice legittimo nessuno, & communemente si tiene, che sia valido, & giusto da quelli, che non ci hanno interesse. dunque la maggior parte del mondo tiene li Venetiani per scommunicati, & interdetti, & vedendo, che non stimano tali censure, non può se non pigliarne grandissimo scandalo, pensando, che si dispregia da'loro la suprema potestà Ecclesiastica. & però sono obligati gl'Ecclesiastici di Venetia all'os-

all'osseruanza dell'interdetto, perche væ illi per quē scandalum venit Matth. 18. Di poi, che hoggi si dispregi la potestà Ecclesiastica non osseruando l'interdetto si proua, perche secondo santo Thomaso, 22.q.186.art.9.ad tertium allora s'intende, che la persona dispregia la potestà quando non si vuole sottometter al precetto, & per questo non fà quello, che si comanda, perche non vole obedire. segno di questo è quando vna persona per questa istessa causa fà il contrario di quello, che è comandato, perche è comandato, & se non fusse comandato non faria il contrario. Hora chi non sà, che in Venetia molti, che vdiuano la Messa rare volte, hora l'odano ogni giorno; & molti, che si communicauano rare volte, hora si communicano spesso? & perche fanno così se non per mostrare, che non vogliono obedire? & questo, che è altro che dispregio del precetto? Il medesimo si può dire del constregnere i sacerdoti à celebrare messa: perche prima non si curauano se i sacerdoti diceuano, ò non diceuano Messa, & hora se ne curano, & li constrengano à dirla: perche prima non era prohibito il dirla, & hora è prohibito. Dunque vogliono che si dica, perche è prohibito dirla. Et questo si chiama dispregio, & è peccato, nè si può scusare per qual si voglia timore. Ne solo danno scandalo al mondo gl'Ecclesiastici che non osseruano l'interdetto; & sono tenuti per disprezzatori della potestà Ecclesiastica: ma fanno pregiuditio non piccolo alla Catholica religione; perche mentre il sommo Pontefice comanda à sacerdoti di Venetia, che non celebrino i diuini offitij, & il Prencipe seculare comanda, che li celebrino, & essi obedirscono più tosto al Prencipe tēporale, che allo spirituale, in cosa meramente spirituale, mostrano di credere, che il capo supremo della Chiesa sia il Prencipe temporale. la quale è l'heresia di Henrico VIII. Re d'Inghilterra. Et se bene voglio credere, che non sia tale la mente ne di quei Signori che gouernano, ne de sacerdoti; nondimeno

non

non si può negare, che questo gran dispregio delle censure del sommo Pontefice non dia grande allegrezza, & animo à nemici della fede,& già sappiamo quanto applauso si faccia di questo inInghilterra,& in altri paesi di heretici.Il che solo doueria bastare à mouere gl'animi de Signori Venetiani, à quali non può piacere questo giubilo de nemici di Christo,à fare quella resolutione, che si aspetta dalla pietà di quelli,che protestano di essere, & voler essere sempre Catholici. Aggiongo per vltimo, che essendo posto il presente interdetto per difesa dell'Ecclesiastica libertà,& giusta essentione de gl'ecclesiastici dal foro temporale,la quale tutti li Dottori Catholici così Theologi,come Canonisti confessano,& insegnano,che non può esser leuata da Principe nessuno,per supremo che sia,ne anco da tutti insieme; chi vede hoggi,che con occasione del seruare l'interdetto, i sacerdoti sono carcerati,& puniti come rei dal Principe temporale,come se non fussero essenti,non può negare,che non pecchino grauemente quelliEcclesiastici,che per paura di pene temporali consentano à questo danno tanto notabile della Chiesa vniuersale.& à ciò s'intenda quanto diuersamente sentiuano di queste cose i nostri maggiori da quello, che sentano hora i Prelati Venetiani, voglio conchiudere questo discorso con l'essempio di santo Antonino Arciuescouo di Fiorenza;la cui vita è scritta fidelmente & referita dal Surio. Era questo glorioso confessore Arciuescouo di vna Città libera, come è al presente Venetia. occorse vna volta,che li sbirri della corte seculare, hauendo ritrouato due Sacerdoti di notte à mal fare,li presero,& poi la mattina à suono di trombe,per ordine del Magistrato li diedero in mano della corte Ecclesiastica. l'Arciuescouo santo,per quel atto solo,che con vergogna,& dispregio gl'haueuano resi i suoi pregioni, dichiarò subito scommunicati i Signori del Magistrato,ne per minaccie si lasciò mai mouere ad assoluerli, finche non vennero con la corda

al col-

al collo publicamente in giorno festiuo alle scale della Chiesa maggiore à riceuere l'assolutione con le solite cerimonie. Vn altra volta essendo mandato da Papa Eugenio IIII. vn Commissario Apostolico à Fiorenza; i Signori del gouerno lo ritennero, come per ostaggio, per conto di alcuni Fiorentini, che erano prigioni in Roma: ilche pareua, che hauesse qualche colore di giustitia. L'Arciuescouo nondimeno dichiarò scommunicati, quei del gouerno: & volendo pure quei Signori (non stimandosi scommunicati) andare in Chiesa alli diuini officij: Ecco il Santo Arciuescouo, cala in Chiesa, & comanda al Sacerdote, che si parta dall'altare, & à tutto il Clero ch'esca dal choro. & subito fù obedito. Et non contento, che li Signori non solo non sforzorno i Sacerdoti à celebrare, ma sopportorno con patienza quell'affronto, andò arditamente al palazzo; & ritrouando i Signori del gouerno ragunati, aspramente li riprese di hauer gia vn'altra volta violata l'Ecclesiastica libertà. Non mancò quiui chi minacciò al Santo di farlo deporre dalla dignità, & altri, che disse, se non si quietaua, di farlo precipitare dalle fenestre del palazzo. Ma egli, che non era mercennario, ma pastore, rispose prontamente, che quanto alla dignità mal volentieri l'haueua presa, & di buona voglia la lassaria: ma quanto al farlo morire, che non haueua paura, perche non si stimaua tanto santo, che fusse degno della corona del martirio. così la constanza del Prelato Ecclesiastico, & la pietà de Signori temporali facilmente trouò rimedio ad ogni disordine. Beati noi se hauessimo tali Prelati, che con la dottrina, & con l'essempio insegnassero à laici, & alli Ecclesiastici qual sia l'officio loro.

PROPOSITIONE OTTAVA.

LA potestà del sommo Pontefice, di comandare alli Christiani non è illimitata, ne si estende à tutte le materie, & modi, ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa, & hà per regula la legge diuina.

Risposta.

IN questa propositione facilmente saremo d'accordo: perche se bene la potestà del sommo Pontefice, se sia considerata respetto à quella de Vescoui particulari, & anco de Prencipi temporali, si può dire che sia illimitata, perche i Vescoui hanno la sua potestà ristretta ad vna dio cese; & i Principi l'hanno ristretta al suo particulare impe rio; & il sommo Pontefice hà potestà in tutto il Mondo: nondimeno se la consideriamo rispetto à quella di Dio, si può dire, che sia limitata, perche il sommo Pontefice non hà potestà se non sopra de gl'huomini, che viuano al tempo suo nè può fare nuoui Sacramenti, ne nuoue Scritture diuine; doue che Dio hà potestà sopra di tutti gl'huomini, che sono, & saranno, & sono stati, & sopra tutti gl' Angeli, & sopra tutte le creature, & può aggiungere Sacramenti, & Scritture, & non è ligato ne à Sacramenti ne à Scritture, potendo senza Sacramenti rimettere i peccati, & dare la gratia, & anco riuelare nuoui articoli di fede. Ma tutto questo non hà che fare con la controuersia presente, ne ci pare di douere spender tempo senza necessità.

PROPOSITIONE NONA.

SE la potestà del sommo Pontefice sia soggetta alli Sacri Canoni, & decreti delli Concilij Generali: ouero libera, & assoluta, & superiore à quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

Ri-

Risposta.

QVesta propositione apre la porta à rinouare le antiche questioni, che solo furono al tempo dello Scisma, & per consequenza apre la porta all'istesso Scisma. Ilche doueriano considerare quelli à chi tocca, & non dare tanta licenza à Dottori, se amano la pace, & tranquillità della Chiesa. Non è vero, che sia dubio nella Chiesa di Dio, se il Papa sia sopra il Concilio, ò il Concilio sopra il Papa. anzi è certo, & manifesto, che il Papa è sopra del Concilio, come fù mostrato sommariamente da noi nella risposta à Giouanni Gersone con testimonij della Scrittura, de Concilij, & della ragione. Aggiongo hora, che questa verità s'insegna, & si defende hoggi in tutte le Scuole di Catholica Theologia, così in Italia, in Spagna, in Fiandra, in Germania, in Polonia, in Austria, & nell'istessa Francia. Tal che se li sette Dottori vorranno per sorte accostarsi alla parte contraria, non troueranno altre Schuole per loro, che quelle dell'Ariani in Hungaria, delli Hussiti in Boemia, de Luterani in Germania, & de Caluinisti in Inghilterra. A quello, che essi oppongono, che i Concilij sono contrarij tra se in questa materia, poiche il Concilio Constantiense, & Basiliense decretorono, che il Concilio sia di maggiore autorità che'l Papa; & il Concilio Lateranense, sotto Leone X. decretò, che il Papa sia di maggior autorità del Concilio. Rispondo, che questo è l'argumento de gl'heretici, i quali per sneruare l'autorità de Concilij, & rouinare i fondamenti della Religione Catholica, si sforzano di prouare, che i Concilij sono contrarij tra di loro. Onde io domando à questi Dottori, credete voi, che i Concilij legitimi siano cõtrarij tra se? Se dicano de sì, gia si dichiarano alieni dalla Chiesa Cath. se dicano di nò, gli domando di nuouo, per-

che dunque vi seruite di questa contrarietà? che pretendete di fare? che volete persuadere al popolo? Ma se veramente sono Dottori Catholici, non possono far di meno di cõfessare, che queti soli Cõcilij sono legittimi, che sono confirmati da quello, à chi disse Christo: Confirma fratres tuos, che è S. Pietro, & chi siede nel trono di lui. Hora non si dubita, che il Concilio di Constanza non fù approuato, se non quanto all'estintione del Scisma, & la condannatione di Vvielefo, Gio: Hus, & Geronimo di Praga: & il Concilio di Basilea fù chiaramente riprouato da Leone X. nel Concilio Lateranense. Onde ne segue, che solo il Concilio Lateranense fra quelli tre, che gl'aduersarij nominano si debbia tenere per legittimo. Et così non sono tra se contrarij, li Concilij legittimi, & quello solo è legittimo, che affermo l'autorità del Papa essere superiore à tutti li Concilij. Nel che anco non discorda il Concilio di Constanza, se sia bene inteso, perche quello che dice, che ognuno ha da obedire al Concilio Generale, ancora che sia Papa, s'intende de Papi quali erano all'hora, i quali erano tre, & non era certo qual fusse il vero Papa, Perche si come può il Concilio Generale dichiarare nel tempo di Scisma, qual sia il vero Papa, così sono obligati ad obedirgli quelli, che non sono Papi certi, & indubitati: ma quando il Papa è certo, & indubitato, all'hora il Concilio è obligato ad obedire al Papa, che è il capo: non il Papa al Concilio. Aggiungono i sette Dottori, che il Cardinale Bellarmino, lib. 2. de auctoritate Concilij, cap. 13. in confirmatione della loro opinione, cioè che sia indecisa, & dubia la potestà del Papa sopra del Concilio; dice queste parole. Et quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio definita; tamen quia Concilium Florentinum non ita expresse hoc definiuit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissime hoc definiuit, nõnulli dubitãt, an fuerit vere generale, ideo

vsque

vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos. A questo risponde il medesimo Cardinale, che esso non hà mai detto, che quella sentenza della potestà del Papa sopra del Concilio sia indecisa, ò dubia nella Chiesa di Dio, anzi hà detto, come si vede nelle parole citate, che il Concilio Lateranense l'hà difinita espressissimamente. Solo ha detto, che resta ancora in piedi la questione fra Catholici, perche alcuni non confessano, che quel Concilio sia stato veramente Concilio generale: & questo l'hà detto perche voleua stabilire perfettamente quella verità, sciogliendo tutti gli argomenti non solo de gli heretici, ma anco di quei pochi Catholici, che haueuano tenuto il contrario, cioè Gio: Gersone, Iacopo Almaino, Gio: Maggiore, & l'Abbate Panormitano. Et acciò questo sia più chiaro, si legga il cap. 17. dell'istesso libr. 2. de auctoritate Conciliorum, doue l'istesso Cardinale proua, che il Concilio Lateranense vltimo sia veramente generale, & legittimo. Non contenti li sette Dottori dell'autorità del Cardinale Bellarmino, perche vedeuano, che poco gli giouaua, adducono due altri testimonij, vno del Nauarro nel commentario sopra il cap. Nouit. notab. 3. nu. 84. & Giouanni Mariano Gesuita nel 1. libr. de Rege cap. 8. Ma l'vno, & l'altro non dice altro, se non che vi sono autori Catholici, che tengano, che il Concilio sia sopra del Papa, il che è vero, ma non per questo seguita, che la Chiesa di Dio sia dubia intorno à questo articolo, si perche la maggior parte di quelli autori mori auanti del Concilio Lateranense, nel quale fù dichiarata questa verità, si anco perche non deuono alcuni pochi far dubia quella sentenza, che è riceuuta da tutto il resto della Chiesa Catholica.

PRO-

PROPOSITIONE DECIMA.

L'Obedienza, che il Christiano debbe al precetto del sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccettuate quelle, che sono contra la legge di Dio, nelle quali l'obidirlo è peccato.

PROPOSITIONE VNDECIMA.

L'Obedienza debita al sommo Pontefice, non si estende à tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte etiandio buone l'huomo è libero, si che non è tenuto vbidirlo.

Risposta.

NElla propositione decima non ci è che dire. essendo espressamente nella Scrittura santa. L'vndecima è anco vera in se stessa: ma nel discorso, che i sette Dottori fanno per prouarla dicono alcune cose, che possano offendere, l'orecchie de i Dotti, & nuocere all'animo de semplici, & però le notaremo. Dicono dunque. [Nel Deuteronomio à 17. l'obedienza debita al sommo Sacerdote, è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius.] Questo è vn argumento ordinario de gl'heretici di questo tempo contro le traditioni Apostoliche, & Ecclesiastiche. Et è falso tutto quello, che qui si dice, perche le parole della Scrittura non dicano, che si hà da obebire solo nelle cose contenute nella legge, ma nelle cose, che sono conforme alla legge, & in nessuno modo contrarie alla legge, perche dice: Iuxta legem eius, & non dice:

dice; Quod continetur in lege eius. Et così quando i Luterani oppongano, che non si hà da digiunare la Quaresima, perche non è nella legge di Dio, I Catholici rispondano, che la Quaresima se bene non è nella legge di Dio: Est iuxta legem Dei; cioè è conforme alla legge, perche la legge comanda il digiuno, & Moise, & Helia, & Christo Signor nostro digiunorono quaranta giorni, & S. Paolo comanda, che siamo imitatori di Christo, & perche non potiamo imitarlo con astenerci da ogni cibo, per quaranta giorni continui, i Santi Apostoli ordinarono, che l'imitassemo in quel modo, che poteuamo, digiunando quaranta giorni. Dicano poi, che San Tomaso 2. 2. questione 104. articulo 5. insegna, che nelli moti interiori dell'anima il Christiano non sia obligato obedire à potestà alcuna humana, ne in quelle cose, ch'appartengono alla natura del corpo: Secundum ea, quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares, puta in his, quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.] Questa dottrina di San Tomaso è vera, & santa, & dall'istesso autore sufficientemente dichiarata: ma il proporla al popolo in lingua volgare, così seccamente può essere causa di molti errori; perche dirà qualcheduno, se ne i moti interiori non mi può comandare il Papa, perche mi comanda, che reciti l'officio diuino con attentione, & diuotione, che sono moti interiori? & se non mi può comandare in quelle cose, che appartengono alla sostentatione del corpo, perche mi comanda, che digiuni? che non mangia carne? & se non può comandare, che non s'attenda alla generatione della prole, perche comanda à preti, & frati, che non pigliano moglie, & alle monache, che non pigliano marito? Et questi sono pure argumenti di heretici, & bisognaua, ò non proporre quel principio, ò dichiararlo, con dire, che

il Papa

il Papa non può comandare separatamente i moti interiori in se stessi: ma può bene comandarli come modi, & circõstanze delli esteriori senza de quali li esteriori nõ possono essere come bisogna, che siano, & che non può comãdare, che l'huomo nõ si sustẽti co'l cibo necessario: ma può bene comãdare, che non si mangi nel tal tempo, ò il tal cibo secõdo, che giudica necessario per maceratione della carne: & che non può comandare assolutamente, che l'huomo non pigli mogle, ò la donna marito, ma può bene comandare, che chi vole essere prete, ò frate, ò monaca, sia obligato alla castità. Finalmente da certe parole di San Tomaso, & di Siluestro ne cauano i sette Dottori vna conclusione, la quale non venne mai in mente, ne di San Tomaso, ne di Siluestro. Il sommo Pontefice, dicono loro, sopra quelli, che non sono ancora entrati nella Chiesa di Dio, ò perche sono infedeli, ò non ancora battezzati, non hà autorità alcuna: dice San Paulo: Quid ad me de his, qui foris sunt iudicare?. L'acquista dunque, perche l'huomo se gli fà suggetto nel battesimo, per ilche anco non resta obligato, se non di quanto promette in quello] certo queste vltime parole, che l'huomo christiano non sia obligato di obedire al Papa, se non di quanto promette nel battesimo, contengono vn manifesto errore: perche se questo fusse vero, chi si battezza senza promettere niente, come occorre à quelli, che si battezzano in casa priuatamente dalla Mammana, ò da altri, solo con l'infusione dell'acqua, & prolatione delle parole sacramẽtali, non saria obligato di obedire in cosa veruna. Non mi stendo più oltre, perche basta hauere accennato l'inconuenienti di questa dottrina, perche nõ è dubio, che quello, che sugetta il Christiano al Papa, non è la promessa fatta nel battesimo; ma l'istesso battesimo, per mezo del quale l'huomo diuenta membro di quel corpo, del quale è capo il Papa; entra in quella Republica, della quale è gouer-

gouernatore il Papa;è adſcritto à quella militia,della quale è capitano generale il Papa; diuenta pecorella di quel gregge, del quale è paſtore generale & principale il Papa. onde ò prometta,chi ſi batteza, ò non prometta è obligato di obedire in quelle coſe,che ſono proprie de Chriſtiani.

PROPOSITIONE DVODECIMA.

IL christiano non debbe preſtar obedienza al comandamento, che gli viene fatto(ſe bene foſſe del Sommo Pontefice)ſe prima non hauerà eſſaminato il comandamento, quanto la materia ricerca, ſe è conueniente,& legittimo,& obligatorio. & quello,che ſenza alcun'eſſame del precetto fattogli,vbediſce alla cieca, pecca.

QVESTA propoſitione da ogni altro ſi poteua aſpettare,che da perſone religioſe. ma laſciando d'onde viene,che à noi poco importa,dico,che queſta propoſitione è contraria direttamente à ſanti Padri;che non ſi trouerà in neſſun'autore buono; che ſnerua la diſciplina di ogni ben'ordinata congregatione coſi ſpirituale, come temporale;& è conforme in tutto alla dottrina de Lutherani,& altri heretici de noſtri tempi. Non dico già che ſia peccato taluolta eſsaminare il precetto del ſuperiore, mà dico,che non è peccato non eſsaminarlo, anzi, che l'obedienza è più perfetta, & più piace à Dio,quando sì obediſce ſemplicemente, ſenza eſsaminare il comandamento, non ſi curando di ſapere perche il ſuperiore comandi, baſtandogli ſapere che comandi; ſempre però eccettuando, quando il comandamento conteneſse manifeſto peccato, perche allora non occorre eſsaminare, douendoſi obedire più à Dio,che à gl'huomini.& ſe mi diceſse, che quando è dubio ſe il comandamento contenga peccato, biſognerà pure eſsaminarlo,per non ſi mettere à pericolo di peccare.

ti risponderei con santo Bernardo, che quando non vi è manifesto peccato, non occorre essaminarlo, ne vi è pericolo di peccare, perche in dubio il suddito si hà da rimettere al superiore, & hà da presupporre, che li comanda bene. & queste sono le sue parole, nel libro de præcepto, & dispensatione; sed homines (inquis) facile falli in Dei voluntate de rebus dubijs percipienda, & præcipienda fallere possunt. sed enim quid hoc refert tua, qui conscius non es? & poco più à basso, Ipsum proinde, quem pro Deo debemus, tamquam Deum in his, quæ aperte non sunt contra Deũ, audire debemus. Mà veniamo à testimonij de santi Padri. santo Basilio nel libro delle constitutioni monastiche al cap. 22. Quemadmodum pastori suæ oues obtemperant, & viam quamcunque ille vult, ingrediuntur: sic qui ex Deo pietatis cultores sunt, moderatoribus suis obsequi debent, nihil omnino ipsorum iussa curiosius perscrutantes, quando libera sunt à peccato. notinsi quelle parole, nihil omnino perscrutantes, in nessun modo essaminando il precetto del superiore. Nè importa che santo Basilio non parli del Papa, mà de superiori immediati, perche i Religiosi sono più obligati obedire al Papa, che è il principale superiore, che à gl'altri inferiori: Il medesimo santo nell'istesso luogo proua da quel luogo dell'Euangelio Luc. 10. Qui vos audit, me audit, che questa dottrina di non essaminare il precetto del superiore è fondata nella scrittura diuina, & che quello, che disse allora Christo à discepoli, si dee intendere esser detto à tutti li Prelati, che haueuano da essere doppo di loro nella santa Chiesa. santo Gio: Chrisostomo nell'homelia 16. sopra il Genesi considera quanto danno fece al mondo quel serpente, che insegnò ad essaminare, i precetti de superiori, dicendo ad Eua, cur præcepit vobis Deus? & poco importa, che questo fusse precetto diuino, perche l'istesso Dio hà comandato, che si obedisca alli suoi ministri, come à lui, Qui vos audit me audit. Luc. 10. come

 poco

poco auanti disse santo Basilio. santo Girolamo nell'epist. che scriue à Rustico, dice così, Præpositum timeas vt Dominum, diligas vt parentem; credas salutare quidquid ille præceperit; nec de Maiorum sententia iudices; cuius officij est obedire,& implere,quæ iussa sunt. santo Gregorio Magno scriuendo sopra il primo libro delli Regi dice così; Vera obedientia nec Præpositorum intentionem discutit, nec præcepta discernit: quia qui omne vitæ suæ iudicium maiori subdit, in hoc solo gaudet, si quod sibi præcipitur, operatur: nescit enim iudicare quisquis perfecte didicerit obedire, quia hoc totum bonum putat, si præceptis obediat. Delli Monaci d'Egitto instituiti, & ammaestrati da santo Antonio, & santo Macario,& simili santi Padri, refferisce Gio: Cassiano nel 4. lib. de institutis renunciantium. cap. 10. che questa era loro vsanza, sic vniuersa cōplere, quæcunque fuerint à Præposito suo præcepta, tamquam si à Deo sint cælitus ædita sine vlla discussione festinant. & cap. 41. referisce l'istesso autore le parole di vn santissimo Abbate in questo modo, Verum & hoc preomnibus excole, vt stultum te, secundum Apostoli sententiā, facias in hoc mundo,vt sis sapiens,nihil scilicet discernens nihil, dijudicans ex his quæ tibi fuerint imperata. santo Benedetto nella sua Regola, la qual secondo il testimonio di santo Gregorio nel 2. de Dialogi al cap. 36. è piena di discretione, & sapienza, descriue nel quinto capitolo quali siano li veri obedienti dicendo,Mox vt imperatum à maiore fuerit, ac si diuinitus imperetur, moram pati nesciunt in faciendo.oue non lascia tèmpo per essaminare quello, che vole,che subito,& senza indugio veruno si obedisca, come se Dio istesso hauesse comandato. santo Giouanni Climaco,quello,che la perfetta obedienza chiamò cieca, nel suo libro intitolato scala al grado 4.dice così;Cum tibi cogitatio suggesserit, vt Prelatum,aut dijudices, aut damnes,ab ea non secus quam à fornicatione discede.& poco apresso,

 loque-

loquere ad huiusmodi serpentem,ò seductor maligne, non ego Ducem meum iudicandum suscepi, sed ille me, non ego illius, sed ille mei Dux est. santo Cesario Arelatense nell'homelia ottaua fra quelle, che scriue alli Monaci del Monasterio Liriense, dice , Quicquid à senioribus fuerit imperatum accipe tamquam de cælo sicut de ore Dei prolatum, nihil reprehendas, nihil discutias, in nullo penitus murmurare presumas totum iustum,totum sanctum, & vtile iudica quid quid à Prelato videris imperari Santo Bernardo, che scrisse dopò tutti questi, nel lib. de precepto,& dispensatione lodato grandamente dalli sette Dottori in questa loro scrittura,così dice, imperfecti cordis,& infirmæ prorsus voluntatis indicium est,statuta seniorum studiosius discutere,hæsitare ad singula,quæ iniunguntur, exigere de quibuscunq; rationem, & male suspicari de præcepto. & nel sermone ò vero trattato de vita solitaria ad fratres de mente Dei;dice, Perfecta obedientia maxime in incipiente,est indiscreta,hoc est, non discernit quid, vel quare precipiatur.certo se l'obedienza si può chiamare indiscreta; si può anco chiamare cieca;ancorche ciò non piaccia à sette Dottori.santo Thomaso Dottore Angelico 12.q.13.art.5. ad tertium hauendo fatto contra di se vn'obiettione presa dalla regula di santo Benedetto,doue si dice,che si deue obedire ancora nelle cose impossibili,risponde, ad tertium dicendum, quod hoc ideo dicitur,quia an aliquid sit possibile, subditus non debet suo iudicio definire, sed in vnoquoque iudicio superioris stare. che cosa hà da essaminare,chi non ha da essaminare se quello che si comāda,è possibile ò impossibile?santo Bonauentura in speculo disciplinæ parte prima, particula prima, cap. 4. dice così. Illum optimum dixerim obedientiæ gradum,cùm eo animo opus iniunctum recipitur,quo & præcipitur: cum ex voluntate iubentis pendet intentio exequentis, numquam de maiorum sententia iudicent quorum officij est obedire, & impelere

plere quæ iussa sunt. Il medesimo santo Dottore in opusculo otto collationum cap. 3. dichiara le conditioni della perfetta obedientia raccolte come egli dice da santo Agostino, & queste sono le sue parole. Vt obedientia sit acceptabilis Deo, debet esse prompta sine dilatione, deuota sine dedignatione, voluntaria sine contradictione, simplex sine discussione. Tutti questi vndeci santi Dottori hauerāno errato,& bisognerà correggerli,se li sette Dottori di Venetia dicono il vero. Ma che questi non habbiano errato ne fà testimonio l'onnipotente Dio,che con miracoli stupendi hà confirmato l'obedienza semplice, & pronta senza essaminare il comandamento del superiore. Scriue Seuero Sulpitio nel primo Dialogo de miracoli delli Eremiti d'Oriente, che vn semplice Monaco comandato di portare ogni giorno l'acqua da tre miglia lontano per adacquare vn bastone secco posto in terra secca,& sterile dal l'Abbate fin che fiorisse:fece quello prontamente l'obediēza,& Iddio fece,che il bastone secco fiorisse,& diuenisse albero, chiamato da questo fatto l'albero dell'obedienza. l'istesso Autore nell'istesso luogo,riferisce d'vn'altro,che comandato dal superiore di entrare in vna fornace ardente,senza essaminare il comandamento, che pure non era dato perche si essequisse, mà per proua dell'obedienza; mosso come si dee credere piamente da particolare instinto diuino subito saltò nella fornace, & vi stette quanto bisognò,& vscì senza danno delle vesti, non che della persona,hauendo ceduto le fiamme del fuoco all'ardore della perfetta obedienza.& quello che scriue Sulpitio del fuoco, scriue santo Gregorio dell'acqua nel 2. Dialogo, al cap.7. doue dice, che santo Mauro per obedienza caminò sopra l'acque,come sopra la terra. Molti altri miracoli raccontano,cosi Sulpitio in quei Dialogi,come Cassiano, ne suoi libri de institutis renunciantium, che tralascio per breuità. Domando hora alli sette Dottori, che mi dicano vn autore

santo,

corche il comandamento sia senza causa ragioneuole, pur-
che non contenga espresso peccato. Dunque poiche li set-
te Dottori non hanno autori doue appoggiarsi, & noi ne
habbiamo tanti, staremo nella nostra opinione, massime
che come si propose al principio, questo documento di es-
saminare i precetti;non è altro, che fare i sudditi giudici de
suoi Superiori, & aprire la porta alla rebellione, & contu-
macia. Certo che se nella militia douessero i soldati essami
nare i comandamenti del Generale, massime quando sono
mandati à dare l'assalto à qualche città, poche vittorie si
reportarebbono. & per questo gl'antichi Romani erano tã-
to rigidi essattori della semplice obedienza ne'soldati, che
non ammetteuano scusa, nè interpretatione alcuna. Onde
Torquato punì con pena capitale il proprio figlio, perche
senza obedienza haueua combattuto, se bene haueua vin-
to. Ne gouerni politici, se ogni volta che il Principe man-
da fuora vn'editto, che non si faccia questa, ò quella cosa,
se fusse lecito; ò per dir meglio, conforme à sette Dottori
fusse obligo di peccato il nõ ammettere quelli precetti sen-
za essaminarli diligentemente, & poi non essequirli, se non
li paressero à proposito, vana saria la potestà publica, nè po
triano le città, ne le prouincie gouernarsi. all'istesso modo
se quando il Vescouo predica al populo, & comanda quel-
lo che hanno da credere, & da operare per saluarsi, se fus-
sero obligati gli auditori ad essaminare quei precetti del
Prelato, che confusione nasceria nella Chiesa? quella per
certo che hoggi vediamo nelle congregationi de luterani,
doue ogn'vno si fà giudice secondo la conscienza sua delle
decisioni intorno alla fede, ò costumi, che fanno i Mini-
stri, nè si posano lamentare di questa insolenza i capi lo-
ro, perche essi gli hanno insegnato à farsi censori, & giudi-
ci de lor maggiori dando nome à questa disobedienza di
libertà di conscienza. Ma vediamo hora, come prouano i
setti Dottori la loro propositione. primo dicono, che non

 si hà

ſi hà dà obedire al Papa, quando comanda coſa di pecca-
to & però è neceſſario eſſaminare il precetto ſe forſe contẽ-
ga peccato. A queſto già è riſpoſto con Santo Bernardo.
che ſe il peccato è manifeſto non ſi hà da obedire nè biſo-
gna eſſame nelle coſe manifeſte: ſe il peccato è dubio ſi hà
da obedire con rimetterſi al giuditio del ſuperiore: nè per
queſto ſi mette il ſuddito in pericolo di peccare. perche Id-
dio li comanda, che obediſca al ſuperiore, & non che eſ-
ſamini ò giudichi l'attioni del ſuperiore, ſi che ſe in quella
obediẽza ſarà peccato, la colpa ſarà del ſuperiore, e'l meri-
to del ſuddito. Secõdo dicano che può eſſere che il precetto
del Papa porti ſeco ſcãdalo ò perturbarione della Republica,
ò diſtruttione della Chieſa, & però biſogna eſſaminarlo.
Si riſponde che ſe lo ſcandalo, & altri mali ſimili ſiano ma-
nifeſti, ſenza eſſame ſi dee non obedire, poiche queſti ſo-
no peccati: mà ſe ci ſia dubio, al Papa tocca di eſſaminar-
lo, non al ſuddito, perche la prudenza è virtù neceſſaria à
ſuperiori, l'obedieuza à ſudditi. Terzo dicano, che Aleſ-
ſandro Papa III. nel cap. ſi quando de reſcript. vole che
quando eſſo comanda alcuna coſa ò vero ſi obediſca da
ſudditi, ò ſi renda cauſa ragioneuole, perche non poſſano
obedire. Dunque il Papa vole che ſi eſſamini il ſuo coman-
damenro. Riſpondo, che Papa Aleſſandro parla di vn caſo
particolare ciò è quando il ſuperiore iſteſſo dubita, ſe ſia
bene far quello, che eſſo comanda, perche forſe non ſia
bene informato, & in tal caſo è neceſſario eſſaminare il co-
mandamento, perche il ſuperiore comanda, che ſi eſſami-
ni. & queſto ſi raccoglie dalle parole ſeguenti, doue il Pa-
pa rende la ragione dicendo, perche noi patientemente
ſopportaremo di non eſſere obediti, quando conoſceremo
di eſſere ſtati falſamente informati. Quarto dicono che fu-
rono lodati ne gl'Atti de gl'Apoſtoli al cap. 17. quelli di
Beroe, i quali aſcoltando le parole di Santo Paulo con
molta auidità ſcrutinauano ogni giorno le diuine ſcritture
per

per vedere se così era, come Santo Paulo predicaua: non sarà di minor laude scrutinare le scritture, & altre dottrine Catholiche, per védere se cosi si debbia fare, come il Papa comanda. Rispondo, che questo è l'argomento proprio de lutherani, come si può vedere nel nostro lib. 3. de verbo Dei, cap. 10. & da questo non solo seguita, che si possa dubitare de precetti particolari del Papa in materia di censure, ma anco delle decisioni de fide, & della dottrina delle buone opere in vniuersale, nelle quali se bene, i sette Dottori dicano, che il Papa non può errare, nondimeno spargono semi di dottrina, che tocca li fondamenti della fede. Et per questo io prego con'ogni affetto la Serenissima Republica, che apra bene gli occhi, & veda doue la vogliono condurre questi suoi Dottori. Questo luogo della scrittura non hà che fare con la controuersia presente, perche santo Paulo non comandaua niente à quelli di Beroe, mà gl'annontiaua la venuta del Saluatore predetta da Profeti: à che effetto dunque si allega hora quella scrittura, per la quale i lutherani si sforzano di prouare, che non si ha da credere, nè al Papa, nè à Concilij, se prima non si essamina la decisione del Papa, & de concilij con la santa scrittura? ne manco è buona consequenza, che se sono lodati quelli di Beroe, perche essaminauano la predica di santo Paulo con le scritture, si debbiano lodare quelli, che essaminano, li comandamenti del Papa con le scritture, & altre dottrine Catholiche. perche quelli di Beroè, non erano ancora christiani, nè erano certi, che santo Paulo hauesse lo Spirito santo, & non potesse errare, & però faceuano bene à studiare le scritture de Profeti, che santo Paolo citaua, perche con questo mezo Iddio li disponeua à riceuere la fede. Ma li christiani, che già hanno il lume, della fede, & sono certi, che il Papa, & i concili legittimi sono guidati dallo Spirito santo non meritano lode, mà biasmo se dubitando delle decisioni loro vogliono chiarirsene cō studiare le scritture

 sante:

ſante: & ſimilmente chi sà, che il Papa, è vero Vicario di Chriſto,& che tiene il ſuo luogo in terra, non merita laude veruna in eſſaminare i ſuoi comandamenti, mà ſi bene la merita in obedire ſenza tale eſſame quando non ſi vede manifeſto peccato, eſſendo queſta la perfetta obedienza, come di ſopra ſi è moſtrato. Quinto allegano la riprenſione fatta da ſanto Paulo à ſanto Pietro, della quale ſi parla ad Gal. 2.& che ſanto Pietro diede ragione à fedeli del fatto ſuo quando mormorauano di lui, perche haueſse predicato à Cornelio,che era gentile Act. 11.& che l'iſteſſo ſanto Pietro diſſe, parati reddere rationem vnicuiq. poſcenti de ea,quæ eſt in nobis fide.Riſpondo,che queſti luoghi non fanno à propoſito,perche la riprenſione di ſanto Paulo,non fù, perche ſanto Pietro haueſſe comandato male, mà perche ritirandoſi dalla conuerſatione de gentili,per non ſcandalizare, i Giudei conuertiti di nuouo à la fede, veniua à ſcandalizare, li gentili conuertiti pure di nuouo alla fede. & quando ſanto Pietro diede conto à fedeli di hauere predicato à Cornelio,nõ lo fece per obligo,mà per bontà ſua, & per cõſolare i fedeli con la nuoua della reuelatione, che haueua bauta, & de miracoli occorſi nella conuerſione di Cornelio. ſanto Gregorio nel lib. 9. epiſt. 39. ragionando di queſto fatto, dice, che ſanto Pietro haueria potuto riprendere i fedeli, & auiſarli, che non haueſſero ardire di giudicare il ſuo ſuperiore: mà che li piacque inſegnare la manſuetudine con l'eſſempio ſuo à tutto il Mondo. quell'altre parole,parati ſemper reddere rationem,ſono del tutto allegate fuora di propoſito; perche non parlaua iui ſanto Pietro di rendere ragione de comandamenti. mà della fede,& ſperanza,che habbiamo come Chriſtiani,eſsendo bene inſtrutti per difendere la noſtra ſanta Religione Catholica, dalle calunnie d'infedeli. Seſto dicono; che il Papa può errare ne i giuditij particolari, & però deueno li fedeli guardare, ſe nelli precetti vi ſia errore.

Riſpon-

Rispondo, che non si nega, che si posta considerare se nè precetti particulari vi sia errore, per mala informatione ò altra causa simile: ma diciamo non ci essere tale obligo, essendo meglio obedire semplicemente. Settimo dicano, essere regula generale de Dottori, che chi si espone à pericolo di peccare, pecca, dicendo la scrittura, qui amat periculum, peribit in illo. Eccles. 3. dunque ogn'uno è obligato ad essaminare se nel precetto del superiore vi sia peccato: altrimente si espone à pericolodi peccare, & consequentemente, pecca. Già si è risposto con santo Bernardo, che non si espone à pericolo veruno, chi obedisce al superiore semplicemente, perche il vedere se ci è peccato, tocca al superiore, non al suddito, & però quel peccato fatto inscientemente, non è colpa in lui, mà si bene nel superiore. Et quando replicano, che l'ignoranza non scusa, se non è inuincibile, & inuincibile non si può dire, quando la persona non fà quello che sà, & può, per trouare la verità, & per questo deue ogniuno essaminare il precetto, per potersi assicurare di hauere fatto quanto sà, & può, per trouare la verità. Rispondo, che il suddito non è obligato à cercare, ne sapere se nel precetto del superiore, vi sia peccatò, come più volte si è detto, anzi dee credere, come dicano li santi sopra citati, tutto essere giusto, & buono quanto il superiore li comanda, & non è ignoranza di colpa, quando la persona, non cerca, & non sà quello, che non è obligato à cercare, & sapere. Et quando replicano di nuouo, che si hà da presupporre che il superiore sempre comandi bene, in quãto al non hauere mal concetto di lui: ma non si hà da presupponere, che sempre comandi bene, in quanto all'essequire il suo comandamento. Rispondo, che in qutsta materia non hà luogo quella distintione del presupporre il bene, per hauere buon concetto di vno, & non per essequire il suo comandamento; perche douendo il perfetto obediẽte con ogni sincerità credere, che il comandamento del supe-

riore è giusto, & buono, lo dee credere tanto per hauere il superiore in buon concetto, quanto per essequire il suo comandamento. quella distintione hà luogo, quando dubito, che vno mi voglia nuocere, perche allora deuo non fare mal giuditio di lui, ma tutta via guardarmi come se fusse certo, che cerca di nocermi. Ottauo allegano, che il Papa è huomo, che può peccare, & fallare, & che tal volta i successori reuocano li precetti de suoi predecessori, & nelle decretali dicono di essere preparati di reuocare le sue sentenze, se sarà mostrato loro, che habbiano commessa ingiustitia, & citano per questo il cap. Ad Apostolicæ de sent. & re iud. in 6. Rispondo, che tutto questo è vero, mà non però si proua, che il suddito sia obligato di essaminare il precetto del suo superiore: che era la propositione, che si haueua da prouare. Nono dicano, che se bene è dottrina commune, che nelle cose dubie il suddito si hà da rimettere al giuditio del superiore: nondimeno questo si hà da intendere, quando il suddito hà bene essaminato il precetto, & non si hà potuto chiarire della verità: & non quando non ci hà voluto pensare, ne hà voluto essaminare il precetto, come era obligato. Rispondo, che il suddito non è obligato à fingersi li dubij, mà può come si è detto senza nessun essame obedire: mà quando li viene il dubio, che forse nel precetto si contiene peccato, & crede pensandoci saprà chiarirsi della verità; in tal caso crediamo ancor noi, che debbia procurare di chiarirsi, mà se non crede potersi chiarire, può & deue deporre il dubio & obedire al suo superiore. Et questa è dottrina commune di santo Agostino, & di santo Thomaso, & de sacri Canoni, riferiti da Siluestro, verbo. Obedientia, num. 2.

PRO-

PROPOSITIONE DECIMATERZA.

NON salua il Christiano, che il Pontefice affermi asseueran-temente il suo precetto essere giusto: ma bisogna essaminarlo & regolarsi come di sopra.

Risposta.

QVESTA propositione non hà bisogno di nuoua consideratione. perche se noi habbiamo prouato bene, che non è obligato il christiano di essaminare il precetto del Pontefice, ancor che egli non affermi il suo precetto esser giusto, molto meno sarà obligato di ciò fare, quando l'istesso Pontefice aggionga di hauere bene essaminato il precetto, & affermi esser giustó. Et le ragioni che apportano gl'aduersarij, cioè ch'il Pontefice, come può errare nel precetto, così può fallare nel giudicare, che sia giusto, non militano contro di noi, che non ci fondiamo in questo, che il Pontefice affermi il suo precetto essere giusto, & poco c'importa se l'affermi, ò non l'affermi.

PROPOSITIONE DECIMAQVARTA.

QVELLO, che hauendo fatto l'essamine del precetto non si conosce atto à sapere risoluersi da se; se quello sia conforme ò contrario alla legge di Dio, & se dall obedienza sia per nascere scandalo, è obligato à consigliarsi con persone che stimi di scienza, & conscienza buona, & zelanti della riuerenza debita alla santa Sede Apostolica.

Risposta.

QVESTA propositione pare à noi contraria alle cose dette dalli sette Dottori poco auanti. perche se essi vogliono in questa propositione determinare, che la per-

persona stando in dubio se il precetto del superiore contenga peccato,ò nò, debba consigliarsi con altri,& starne al parere de'consultori senza dubio, è contraria alle cose già dette. perche poco auanti hanno detto, che non vogliono repugnare all'opinione commune, che in dubbio si debba rimettere ogn'vno al giuditio del suo superiore.come dunque vogliono hora,che lasciato in dietro il superiore, si rimetta al giuditio de consultori?& che ragione è questa,che l'huomo in cosa dubia debbia obedire a quello,che non gli e superiore,& non debbiaobedire à quello, che Dio gl'hà dato per superiore,& alquale comanda strettamente, che obedisca?Ne le raggioni,che adducano per prouare,che l'huomo,che non si sà risoluere da se,deue stare al giuditio d'altri più dotti di lui vagliono niente. perche quelle ragioni hanno forza in quei casi, che non dependano dall'obedienza, mà dal proprio volere. come per essempio se io pretendo fare vn contratto,& dubito,che forsi sia simoniaco,ò vsurario,& non mi sò risoluere,deuo consigliarmi con persone dotte,& di buona conscienza,& starmene al giuditio loro,& in questo caso parla santo Gregorio, & Nauarro allegato da loro,come si può vedere leggendo i libri,& luoghi citati. mà in cose,che dependano dall'obedienza,non è giusto ch'io voglia più tosto starmene al giuditio d'altri,che del mio superiore.Il medesimo dico dell'auttorità di Gersone pure allegato da sette Dottori,il quale dice,che in materia di censure, chi dubita se è incorso in scommunica, ò irregularità se ne può stare al giuditio di qualche Theologo ò Canonista. perche si hà da intendere questo della censura precisamente,& non del comandamento,al quale e forsi annessa la censura. come per essempio, Vn Senatore Venetiano,non hà mai concorso con la sua balla à parte nessuna pregiudiciale allaChiesa,& nondimeno perche vede essere scommunicato nel Monitorio Apostolico tutto il Senato, dubita se esso sia incorso in quella scommunica, ò se hab-
bia

bia da tenerfi fcommuaicato ò nò, in queſto caſo credo che potria riportarſene al giuditio di qualche Theologo, che egli conoſca veramente dotto,& pio.mà ſe mi domandaſſe,ſe ſi debbia obedire al Papa, che comanda eſpreſſamente,che ſi oſserui l'interdetto,poſto,che fuſſe dubio ſe quel precetto contenga peccato, io non sò vedere come poſſa alcuno, con buona conſcienza rimetterſi più toſto al parere di qual ſi voglia Theologo,ò Canoniſta,che al giuditio dell'iſteſſo Papa,eſſendo regola generale, accettata da tutti etiandio dalli ſette Dottori, che in dubio ſi hà da ſtare al giuditio del ſuperiore. A queſta propoſitione aggiongono i Dottori di Venetia due concluſioni con queſte parole. Dalle coſe ſuddette ſi conclude, che il Sereniſſimo Prencipe & Republica di Venetia per ogni via debita hà eſſaminato due precetti fattoli dal Pontefice ſotto li 10. di Decembre,vno di reuocare le ſue leggi,nelle quali hà prohibito l'edificare Chieſe nel ſuo ſtato, & le alienationi de beni laici in Eccleſiaſtici ſenza licenza; & l'altro di rimettere al Nuntio della Santità ſua due perſone Eccleſiaſtiche, carcerate per enormiſſimi delitti, & hàuendo trouato li ſuddetti precetti, non ſolo eſſere ſopra coſe,alle quali l'auttorità del Pontefice non ſi eſtende,mà ancora contrarij alla legge di Dio;hà giudicato, non douerſili obedire, & hà riſpoſto alla Santità ſua con quella riuerenza maggiore, che ſi conueniua. Segue anco,che li Prelati di queſto ſtato,ſe il Pontefice hà fatto loro, ò ſe farà precetto di ſeruare l'interdetto in maniera, che faccia ſufficiente, & legittima fede; ſono obligati ſotto pena di peccato, eſſaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà per vedere ſe è conforme alla legge di Dio, ſe è per parturire ſcandalo, deſtruttione della Chieſa, ò altri mali, & trouato che così ſia, rendere le cauſe ragioneuoli di non eſſeguirlo. & ſe alcuno ſenza queſto eſſaminare, il quale voll'eſsere tanto più diligente, quanto ſi tratta di coſe di grandiſſimo momento

mento, lo esseguisse, peccarebbe. Nè debbe alcuno per le cose prouate di sopra dire, che conosce le ragioni della Republica esser valide, mà che non gli tocca parlare contro il precetto, perche questo sarà contro il detto cap. si quando. ne meno che non vuole essaminarle, mà vuole presupporre, che il Papa habbia ragione; acciò non sia nel numero di quelli che l'Euangelio dice, cæci sunt & duces cæcorum.] A queste conclusioni rispondiamo noi, che essendo deriuate dà principij falsi, bisogna per forza che siano false. essendo regula di logica verissima, che dal vero si può dedure il vero, & il falso, mà dal falso non può deriuare se non il falso. Diciamo di più, che la Serenissima Republica se hà essaminato il precetto del Papa, l'hà fatto per mezzo di voi Theologi, & secondo la dottrina di questa propositione decima quarta, si hà consigliato con voi, & con il vostro parere hà fatto la resolutione, che hà fatto, & quanto à quello che si dice, che il precetto è di cose alle quali non si estende la potestatà sua essendo cose temporali; noi crediamo, che la Serenissima Republica si contentarà di credere ad Innocentio III. Papa dottissimo, & prudentissimo ilquale dice nel cap. Nouit. de iudic. che il Papa può riprendere tutti etiandio Regi de loro peccati, & Papa Paulo V. hà presupposto, & presuppone, che quelle leggi siano inique, & come tali le hà riprese. mà quanto à quello che il precetto di restituire pregioni sia contra la legge di Dio, noi diciamo, che se la Republica vedesse, che in cambio di sete Theologi, se ne trouano più di settantasette, anzi più dilettecento settātasette, che dicano il cōtrario, per certo nō crederia à voi poichi. chi dubita, che il Papa potria se volesse in pochissimo tempo dalle Vniuersità d'Italia, Spagna, Francia, & Germania, & da tante Religioni piene di Theologi, ragunare vn'numero grandissimo di pareri & consigli à fauore suo? Mà io mi contento, che per hora lasciamo da parte i Theologi, & Canonisti viuenti, che

possano

possano mouersi dalla passione, & solo ci rimettiamo à quelli, che hanno scritto senza passione prima che nascesse questa differenza. Certissimo è che tutti li Theologi, & Canonisti catholici hanno scritto, che li clerici, & Monaci sono essenti dal foro secolare, & che questa essentione non la può leuare nessun Principe seculare, nè anco tutti insieme; perche se bene alcuni vogliono, che non sij propriamente de iure diuino, tutti però si accordano, che sia conforme al ius diuino, & che il Papa anco solo ha potuto essimere gl'Ecclesiastici dal foro secolare. & per non numerare gl'autori ad vno, ad vno, Vdite Nauarro da voi meritamente stimato, nel cap. Nouit, de Iudic. notab. 6. num. 29. ob multas & iustas causas meritò eximi potuerunt clerici, & Monachi, etiam à solo Pontifice Romano perpendente id conuenire regimini, & saluti animarum. & nel num. 30. aggiogne, questa essere commune opinione di tutti, facit denique, quod communis opinio, tam sacrarum, quam Pontificiarum legum peritorum, post glossam singularem adiuncto textu cap. si Imperator. 96. distinctione, à qua non videtur recedendum, contrarium tenet. quare tertio respondeo nouissime, quod ratio quare character baptismi non eximit à potestate laica iudicis christiani, clericatus autem sic, est quod ille non est suapte natura distinctiuus, &c. Vdite il Couarruia nel cap. 31. delle questioni prattiche Tertia conclusio; Potuit Summus Pontifex clericos, & eorum res à iurisdictione seculari eximere. idque conueniens fuit, & est Christianæ Reipublicæ non tantum in spiritualibus, sed, & in temporalibus. conclusionis auctor est Innocentius, quem alij communiter sequuntur, & più à basso. Quarta conclusio quamuis exemptio clericorum iure tantum humano sit inducta, Princeps tamen singularis vtcumque summus sit, non poterit huic immunitati, aut exemptioni proprijs legibus, propriauè auctoritatè derogare, & al longo la proua. Vdite ancora il Soto, che è vno di quelli, che tengano l'es-

sentione dell'Ecclesiastici non essere propriamente de iure diuino in 4. dist. 25.q.2. art. 2. concl. 6. Quamuis clerici neque in suis personis, neque in suis bonis essent iure diuino liberi, nihilominus Papa potuit, etiam inconsultis Principibus, & debuit eos ab eorum exactionibus & foro excipere, cui quidem exemptioni Principes contrauenire nequeunt. se questo è così come possono dire i sette dottori, che il Precetto del Papa sia contra la legge di Dio? Dunq. tutti li Theologi,& Canonisti,che hanno scritto di questa materia,sono stati ignoranti della legge di Dio? Et poi domando quale è quella legge di Dio,che è contraria al precetto del Vicario di Dio, del quale è scritto legem requirent ab ore eius, quia Angelus Domin i exercituum est? Il precetto del Papa è, che il Principe secolare si contenti di essere Giudice de secolari, & lassi gl'Ecclesiastici al superiore loro Ecclesiastico,chi si può imaginare alcuna legge di Dio, che sia contraria ad vn tal precetto, che non hà altra mira,che il seruitio di Dio? se il Sommo Pontefice come Vicario di Dio,& capo della Christianità, dichiara insieme con i sacri concilij il ius diuino,& ordina, che gl'Ecclesiastici non siane giudicati,se non dalli Ecclesiastici; & i Dottori non solo Theologi come Vittoria,& Soto; mà anco Canonisti,comeNauarro,Couarruia,& altri molti affermano, che il Papa giustamente hà fatto questo ordine, & i Principi secolari non possono contradire, come ardiscono i sette Dottori di Venetia opporsi à tutti gli altri,& dire, che il Papa è ingiusto, & fà contra la legge di Dio, quando comanda, che li prigioni Ecclesiastici siano restituiti al foro ecclesiastico? Mà perche li sette Dottori non hanno voluto entrare à dimostrare l'ingiustitia del precetto Apostolico; bastandoli hauere detto che è ingiusto; cosi noi ancora lassaremo ad altri, che di proposito trattarãno i meriti di questa causa; bastandoci hauere ributtato l'assertione delli aduersarij.

Quanto

Quanto all'altra conclusione diciamo, che ci pare sia più in biasimo, che in diffesa de Prelati Venetiani; perche la conclusione obligaua i suddetti Prelati à fare vn grande essame intorno all'osseruare l'interdetto, & essi, per quanto si è saputo, non hanno fatto essame nessuno, ma hanno con obedienza cieca riceuto il comandamento del Prencipe secolare. Et pure la ragione voleua, che questa obedienza la dimostrassero più tosto verso quello à chi hanno giurato obedienza, & fedeltà nella sua consecratione. Mà di questi essami si è detto assai nel discorso sopra la propositione duodecima. qui solo aggiugnerò che quell'autorità dell'Euangelio, cæci sunt & Duces cæcorum, non è à proposito per quelli, che senza essame obediscano al Vicario di Christo: anzi è contro di quelli, che fanno l'essame, doue non bisogna, quali erano, i farisei, che voleuano ragione di tutte le opere di Christo, & calunniauano, quanto faceua, & diceua, onde la malitia loro l'accecaua, come è scritto, excecauit eos malitia eorum. Sap. 2. di questa mala cecità disse il Signore Matth. 15. finite illos cæci sunt, & duces cæcorum. mà della buona cecità, quale hanno li semplici obedienti, & quale mancaua à Farisei disse l'istesso Christo à loro, & dice à quelli, che li vanno imitando, si cæci essetis non haberetis peccatum, nunc autem dicitis quia videmus, peccatum ergò vestrum manet. Ioan. 9.

PROPOSITIONE DECIMAQVINTA.

QVANDO il Pontefice per fare vbidire li comandamenti suoi ingiusti, & nulli, ò perche eccedino l'autorità datagli da Christo, ò perche siano contra la legge diuina, fulmina sentenza ò censure, di scommunica, ò d'interdetto. quella contiene errore intollerabile, & è ingiusta è nulla; & non si deue riceuere nè vbidire, nè stimare; salua la riuerenza debita alla sede Apostolica.

NON occoreua, che li fetti Dottori, si affattigassero tanto à prouare questa propositione, con andare cercando testi, è glose come hanno fatto empiendo i fogli, perche non ci è, chi la neghi. Bisognaua affatigarsi in prouare l'assuntione dell'argumento, non la propositione, se voleuano darci materia di rispondere, & che noi ancora empiessimo delle carte. siche non neghiamo, che se il Pontefice fulminasse censure per farsi vbidire comandando cose notoriaméte inique, che le cẽsure sariano ingiuste, & nulle, neghiamo, che il suo precetto sia iniquo, anzi crediamo, che sia giustissimo, & però crediamo, che le censure fulminate, contro li contumaci, siano giuste, & valide, & perche essi non si sono curati di prouare quello, che noi neghiamo, manco noi vogliamo perdere tempo, in discorrere di quello, che non neghiamo.

PROPOSITIONE DECIMASESTA.

LA sentenza iniqua, & nulla (etiandio del sommo Pontefice) è vn abuso della potestà, & per tanto vna violenza, alla quale è lecito, & necessario, à chi non hà Principe superiore, che lo defendi, opporsi con tutte le forze, che Dio gl'hà concesso; castigando li essecutori, salua sempre la riuerenza alla Sedia Apostolica.

Risposta.

NON è vero, che ogni abuso di potestà sia violenza, & che sia necessario con forza opporsi à tale abuso. Et per rispondere chiaramente, & che ogn vno possa intẽdere, chi faccia violenza, & chi non la faccia, dichiararemo prima, che cosa sia violenza, & poi dimostraremo, che il precetto ò interdetto, ancorche ingiusto, & nullo nõ è propria-

priamente violenza. La violenza propriamente secondo santo Thomaso. 12. q. 6. art. 5. nelle cose insensate e' opposta alla natura, nelle cose sensate all'appetito nelle Bestie, ne gl'huomini alla volontà, & in vniuersale il moto violento e' quando il principio di quello viene da causa estrinseca. & questo e' vero in filosofia, in Theologia, e nelle leggi ciuile, & canoniche. la filosofia insegna, che il mouimento violento e' quando il principio del moto viene di fuora, & la cosa mossa non ci coopera; come per essempio, quando la palla di ferro, ò di pietra e' mandata in alto dall'artegliaria, quel mouimento e' violento, perche non nasce dall'istessa palla; ma dall'impeto del fuoco che la porta, & e' contrario alla natura, perche il ferro, & la pietra, & tutte le altre cose graui naturalmẽte vanno in giù. La Theologia insegna, che la violenza scusa totalmente dal peccato. la paura allegerisce, ma non scusa del tutto. la causa e' perche il peccato, hà da essere necessariamente volontario dicendo santo Agostino; peccatum adeo est voluntarium, vt si non sit voluntarium, non sit peccatum. lib. de vera religione cap. 14. & la violenza esclude in tutto il volontario, essendo opposta propriamente alla volontà: mà la paura, non esclude il volontario assoluto: mà solo il conditionato, perche chi fà vna cosa per paura, non la vorria fare se potesse scampare per altra via il male, che li sopra stà, mà assolutamente la vuole fare più tosto, che incorrere in quel male. & così dice santo Agostino nel primo libro della Città di Dio al cap. 18. che certe Vergini, che furono violentemente opresse da persecutori, non solo non peccorono, mà restarono con la virtù della virginità, se bene la carne fu corrotta: ilche non direbbe di quelle che per paura consentano al peccato. perche secondo santo Thomaso. 1. 2. q. 77. art. 6. la paura sminuisce, mà non scusa del tutto la colpa. la legge ciuile, & canonica non punisce quel male, che si fà per vera violenza, & distingue

la forza dalla paura, come si vede nel cap. sacris de his, quę vi metus vè. doue Papa Innocentio dice, che chi e' constretto per mera forza di praticare con vn'scommunicato, non merita pena veruna; mà chi ci pratica per paura merita pena, & nel cap. finale dell'istesso titulo, dice Gregorio nono, che quello, che può prouare con testimonij d'esser stato spogliato della sua robba, con violenza, che basta poiche proui con giuramento, che le tali, & tali robbe erano le sue. doue si vede, che la violenza è cosa esteriore, che si può prouare con testimonij di vista. il che non si può dire d'vno precetto, ò giuditio ingiusto. & se vno si lamentasse, che è stato spogliato della sua robba per sentenza ingiusta, non si diria, che è stato spogliato con violenza, ma con ingiustitia, ne gli bastaria prouare con giuramento, che le tali robbe erano le sue: ma bisognaria appellare dalla sentenza, & procedere per giuditio, & non per forza à rihauere il suo. Et questo sia detto della violenza, ò forza nel proprio significato: perche sappiamo bene che tal volta si dice, vno essere stato forzato con preghiere, ò promesse, ò minaccie, ò censure: ma questa non è quella forza, della quale e detto, vi mvi repellere licet, della quale hora si tratta. Hora supposta questa vera dottrina, si vede chiaro. che se il Pontefice facesse vn precetto ingiusto, & volesse obligare con censure ad osseruarlo, non si potria dire, che vsasse violenza; se bene farebbe ingiustitia, & abusarebbe la sua potestà: perche sempre restano liberi quelli, à chi e' dato tal precetto, di osseruarlo, ò non osseruarlo, & se l'osseruano lo fanno liberamente, & se non l'osseruano, spontaneamente non l'osseruano, parlando della libertà naturale, non della libertà del peccato. Ma se il Pontefice mandasse gente armata, & facesse per forza leuare dall'altare quelli, che vogliono celebrare Messa nel luogo interdetto: ò facesse scalsare le prigioni & ne

ne cauasse per forza quei Preti, che hà comandato, che li si restituiscono, allora si potrebbe dire, che vsasse violenza; si come si può dire, che all'incontro vsano violenza quelli, che mettano in prigione i Preti, che non vogliono celebrar messa, ò tolgano la robba de fatto alli Ecclesiastici, ò che impediscano per via di sbirri, ò soldati, che non s'affigga il Monitorio Apostolico ne luoghi soliti. Dalle cose dette ne segue più oltre, che se bene il Pontefice abusasse della potestà comandando cose ingiuste, ò fulminasse censure inualide (ilche non si concede, che sia fatto) non si potria giustamente resistergli con forza; ma bastaria permettere, che chi non vuole obedire non obedisca, & chi non vuole seruare l'interdetto non lo serui; essendo, che quel detto commune vim vi repellere licet, presuppone la violenza da vna parte, la quale non ci essendo, non ci deue essere manco dall'altra.

Mà vediamo hora come prouano li sette Dottori la sua propositione. Primo fanno à se stessi vn'obiettione dall'Euangelio, doue pare che il Signore prohibisca il resistere à chi ci forza, dicendo Matth. 5. Ego dico vobis non resistere malo, sed si quis te percusserit in maxillam dexteram, præbe illi, & alteram, &c. & rispondano, che santo Agostino lib. de mendacio cap. 15. & enchirid. cap. 78. & nel primo libro de serm. in monte, dichiarando questo luogho dice, che si hà da intendere in præparatione animi, mà non in modo, che non si debbia vsare contra ogni rimedio, & dà l'essempio di santo Paulo, che hauendo riceuto per ordine del sommo sacerdote vna guanciata, non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che potè, disse, percutiet te Deus paries dealbate. Io confesso, che il precetto del Signore s'intende in præparatione animi, cioè che l'huomo,

mo hà da essere apparecchiato, à chi li dà vna guanciata, offerirsi per riceuerne vn'altra, quando così ricerchi la charità di Dio, ò del prossimo: & che l'huomo può resistere à chi li vuole fare ingiuria, con i debiti modi, quando l'honor di Dio non ricerca, che si sopporti quell'ingiuria con patienza. Mà dico bene, che santo Agostino ne luoghi citati non insegna à fare resistenza, ne dice, che santo Paulo disse quelle parole per fare resistenza. come anco il Signore nell'Euangelio non insegna à far resistenza, perche non bisognaua insegnarlo, essendo gli huomini assai pronti da se à resistere alle violenze, ma solo ammonisce di quello, che ricerca la charità, & la mansuetudine Christiana. anzi santo Agostino dice, che santo Paulo non disse quelle parole con sdegno, ne' per fare vendetta, ma solo per auertire con charità il prossimo suo, & che quelle parole furono più tosto Profetia, che ingiuria.

Secondo, prouano, che l'iniqua sentenza sia violenza, perche è scritto nell'Ecclesiastico, al 20. Qui facit per vim iudicium iniquum. & in Isaia al 10. væ qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias, scripserunt, vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei. Rispondo, che queste scritture parlano della violenza, che tal volta, i Principi vsano nell'essecutione delle loro leggi, ò giuditij ingiusti: come fece Achab, ò per dire meglio, la sua moglie Iezabel. Voleua il Re Achab la vigna di Naboth, & perche quello non la volse vendere, la Regina fece accusare Naboth di bestemmia, & trouo testimonij falsi, & così per sentenza lo condannò alla morte, & confiscò la vigna. questo è fare il giuditio ingiusto per forza, cioe' fare che habbia effetto per forza, & questo

si vede

si vede dalla similitudine, che porta l'Ecclesiastico, dicendo: Concupiscentia spadonis deuirginabit iuuenculam, sic qui facit per vim iudicium iniquum: Volendo dire, che si come l'eunuco, che hà in guardia vna fanciulla nobile, fa vn grandissimo peccato, quando esso, che douea custodire l'honore della fanciulla, è il primo à leuarglielo. Così li Prencipi, che sono dati da Dio al Mondo per custodire la giustitia, fanno peccato enormissimo, quando sono li primi ad opprimere l'innocenti sotto spetie di giuditio. Et più chiaro lo dice Isaia nel luogo allegato, perche dice, che i tali Prencipi fanno leggi inique, per hauer occasione di esseguirle sopra delle vedoue, & delli orfani, che non si possono aiutare; come quando impongono balzelli, ò altri pagamenti sotto pretesto di rifare i ponti, ò le muraglie, ò altra cosa necessaria al ben publico, & poi mandano li Commissarij à fare l'essecutioni, & pigliano per forza i mobili de' poueri, che non hanno con che pagare.

Terzo, allegano molti Dottori, i quali dicano, che si può resistere con forza ad ogni vno, ancor che sia il Papa. Rispondo, che questo non si nega, quando vi sia vera forza, & si proceda senza giudicare, perche il Papa da nessuno può essere giudicato, ma con sola resistenza. Et acciò s'intenda, che questi Dottori non sono contrarij à noi, ò non si deono stimare, parlaremo di tutti ad vno ad vno. Il primo è Baldo nel cap. olim, de rescript. numero 32. Questo non tratta di sentenza, o censure Papali, delle quali noi trattiamo, ma tratta dello scisma, & cō quell'occasione viene ad approuare la sentenza d'vn'altro Dottore, il quale disse, che Papa potest remoueri propter notoriū crimen enorme, & aggiogne, che si può in questo vsare ancora le armi. La quale sentenza è chiaramente erronea contra il Can. Si Papa, dist. 40. Si che questa prima autorità non è à proposito, & è falsa. Il secondo è Gio. Gersone, il quale in diuersi luoghi parla della resistenza, che si deue

 fare

fare al Papa. Di questo non facciamo conto veruno per essere stato in materia dell'autorità Pontificia sempre sospetto, & troppo libero: oltre che per il più parla esso ancora della violenza de' fatti, non delle sentenze ò giuditij. Il terzo è Siluestro nella Somma, verb. Papa, num. 4. il quale cita ancora Pietro di Palude. Il quarto è il Card. Gaetano nell'opusc. de potestate Papæ & Concilij, c. 27. Il quinto è Domenico Soto nel 4. dist. 15. q. 2. art. 2. Il sesto è Frãcesco Vittoria in repetit. de potestate Papæ, propos. 22. Il settimo è Antonio Cordubense nel suo Questionario Teologico, lib. 4. quæst. 10. L'ottauo è il Card. Turrecremata, nel 2. lib. Summa de Ecclesia cap. 106. Il nono è il Cardinale Bellarmino lib. 2. de Pontifice cap. 29. Questi dicono tutti il medesimo, & trattano di qualche forza, ò violenza ingiusta, che volesse vsare de facto, quando fusse huomo di mali costumi, come furono alcuni ne' tempi antichi, se sono vere l'historie; & vanno ricercando i rimedij che allora si potriano vsare, essendo che il Papa non habbia Superiore in terra, & non possa essere giudicato da nessuno, & i rimedij che trouano sono, ricorrere à Dio con l'oratione, ammonire con riuerenza l'istesso Papa, non obedire a' precetti suoi notoriamente ingiusti, & finalmente resistere, che non faccia il male, che volesse fare. Et danno per essempio, se volesse rouinare la Chiesa di S. Pietro per farne vn palazzo per li suoi parenti, ò volesse deporre tutti li Vescoui, & così turbare tutta la Chiesa, ò volesse far guerra senza causa, per leuare li stati a' giusti possessori per dargli alli suoi, & cose simili; le quali non è verisimile, che habbiano mai da essere. In somma legganſi i luoghi allegati, & si vedrà, che non fanno a proposito, perche non parlano della resistenza ad vn semplice precetto, ò sentenza di censura, doue non interuiene propriamente forza. Il decimo Autore è Felino nel cap. si quando, de rescript. L'vndecimo è Decio nell'istesso cap. si quãdo, de rescript. Il duodecimo

è So-

è Socino il vecchio nel cap. nulli, de senten. excomm. Il decimoterzo è Curtio il vecchio nel consiglio vigesimo. Il decimoquarto è Nauarro sopra del cap. cum contingat, de rescrip. remedio 2.

Rispondo, che nessuno di questi parla della resistenza, che si hà da fare al Papa con violenza, & forza. Solo dicono, che non si deue obedire al precetto notoriamente ingiusto. anzi Nauarro nel luogo già citato, parlando d'vna censura posta da vn suddelegato, che non haueua auttorità, dice, che si poteuano staccare, & stracciare i cartoni affissi, mà aggiogne, che si douea fare in secreto, & senza violenza. Onde si può giudicare, che rispetto vole Nauarro, che si porti al Papa, quando insegna, che li cartoni di vn suddelegato non si straccino con forza, nè in palese. Ma io non voglio lasciare di dire, che Antonio Cordubense nel luogo di sopra citato, nel fine del suo discorso aggiogne insieme con Vittoria da lui citato, due cose importantissime. La prima, che sempre si proceda col Papa con somma riuerentia, & non si gli neghi l'obedienza nelle altre cose, nè si tocchi l'autorità, mà solo si dica, che il tale commandamento è ingiusto; perche se vna volta si cominciasse a disprezzare la potestà del Papa, tutta la Chiesa si riempirebbe di scisme, & fattioni. La seconda, che sempre, & sopra ogni cosa, si fugga lo scandalo, & che non naschino nella Chiesa scisme, & fattioni. perche questo saria molto peggio, che non è permettere alcuni abusi del Papa. Si che bisogna considerare, che se vna volta si da licenza a' Prencipi secolari di resistere al Sommo Pontefice, & di non obedirgli in qualche cosa, è pericolo, che essi non si piglino licenza di non obedirgli in molte altre cose, nelle quali non è espediente, che non obedischino. Queste tutte sono parole di Antonio Cordubense, & Francesco Vittoria, citati dalli sette Dottori, i quali per vltimo aggiongono, che molti de gli Autori allegati trattano del-

la resistēza, che possano fare gli Ecclesiastici al Papa, d'onde si può argomentare, che molto più potranno fargli resistenza i Prencipi, che li sono manco soggetti, & hanno per officio di essere defensori della Chiesa. Rispondiamo, che tutto è vero, pure che si osserui la regola, che al precetto notoriamente ingiusto si resista, con non obedire, & all'interdetto notoriamente nullo si resista con non osseruarlo, & non si venga alla forza, se non quando dall'altra banda ci è vera forza, & non si chiami forza il semplice precetto, ancorche ingiusto, ò l'interdetto ancorche nullo: & quando il precetto non è notoriamente ingiusto, come non è ingiusto quello dato da Nostro Signore a' Venetiani, si obedisca; & quando l'interdetto non è notoriamente nullo, come non è nullo quello, che è posto nel dominio Venetiano, si osserui.

PROPOSITIONE DECIMASETTIMA.

NOn solo è peccato nel Giudice il pronuntiare vna sentenza ingiusta, & nulla: ma ancora quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'essequirla.

Risposta.

LA propositione è vera, mà l'applicatione è falsa: percioche i sette Dottori applicano nel discorso di questa propositione tutto il sopradetto, à chi osserua la Scommunica, & l'interdetto, come se fusse vn'istesso essequire la sentenza, & tolerarla: il che se fusse vero, quei miseri, che ingiustamente sono condennati alla galera, ò alla frusta, ò alla forca, non solo haueriano la pena, ma anco la colpa, come ministri & essecutori dell'ingiustitia, il che nessuno di qualche giuditio diria. Et che osseruare l'interdetto nullo, non sia essequire, ma tolerare, & consequentemente non sia peccato, si mostra chiaramente dal Nauarro sopra

pra del cap.cum contingat,de rescrip.remed. 2. Il qual luogo i sette Dottori citano per se, essendogli del tutto contrario. percioche Nauarro dice, che quando la Catedrale osserua l'interdetto, sono obligati osseruarlo tutti li Religiosi di quella Città, ancor che sia notoriamente nullo: & lo proua dalla Clementina Ex frequentibus, de senten. excommun. se osseruare l'interdetto nullo fusse essequirlo, & per consequenza fusse peccato, come sariano obligati li Religiosi ad osseruarlo, non potendo nessuno esser obligato a peccare? Dice bene il Nauarro, che quando vna Scommunica è notoriamente nulla, pecca chi fugge di conuersare con quel tale scommunicato in cose necessarie & a lui pregiudiciali: ma questo non auuiene, perche chi osserua la scommunica, sia Ministro & essecutore, come è quello, che la publica, & l'intima, ò perche sia peccato in se, osseruare la scommunica nulla, ma perche fa ingiuria al prossimo, quello che lo fugge come scommunicato non essendo tale, quando per altro sia obligato di trattare con lui. & similmente si potria dire, che vn Curato, che ha obligo di ministrare i Sacramenti al suo popolo, saria peccato se lasciasse di pagare questo debito per osseruare vn interdetto notoriamente nullo: ma il peccato suo non saria l'essere essecutore d'vna sentenza nulla, ma il non sodisfare all'obligo di Curato, poiche l'osseruare l'interdetto non è propriamentè esseguirlo, come ministro, ma tolerarlo, come suddito.

PROPOSITIONE DECIM'OTTAVA.

IL Principe, contro il quale per non hauer riceuuto vn commandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, & il cui stato è sottoposto all'interdetto perciò nullo; può con le forze che Dio gl'ha dato probibirne l'osseruatione, & conseruarsi la possessione nella quale si troua, dell'essercitio della santa Religione Catholica. & se probabil-

babilmente credesse, che il culto diuino fosse per diminuirsi, ouero nascere alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Risposta.

QVesta propositione depende dalla decimasesta, & però si come si è dimostrato, che vn semplice commandamento, & vna semplice sentenza d'interdetto, ancorche fussero notoriamente ingiusti & nulli, nõ si possono chiamar forza, ò violenza, così hora diciamo, che contra tal precetto, ò sentenza non si può resistere con forza ò violenza, perche questo non saria vim vi repellere, ma vim facere, vbi nulla est vis; essendo à bastanza resistere ad vn precetto notoriamente ingiusto, con non obedirgli, & ad vn'interdetto notoriamente nullo, con non osseruarlo, senza vsar violenza a' Sacerdoti, che voglino, ò non voglino celebrino le Messe, & i diuini Offitij. Mà tutti questi discorsi sono vani, & parole otiose, fin che non' si viene à prouare, che il precetto del Sommo Pontefice sia notoriamente ingiusto, & l'interdetto notoriamente nullo: il che non crediamo si possa prouare, & per le scritture, che fin qui habbiamo visto, non si è prouato nè anco, che ci sia dubio probabile, ò apparente, massime nel negotio dell'essentione delli Ecclesiastici dal foro seculare: perche non possono gl'aduersarij produrre pur'vn' Autore Catholico, ò Thelogo, ò Canonista, che insegni, che possa qualsiuoglia Prencipe leuare a' Clerici ò Monaci, il priuilegio di non essere giudicati da' Laici: & noi per il contrario produciamo, non solo moltissimi Autori, mà ancora l'istessi Canoni de' Sommi Pontefici, & Concilij generali. Et perche i sette Dottori fanno gran conto del Concilio di Constanza più volte allegato da loro, & oppòsto al Concilio Lateranense; voglio mostrargli come in questa materia, ancora il Concilio di Constanza li da la sentenza contra.

Veg-

Veggasi la sessione trentesimaprima del Concilio di Constanza, & si trouaranno queste parole: Laici in Clericos nullam habent iurisdictionem, & potestatem. I Laici non hanno sopra de'Clerici nissuna giurisdittione & potestà.

Ecco la sentenza che da il Concilio di Constanza tanto lodato dal vostro Gersone, la quale è conforme a'Concilij più antichi, come al Concilio Lateranense sotto Alessandro III. & alli Concilij più moderni, come il Lateranense sotto Leone X. & il Tridentino. Doue dunque si fondano quelli, che dicano il contrario? Diranno forse, che si fondano nella Scrittura, che dice Rom. 13. che il Prencipe hà la spada da Dio per punire i malfattori. È vero, che il Prencipe può punire, ma li sudditi suoi: prouino, che li Ecclesiastici gli siano sudditi, & haueranno ragione: mà questo non lo possano prouare, & noi habbiamo prouato il contrario. Diranno, che si fondano in questo, che l'esentione è per priuilegio de Prencipi, & chi l'hà data la può torre. È vero, che i Prencipi hanno dato qualche priuilegio, mà non l'hanno dato essi soli, hauendolo prima dato Dio stesso, & poi il suo Vicario, & questo non lo possano leuare i Prencipi secolari, come si è prouato con l'autorità di tutti li Dottori, che hanno scritto, etiãdio di quelli, che essi citano per se. Diranno, che si fondano nella consuetudine antichissima, che hanno i Signori Venetiani di giudicare, & punire li Ecclesiastici. Ma lasciando da parte se hanno consuetudine, ò non l'hanno, certo è che la consuetudine non basta per abrogare la legge Pontificia, se il Pontefice non ci consente: & noi sappiamo che il Sommo Pontefice non ci cõsente.

Diranno per vltimo, che si fondano ne'priuilegij dati alla Republica da molti Sommi Pontefici. A' quali si risponde, che chi li hà dati (se pure li hà dati) li può ritorre, & massime a quelli, che seruendosene male

meri-

meritano, che gli siano tolti. Oltre che come intendo da chi li hà veduti, quei priuilegij erano limitati à certi casi, certi luoghi, certe persone, & altre circonstanze, dalle quali si raccoglie, che non comprendono il caso presente. Et questo poco sia detto per accennare, che non solo li sette Dottori non hanno mai prouato, che il precetto del Papa sia ingiusto, mà che facilmente possano prouare quelli, che trattano de meritis causæ, che sia giustissimo. Mà rispondiamo alle proue, che adducano per la Propositione decimaottaua.

Primo dicano, che ogni vno è obligato à difendere il suo honore, & massime le persone publiche: & che al Prencipe di Venetia saria gran dishonore, se cedesse, & obedisse ad vn precetto ingiusto, & permettesse l'osseruãza di vn interdetto nullo. Et confermano questa ragione con l'essempio d'vn huomo priuato, al quale il Dottor Nauarro consigliò, che non osseruasse vna Scommunica nulla, in cap. cum contingat, de rescript. remed. 2. nu. 22. & 23. Rispondo, che prouino li sette Dottori, che il precetto del Papa sia ingiusto, & l'interdetto nullo, come prouò il Nauarro euidentemente, & con infinite eccettioni, che quella censura era nulla, & allora consiglino essi ancora, che non si osserui. Mà mentre non lo fanno, intendino, che sono causa di tutti li peccati, che si fanno contra la Maestà di Dio per il consiglio loro.

Secondo dicano, che vna Città, Regno, ò Populo, che riceue la Fede, & Religione Christiana, riceue insieme vna ragione, che l'essercitio del culto diuino, & il ministerio de' Sacramenti sia nel suo paese, nascendo come vn patto fra Dio, & il populo, che questo sia Dio del populo, & quello sia populo di Dio, & quello che per così solenne patto è stato dato da Dio non gli può esser leuato senza colpa. Et se de facto li sia leuato, si può difendere con forza, secondo il lume di natura.

Ri-

Rispondo, che tocca à loro à prouare, che l'essercitio della Religione, & il ministerio de sacramenti gli sia leuato senza colpa. & mentre non prouano; la presuntione è per il giudice. Et si come nel testamento vecchio se bene era patto solenne, frà Dio e'l populo; tuttauia quando gl'Hebrei offendeuano Iddio, massime con peccati publici, Iddio non voleua più i loro sacrifitij, ne le feste, nè gl'altri riti, & cerimonie sacre, come dice Isaia al primo cap. & Malachia similmente al primo. & venne à tanto, che li fece rouinare, & bruciare il tempio à ciò non potessero più sacrificare. Così quando il popolo Christiano offende la Maestà di Dio, non volendo obedire al suo Vicario, piace à Dio che si metta l'interdetto; & qualche volta cresce tanto l'ira di Dio, che permette, che il paese vada in mano de Turchi, ò Heretici, che rouinano le Chiese, & tolgano del tutto l'essercitio della religione. Et piacesse à Dio, che non hauessimo di questo tanti essempij, quanti habbiamo.

Terzo dicano, che nel riceuere la Religione nasce vn altro patto frà i Sacerdoti e'l popolo, che i Sacerdoti s'obligano à ministrare al populo le cose sacre, & il populo si obliga à mantenere i Sacerdoti, con i beni temporali. Et perche nel dominio di Venetia i populi hanno sodisfatto al debito loro con dare buone entrate à Sacerdoti, & anco à Religiosi, non possono questi senza ingiustitia mancare di ministrare le cose sacre. Et si come il Papa si lamentaria se i Venetiani volessero mandare via i Sacerdoti, & i Religiosi, ò che non volessero lasargli godere le loro entrate; così essi non hanno da tolerare, che se ne vadino, ò che non faccino il debito loro in dire le Messe, & celebrare i diuini offitij.

Rispondo, che questa ragione, come tutte le altre presuppone, che non ci sia stata colpa, per la quale si potesse giustamente porre nel dominio di Venetia l'interdetto perche essendoui colpa non si può dubitare della giustitia della

pena. Et si come molte volte il Pontefice, ò anco il Vescouo priua li Sacerdoti delle loro entrate, in tutto ò in parte, & non posſano dire di non poter eſsere priuati, perche gli ſi deono per le loro fatiche, & eſſi non mancano dal ſeruitio del populo: perche gli ſi riſponde, che non ſi priuano, perche non habbiano ſeruito al populo, ma per altri peccati commeſſi: così quando il Sommo Pontefice pone l'interdetto, in vn luogo, non poſsano pretendere i populi, che ciò non ſi poſsa fare, poiche loro non mancano di mantenere i Sacerdoti; perche gli ſi riſponde, che non ſi gli toglie l'eſſercitio de diuini offitij perche non habbiano ſodisfatto al ſouuenimento de Sacerdoti, ma in pena di altri peccati loro, ò del Prencipe, che li gouerna. In ſomma come ſi diſse nella prefatione queſti ſette Dottori hanno fallato nel meglio, che era non preſupporre, mà prouare l'ingiuſtitia notoria del precetto, & la nullità manifeſta dell'interdetto.

PROPOSITIONE DECIMANONA.

L'Interdetto è vna cenſura nuoua nella Chieſa, & che ſe non è adoperata con la debita diſcretione, è à deſtrutiione notabile di eſſa.

Riſpoſta.

DICONO i ſette Dottori, che l'interdetto è cenſura nuoua, & pure confeſsano, che era in vſo al tempo di Aleſsandro III. nel 1170. ſi che gli danno almeno 436 anni d'antichità, & non ſi dee chiamare nuoua vna coſa, che è durata più di 400 anni, maſsime che non è dubio, che l'interderto è più antico, perche Aleſsandro ne parla come di coſa vſitata, & cominciata molto prima cap. Non eſt vobis de ſponſalibus & matrim. & è da notare, che in

queſto

questo capitolo Papa Alessandro III. mette l'interdetto in Inghilterra, perche il Rè per certe contese, che haueua con i figlioli riteneua le Moglie d'essi suoi figliuoli. doue se hauesse hauuto il Rè questi sette Dottori per consiglieri haurebbe detto, che quella era cosa temporale, & che il Papa non poteua per questo interdire il Regno. ma allora ci era più semplicità, & più obedienza. Mà che diranno li sette Dottori, se gli mostriamo, che l'interdetto era in vso cento anni prima? chi non sà che Gregorio V I I. fu cento anni prima di Alessandro I I I. & che il suddetto Gregorio pose l'interdetto in Polonia, & vi durò tre anni? & non fù già Gregorio V I I. il primo autore di questa censura, perche si vede, che anco esso se ne serue come di cosa vsitata. l'essempio di sant'Agostino, che interdisse al Conte Bonifatio l'vso della Santissima communione, & à tutta la casa sua, che non fusse riceuuta all'altare la loro offerta, come si legge can. Miror 17.q.4.& nell'epistola di santo Agostino, al num. 185.se bene non proua l'vso dell'interdetto locale: proua nondimeno, che l'vso dell'interdetto personale era nella Chiesa già sono mille è ducento anni. Et se fù lecito à santo Basilio nel primo sermone de ieiunio, di prouare, che il digiuno è tanto antico, quanto è il Mondo, poiche il primo precetto dato da Dio all'huomo fù il digiuno, ò astinenza dell'albero della scienza del bene, & del male: sarà lecito anco à noi prouare, che l'interdetto è la prima pena data al peccato, quando Iddio interdisse alli primi parenti l'entrare nel Paradiso terrestre, che era figura della Chiesa; & il gusto dell'albero della vita, che significaua il santissimo Sacramento, & questo sia detto quanto alla prima parte della propositione.

Quanto alla seconda per prouare, che bisogna vsare l'interdetto con discretione, dimostrano prima li sette Dottori, che il rigore dell'interdetto fù temperato da Gregorio I X. Innocentio I I I. & Bonifacio V I I I. dipoi tornano à

metterli in disgratia del Rè Christianissimo, gli fà vna domanda ricercando quello, che farebbono, se venisse vn Papa simile à Bonifatio VIII. ò Giulio II. che volesse molestare con censure il Rè Henrico IIII. come Bonifatio molestò Filippo il Bello, & Giulio diede trauaglio à Lodouico XII. & fù domanda simile à quella, che fecero li Herodiani à Christo Signor Nostro, licet ne censum dari Cæsari an non ? A questa domanda, il P. Ricehomo nella sua Apologia al cap. 24. risponde con queste parole, Nous ferions, pour dire cecy en passant, ce que firent alors les bons ecclesiastiques, & bons Franzois auec le Roy Philippes le Bel, & Louys douzieme, qui defendans leurs droicts, ne quitterent iamais le respect du sainct siege. cioè, Noi faremo, per dire questo di passaggio, ciò che fecero allora li buoni Ecclesiastici, & buoni Francesi, con il Rè Filippo Bello, & Lodouico duodecimo, i quali defendendo le loro ragioni non mai lassorono il rispetto della santa Sedia. Hora io domando, doue è quello che voi dite, che Lodouico Ricehomo loda, & commenda il fatto del Rè Lodouico XII. doue è questa lode, & commendatione nelle sue parole ? non e' questa sua lode, ma vostra fintione. Similmente doue e' quello che voi dite, che propone quel fatto ad ogni Re' ad imitarlo ? ci e' pur vestigio di questo nelle parole di quel Religiosa? perche sete così arditi di calunniare il prossimo senza causa veruna ? & dou'e' quell'altro che voi aggiognete, che il suddetto Religioso dice, che li Giesuiti imitarebbono li Francesi sudditi di quel Re', quando alcun Papa volesse oppugnare il Regno di Francia? perche lassate quelle parole, i buoni Ecclesiastici, & i buoni Francesi ? io non sò vedere come poteua quel Religioso ad vna domanda così fastidiosa, & scriuendo all'istesso Re', rispondere con maggior prudenza, & circumspettione. Non disse, che saria dalla parte del Papa, per non offendere il Re', manco disse, che saria dalla parte del Re', per non offendere la propria con-

conscienza. Ne' disse, che faria quello, che allora fecero gl'Ecclesiastici, e' li Francesi: ma quello, che fecero, i buoni Ecclesiastici, & buoni Francesi; perche ben sapeua, che allora molti Ecclesiastici adulauano il Re', & l'obediuano, doue non bisognaua, ma vi erano ancora de buoni, che amauano il Re', mà non l'adulauano, ne' l'ingannauano, come ancor hoggi frà molti Ecclesiastici scordati dell'obligo, & della professione loro, non mancano delli buoni, vno de quali fù quel buon vecchio il Signor Cardinale di Verona, che amando teneramente la Republica, pure confessaua, che haueua il torto. dice dunque quel Religioso, che faria quello, che fecero li buoni, volendo inferire, che li buoni Ecclesiastici obedirono al Papa, come erano obligati, che altrimente non fariano stati buoni Ecclesiastici, & essi stessi, come buoni Francesi, diedero buon consiglio al suo Rè, che procurasse di accordarsi, con il suo Padre spirituale. & in questo modo difesero le ragioni del Rè senza lassar mai da banda la reuerenza della santa Sedia.

Hauendo già risposto alle propositioni di questi Dottori, mi resta solo di pregare i Lettori, & massime quelli, che gouernano la Serenissima Republica di Venetia, che considerando quanto importi questo negotio, non si contentino di leggere li scritti de loro Theologi, mà legghino ancora le nostre risposte, & deposto, per vn poco di tempo l'interessi proprij, vadino con la bilancia della ragione, illuminata dal lume della santa fede, essaminando, & ponderando le ragioni d'vna parte, & dell'altra. che forse Dio benedetto gli farà conoscere alcuna cosa, che hora non conoscano. Et sappiano, che la penitenza, che da Iddio à quei Prencipi, & populi, che vogliano i Dottori adulatori; & come dice santo Paulo, prurientes auribus, è che siano ingannati, & illusi con danno delli stati, & della vita. Il che si legge chiaro nel terzo libro delli Regi al cap. vltimo; doue si racconta, che il Rè d'Israel non voleua vdire li Profeti, che diceuano il

vero;

vero;mà quelli, che diceuano ciò, che esso desideraua. & Dio per castigarlo permesse, che quarãta falsi Profeti l'ingannassero predicendogli la vittoria da parte di Dio, & poi riuscì tutto'l contrario, perche l'essercito suo fù disfatto,& egli vcciso,onde perse in vn punto il Regno,è la vita. Non voglio applicare l'essempio à tempi nostri.ma ben supplico con ogni humiltà il Padre delle misericordie,che con occhio pietoso risguardi le presenti miserie, & non permetta,che si rallegrino del male de suoi fedeli, i nemici della fede.

Amen.

RISPOSTA

Alle oppositioni

DI FRA PAVLO SERVITA,

Contra la scrittura

DEL CARDINALE BELLARMINO.

FRATE Paulo Venetiano dell'ordine de Serui, essendosi preso à defendere certe considerationi di Gio. Gersone, & vna prefatione contumeliosa contro del Sommo Pontefice scandalosa,& heretica, di colui, che hà mandato in luce le sudette considerationi in lingua volgare, hà in più luoghi ripreso le mie risposte.Et perche,si come non è bene di fargli tanto honore di rispondere à tutte le sue parole, così non è anco bene,che le calunnie non siano almeno scoperte,& palesate al Mondo: però mi sono risoluto con somma breuità di andarle toccando quanto basti per farle conoscere.

Primieramente nel foglio 2. pag. seconda, riprende che io habbia detto, che le considerationi del Gersone ò non sono à proposito delle cose presente,ò contengono errori. Se ciò,dice egli,non è à proposito, perche l'autore se ne trauaglia tanto? perche tenta confutarle?sempre contradice la sua dottrina,mai mostra,che non faccia al caso.] Anzi hò dimostrato,che la prima,seconda,terza & altre conside-

 rationi

rationi non fanno al caso, perche nessuno le niega. & però non confuto queste, ma quelle, che fanno al caso, & contengono errori, come si vede nella mia scrittura.

Foglio 2. pag. 2. dice, che l'oppositioni mie suppongano cose, che dal contesto apparifcano false, come che Gersone scriuesse quelle considerationi in tempo di scisma.] Il Gersone nacque, secondo si raccoglie dal Tritemio de viris illustribus l'anno del Signore 1363. & lo scisma cominciò l'anno 1378. quando l'Antipapa Clemente VII. fù creato contro di Papa Vrbano VI. d'onde segue, che quando cominciò lo scisma, Gersone era di quindici anni, nel qual tempo non haueua cominciato à scriuere. Durò lo scisma più di cinquant'anni continui, sotto l'Antipapa Clemente VII. che visse anni xvj. & Benedetto XIII. che visse anni xxx. & Clemente VIII. che visse fin'alla sua depositione anni v. & così finì lo scisma l'anno del Signore 1429. ilqual tempo non passò la vita di Gersone, essendo che morse l'anno 1429. dunque Gersone tutto quello che scrisse, lo scrisse nel tempo dello scisma: & così non è falso quello, che io dico, che quelle considerationi siano scritte in tempo di scisma, mà è falso quello, che dice F. Paulo, che senza fondamento contradice.

Fol. 3. pag. 2. dice, che molto si marauiglia, che io non habbia numerato la libertà Ecclesiastica frà le sei sorte di libertà. Al che gli rispondo, che io non parlaua se non della libertà, che possano pretendere i Venetiani, & però dissi vna persona, ò vna Republica, cioè vna Republica, ò le persone particulari di quella. & non è dubio, che la libertà Ecclesiastica non si pretende dalla Republica di Venetia. Dico appresso, che se bene io non hò nominato espressamente la libertà Ecclebastica, perche non era necessario per la ragione già detta, nondimeno dico, che la libertà ecclesiastica si contiene nell'vltima sorte, cioè in quella di Principe assoluto, che non riconosce superiore, perche la libertà ecclesia-

clesiastica risiede principalmente nel Sommo Pontefice, & da lui deriua in tutti li Ecclesiastici,cioè Clerici, & Monaci.ne altro intendiamo per libertà ecclesiastica,se non l'immunità,& essentione, che hanno dal giogo della potestà seculare . & se bene alcune volte hanno creduto alcuni Principi secolari di poter giudicare li ecclesiastici,come sudditi loro,almeno nelle cose temporali,& hanno alcuni Imperatori de fatto procurato soggettarsi anco il Sommo Pontefice : nondimeno si è dichiarato , & confessato da tutti li Dottori Catholici,che il Papa e' Principe assoluto,& che non riconosce superiore in terra, non solo nelle cose Spirituali,mà ne anco nelle temporali, & che similmente gli altri ecclesiastici come membra di questo capo non riconoscono nessuno Principe secolare per legittimo superiore.

Fol. 4. dice, che molti Pontefici hanno errato ne i loro precetti,& anco in materia di fede,& però che non e' bene obedirgli se non limitatamente. Da questo si vede la riuerenza,che porta F.Paulo al capo della Chiesa,& come non gli basta calunniare vn Cardinale , mà gli piace ancora calunniare i Sommi Pontefici . Et pure poteua hauer letto ne i nostri libri,i quali non può negare di hauer visto, poiche li allega,che queste sue obiettioni sono tutte refutate insieme con molte altre apportate da lutherani.Veggasi il quarto libro de Pontifice dal capo ottauo,fin'al cap. 14.& si trouarà la difesa di tutti quei Pontefici, che i lutherani prima, & hora F. Paulo riprende, & se à F. Paulo non piaceua la difesa,douea confutarla,per mostrarsi anco più chiaramente nemico de Papi.

Fol. 5. pag. 2. dice, che io artificiosamente hò riuoltato le parole dell'interprete del Gersone; perche hauendo egli detto , che il Papa haueua scommunicato la Republica di Venetia : io dica che hà scommunicato li capi della Republica, & vuole , che con questo artifitio io voglia coprire vn'errore, che il Papa(come esso dice,)hà fatto in scommu-

nicare l'vniuersità douendosi secondo la dottrina de'Theologi,& Canonisti scommunicare le persone particolari.

Rispondo, che io non mi sono pure imaginato vn tale artifitio, non che vsatolo. Quando scrissi quella risposta: non haueua visto li breui Apostolici, de quali vno fù presentato il giorno di Natale,& l'altro alli 25.di Febraro, mà solo il Monitorio publicato alli 17.d'Aprile. & perche nel Monitorio si scommunica il Doge, & il Senato, che sono quelli, che gouernano la Republica, però dissi, che erano scommunicati li capi della Republica. Se nelli Breui si nomini il Doge,& la Republica,poco importa,perche il Papa istesso nel Monitorio hà dichiarato,che per nome di Republica intende il Senato,doue si sono fatte le leggi,che hanno dato occasione alla scommunica.Et se bene i Theologi, & Canonisti dicano, che non si dee scommunicare il collegio ò vero vniuersità, mà i particulari,per essere ciò prohibito nel cap.Romana de senten.excommun. in 6. Nondimeno il Papa non e' soggetto à questa legge, come ben nota Siluestro verbo excommunicatio primo nu. 10. & di più tanto Siluestro,quanto gl'altri Dottori insegnano, che ben si può scommunicare l'vniuersità, quando si limita in modo,che non venga ad includere, se non i colpeuoli. & così hà fatto il Sommo Pontefice nel Monitorio dicendo, che scommunica il Doge, & il Senato statutarij. doue per quella parola statutarij, dichiara,che non rinchiude nella scommunica se non quei Senatori, che sono colpeuoli hauendo concorso à fare quelli statuti.si che poteua F.Paulo astenersi da questa calunnia.

Fol.6. pag.1. riprende F.Paulo, che io habbia chiamato le leggi de Venetiani inique, & empie: con quali titoli non le chiama il Sommo Pontefice nel suo Monitorio ò breui,alquale però tocca secondo la mia dottrina, far giuditio delle leggi de Principi: & si marauiglia, che io non proui,che siano tali,cioe' inique & empie.

Rispon-

Rispondo, che F. Paulo non si ricorda delle parole del Monitorio,& però io glie le rammentarò.frà le altre cose dice sua Santità di quelle leggi. Cumque præmissa in aliquibus ecclesiarum iura,etiã ex cõtractibus initis ipsis Ecclesijs competentia auferant,& prætere in illis,& alijs Sedi Apostolicæ,ac nostræ auctoritati,& ecclesiarum iuribus, & personarum Ecclesiasticarum priuilegijs præiudicium inferant. cioè che quelle leggi in qualche parte tolgano le ragioni della Chiesa,che gli si deono per contratti fatti: & che in quelle & altre parti pregiudicano all'autorità della Sede Apostolica, alle ragioni delle chiese, & à priuilegij delle persone Ecclesiastiche. Per certo quella legge,che toglie la ragione d'altri,& pregiudica ad altri,merita nome d'iniqua; & quella, che toglie la ragione,non di persona profana,mà della Chiesa,che è casa propria di Dio, & pregiudica,non à qual si voglia persona,mà al Vicario di Dio, alle ragioni della casa di Dio, & à priuilegij de Ministri di Dio,ilche tutto ridonda in Dio, non è solamente iniqua, ma anco empia. dunque secondo le parole del Monitorio, conuiene à quelle leggi il titolo di inique,& empie. Ne solo il Pontefice dichiara,che sono inique, & empie, mà aggiugne,che sono pernitiose,& scandalose,dicendo, Ac ea omnia in ipsorum Ducis, & Senatus animarum perniciem, & scandalum plurimorum tendant. Dunque à torto F. Paulo mi nota di poca modestia,douendomi riprendere di troppa modestia, hauendo lassato di dare à quelle leggi titolo di scandalose,& pernitiose. Et che siano tali non tocca à me di prouarlo essattamente, ma tocca à voi di prouare il contrario, poiche sete accusatori. ma cosi di passaggio mi pare hauerlo prouato à bastanza quando hò detto, che hanno meritato, che li autori siano stati publicamente scommunicati dal supremo Giudice, che tiene il luogo di Dio in terra. & se questa autorità è di poca stima appresso di F. Paulo,& de suoi compagni,appresso di buoni Catholi-

ci

ci è di grandissimo momento.

Nell'istesso luogo, contende non esser vero quello, che io hò scritto, che santo Gregorio riprendesse aspramente vna legge di Mauritio Imperatore. & per mostrare, che non è vero recita molte parole dell'epist. 61. del 2. lib. nella quale santo Gregorio si chiama seruo indegno dell'Imperatore, & dice hauer obedito al suo comandamento in publicare quella legge. & conclude F. Paulo, che quella non fù aspra riprensione, ma vn'humile remostranza.

Rispondo, che F. Paulo dimostra essersi scordato della grammatica mentre s'ingolfa troppo nella politica, perche aspra, & humile non sono cose contrarie. se io hauessi detto, che santo Gregorio riprese superbamente, ò con arroganza l'Imperatore, haueria ragione à dire, che non fù superba nè arrogante riprensione, ma humile, & modesta: ma dicendo io che fù aspra cioè graue, acre, dispiaceuole, vehemente, non si può lamentare, perche può essere, che fusse insieme humile, & aspra, conueniente, & vehemente. Mà le parole dell'epistola di santo Gregorio dichiareranno se fù aspera ò nò. prima dice, Quam constitutionem, ego, fateor, Dominis meis, vehementer expaui, quia per eam cælorum via multis clauditur. come se dicesse, Vostra Maestà hà fatto vna legge, che non hò potuto leggere senza horrore, perche serra la via della salute à molte persone. Non è aspra riprensione dire all'Imperatore, che la sua legge è causa à molti dell'eterna perditione? & che il Pontefice non l'hà potuta leggere senza spauento? seguita poi santo Gregorio, & introduce Christo, che riprende l'Imperatore con rimprouerargli i benefitij, che da lui hà riceuuto, & l'ingratitudine con che lo paga. Respondebit Christus dicens, Ego te de Notario Comitem excubitorum, de Comite excubitorum Cæsarem, de Cęsare Imperatorem, nec solum hoc, sed etiā Patrem Imperatorum feci, sacerdotes meos tuæ manui commisi, & tu à meo seruitio milites tuos subtrahis? Nō e' aspra

ripren-

riprésione, ricordare all'Imperatore che di bassissima códitione era stato da Dio inalzato all'Imperio, & che per contracambio di tanto benefitio con publica legge impedisca i suoi soldati dal seruitio dell'istessoDio? Ne' si contenta santo Gregorio di tutto questo, ma aggiogne, che l'Imperatore vada cercando, che altro Prencipe habbia mai fatto simile legge; volendo inferire, che non la fece mai se non Giuliano Apostata nemico capitale di Christo, & de Christiani, come l'istesso santo Gregorio più chiaramente dice nell'epistola 64, laquale e' vna graue puntura, & aspra riprensione. finalmente li minaccia il giuditio vltimo, nel quale se bene tutti gli altri peccati gli fussero perdonati, dice, che questa legge bastarà à condannarlo. cum tremendus Iudex apparebit. si omnia peccata dimiserit, & solum hanc legem contra se dixerit esse prolatam, quæ rogo erit excusatio? Dalle cose dette si vede, che nell'epistola di santo Gregorio si contiene aspra riprensione, non semplice remostranza. A quello poi che F. Paulo si sforza di mostrare, che santo Gregorio si chiama seruo dell'Imperatore, & che gl'era soggetto, & l'obediua, diciamo che il medesimo si sforza di mostrare Giouanni Caluino heresiarcha, & apporta l'istesse parole della medesima epistola 61. del lib. 2. come si può vedere nella sua institutione lib. 4. cap. 11. nu. 12. Diciamo di più che non e' marauiglia, che santo Gregorio si chiami seruo dell'Imperatore, poiche si chiama seruo de serui di Dio: & Giouanni Diacono testifica nel lib. 4. cap. 58. della vita di santo Gregorio, che questo santissimo Pontefice tutti li Sacerdoti chiamaua fratelli, tutti li clerici figlioli, & tutti li laici signori suoi. & nondimeno non concedera manco F. Paulo, che santo Gregorio fusse suddito à tutti li laici: come anco santo Paulo chiama se stesso seruo de Corinthi 2. cor. 4, & nondimeno minaccia all'istessi Corinthi di castigarli con la verga come superiore 1. Cor. 4. Diciamo appresso, che Mauritio Imperatore tirannicamēte opprimeua

la

la chiesa & bisognaua à santo Gregorio, & à gl'altri eccle-siastici sopportare molte cose, & obedire , & esser soggetti de facto se bene de iure non erano.& questo lo dice l'istesso santo Gregorio nell'espositione del Salmo 101. che è vno de penitentiali,doue dichiarando quel verso, Tota die ex-probrabant mihi inimici mei, dice, concitauit enim aduer-sus Ecclesiam Dei non solum innumerabilem populi mul-titudinem,verum etiam,si phas est dicere regiam potestatē: nulla enim ratio sinit,vt inter Reges habeatur, qui destruit potius quam regat imperium.& poco di sotto, Contra ca-tholicam veritatem suæ furore tyrannidis efferatur. In tan-tum autem suæ temeritatem extendit vesaniæ,vt caput om nium ecclesiarum Romanam Ecclesiam sibi vindicet, & in Domina gentium terrenæ ius potestatis vsurpet. & più à basso,dichiarando il verso,Initio tu Domine terram funda-sti, dice così, Sunt etiam portæ inferi quædam potestates huius Mundi,quid enim Nero,quid Diocletianus,quid de-nique iste,qui hoc tempore Ecclesiam persequitur? nūquid non omnes portæ inferi? Onde l'istesso santo, quando per diuino giuditio Mauritio fù vcciso,insieme con la Moglie, & tutti li figlioli,scrisse à Leontia moglie del nuouo Impe-ratore. Quæ lingua loqui,quis animus cogitare sufficiat, quantus de serenitate vestri Imperij omnipotenti Deo gra-tias debeamus,quòd tam dura longi temporis pondera cer-uicibus nostris amota sunt?lib. 11.epist.44.indict.6.& nell'-epistola precedente scritta à Phoca nuouo Imperatore,dice remoto iugo tristitiæ ad libertatis tempora sub Imperiali be nignitatis vestræ pietate peruenimus.& nell'istessa epistola dice all'Imperatore,che non si marauigli se non troua nel-la corte l'Apostolico Nuntio, perche non si trouaua chi ci volesse andare mentre regnaua Mauritio. Da queste & si-mili parole può ciascheduno intendere, che quando santo Gregorio diceua, che Dio haueua sottoposto li suoi Sacer-doti a Mauritio,voleua dire,che haueua permesso, che gli

fusse-

fussero soggetti de facto, & che doueuano tolerare il giogo tirannico come haueuano tolerato gl'antichi quello di Nerone, & di Diocletiano, & che l'obedienza di Santo Gregorio à Mauritio era obediēza forzata, & non debita.

Fol. 7. Si volta F. Paulo contra la Decretale di Papa Innocentio III. dalla quale io haueuo citato il cap. Nouit, de iudic. per prouare, che il Papa può riprehdere i peccati mortali di tutti li Prencipi Christiani, & se non si correggano li può forzare con censure Ecclesiastiche ad obedire. & primieramente racconta molte historie di guerre frà li Regi di Frācia, e d'Inghilterra, per mostrare la sua eruditione, & far grande il volume: poi va cauillando la suddetta decretale mostrando che nō si può difendere se s'intenda così vniuersalmente come le parole suonano. alle quali cose io non rispondo, perche Innocezo III. è assai ben difeso dalla sua somma grandezza di autorità, di bontà, & di scienza, massime essendo la sua decretale nel corpo Canonico, onde non ne può dir male se non chi si vole dichiarare alieno dalla Santa Chiesa. A me tocca rispondere à quello che seguita oue dice, che io malamente hò raccolto dalla decretale d'Innocenzo, che il Papa possa riprendere i peccati di tutti li Prencipi del Mondo, perche se questo è vero, il Papa potria riprendere, & scommunicare il Rè de'Turchi, & de Persi. Et perche Innocenzo non dice tutti li huomini, mà tutti li Christiani, & non dice di tutto il Mondo. Onde io vengo ad hauere ampliato, & ristretto il senso della decretale: ristretto escludendo i priuati, & ampliato stendendola a'Prencipi non Christiani.

Rispondo, che io non hò ristretto il senso della decretale, perche non hò escluso i priuati, mà hò raccolto vna Propositione particulare da vna vniuersale: come quando vno dice, che tutti gl'animali hanno senso, si può raccorre, & prouare, che tutti gl'huomini hanno sen-

so,& non per questo si niega, che gl'altri animali habbiano senso: & cosi io hò prouato che il Papa può riprendere tutti li Prencipi, perche Innocenzo dice, che puo riprendere ciascuno ancorche sia Prencipe, ne hò negato, che possa riprendere i priuati. Similmente non hò ampliato il senso della decretale, perche se bene Innocenzo in vn luogo dice: Quemlibet Christianum, in vn'altro dice vniuersalmente, quemlibet, & aggiogne che non si deono eccettuare i Prencipi, & quando io dico Prencipi di tutto il Mondo, si hà da intendere, de'Principi capaci di censure. Et acciò vegga F. Paulo, che gli conuiene quella riprensione di Santo Paulo 1. Thimot. 6. Languens circa quæstiones, & pugnas verborum, consideri che le sue cauillationi potriano anco farsi contra gl'Apostoli, & Christo istesso. quando S. Paulo dice 2. Corin. 10. In captiuitatem redigentes omnem intellectum. F. Paolo potria dire questo, non esser vero, perche ancora gl'Angeli hanno l'intelletto, & non sono capaci di essere in quel modo impregionati. & quando l'istesso, nell'istesso luogo dice: In promptu habentes vlcisci omnem inobedientiam, F. Paulo potrià ridersene, dicendo, che non poteua Santo Paulo punire l'inobedienza dell'infedeli. & quando dice ad Rom. 1. Fides vestra annuntiatur in vniuerso mundo: F. Paolo potria contrastare con S. Paolo, & dire, che non era manco nota la fede de'Romani allora nella metà del Mondo. & quando Christo disse Marci vltimo: Prædicate Euangelium omni creaturæ, potria F. Paulo fare la sua consequenza, dunque haueuano gl'Apostoli à predicare alle bestie? a gl'alberi? alle pietre? a gl'elementi? si che queste sue argutie sono proprie de'sofisti vani, non di graui Theologi.

Fol. 9. Hauendo essaminata la decretale di Papa Innocẽzo III. se ne passa F. Paolo ad essaminare, ò per dir meglio calunniare quella di Bonifacio VIII. che comincia: Vnam sanctam, de maiorit. & obed. nel che mi rimetto à quan-

to ne ſcriuono i Canoniſti . ma poco appreſſo va calunniando le parole mie quando dice, che ſe bene i Prencipi aſſoluti non riconoſcono altro Prencipe ſuperiore temporale; tuttauia è forza che riconoſchino il capo della Chriſtianità: & và ſottilmente diſtinguendo le ſignificationi della parola, ſuperiore, & finalmente conclude con i Lutherani, che il ſenſo buono nel quale i Prencipi hanno da riconoſcere il Papa per ſuperiore è, che ſuperiore vol dire quello che inſegna la legge di Dio, miniſtra li Sacramenti, & vniuerſalmente indrizza alla ſalute. A queſta ſua dichiaratione riſpondo, che in queſto ſenſo non ſaria il Sommo Pōtefice altrimenti ſuperiore, ſe non come ſono i ſemplici Curati, che non hanno altra poteſtà, che di miniſtrare i Sacramenti, & inſegnare la parola di Dio; eccetto che il Papa potria più vniuerſalmente fare queſto offitio d'indrizzare alla ſalute. Se pure non voglia F. Paulo per quelle parole, vniuerſalmente indrizza alla ſalute, intendere la poteſtà coattiua che hà il Papa ſopra tutti li Chriſtiani, etiandio Prencipi aſſoluti nelle coſe ſpirituali, & anco nelle temporali, almeno per ordine alle ſpirituali. Nè occorre che mi diffonda in queſto luogo, hauēdone diffuſamente trattato nelle contrauerſie. Quanto poi al vocabulo Chriſtianità, dice F. Paulo, che per Chriſtianità ſi può intendere non ſolo la Chieſa Chriſtiana, ma li ſtati & Regni Chriſtiani, & gli pare ſia mal detto, che il Papa ſia capo delli ſtati, & Regni Chriſtiani. Ma ſe li Chriſtiani inquanto Chriſtiani ſono membra di Chriſto, certo propriamente, & come dicano li Theologi, formalmente Chriſto è capo della Chriſtianità, è capo de tutti li Chriſtiani, è capo delli ſtati, & Regni Chriſtiani: & perche il Papa è capo viſibile in luogo di Chriſto dell'iſteſſo corpo miſtico, ne ſeguita neceſſariamente, che ſia capo della Chriſtianità, di tutti li Chriſtiani, & delli ſtati & Regni Chriſtiani, & coſi Euſebio nel ſuo Chronico, che Santo Girolamo voltò in Latino,

no, chiama Santo Pietro primo Pontifice de'Christiani: non dice della Chiesa, ò della Chiesa Romana, mà assolutamente de'Christiani, il che è il medesimo, che della Christianità.

Fol. 10. Torna F. Paulo a cauillare le mie parole doue dico, che il Papa può mettere le mani nella potestà de' Principi secolari, & indrizzarli come buon Pastore quando abusano la potestà in danno dell'anime loro, ò de' populi, ò in pregiudicio della Christianità. Et dice, che da questa propositione ne segue, che nessuno sarà più Prencipe, se non il Papa, anzi, che non vi restarà alcun gouerno priuato. Paradosso certo degno di vn tanto Teologo. Perche se questo seguita dalle mie parole, seguita anco dalle parole d'Innocenzo nel cap. Nouit, de iudic. doue dice, che al Papa tocca la censura de' peccati, & che per questo può il Papa riprendere tutti li Christiani d'ogni peccato mortale. & similmente seguita dalle parole di Christo Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, corripe eum, &c. & si non audierit dic Ecclesiæ. Doue non si eccettua, nè sorte di persona, nè sorte di peccato, mà vniuersalmente la Chiesa, cioè il Prelato si fà giudice de' peccati, che vengano denuntiati al suo tribunale. Così bisognarà acciò non naschino gl'inconuenienti, che tragicamente racconta F. Paulo, cancellare dalle Decretali il cap. Nouit, & dall'Euangelio quella sentenza di Christo: anzi bisognarà pregare il Signor'Iddio, che non s'impacci de' peccati de gl'huomini, nè li voglia conoscere per riprenderli, perche altrimente non restarà nel Mondo nessun Prencipe, nè alcuno gouerno priuato. Non rispondo in particulare alle sue parole, perche non fò professione di essaminare tutti li suoi discorsi, & di queste cose nè sono pieni tutti li libri; & l'esperienza mostra, che in tante centinara d'anni che si è osseruata questa dottrina dell'Euangelio, & del cap. Nouit, de iudic. non sono mancati li Prencipi, nè anco li go-

uerni

uerni priuati: perchè la maggior parte de' peccati, che puniscono i Prencipi secolari, sono tanto chiari & noti, che non occorre ricorrere al giuditio del Prelato per la dichiaratione, se siano peccati ò nò: ma basta, che si proui il fatto, come homicidij, adulterij, furti, falsità, & simili.

Fol. 12. Dice F.Paulo, che io nel lib. de Clericis cap. 28. concl. 2. Se bene non dico espressamente, che li Clerici siano sudditi alli Prencipi seculari, tuttauia la mia ragione proua, che siano sudditi. Resto marauigliato non poco, che F.Paulo nel foglio precedente scriue, che io sia stato accusato in Francia, perche habbia scritto, che gli Ecclesiastici non sono soggetti ad altro superiore, che allo spirituale: & hora dice, che la mia ragione proua, che sono sudditi al Principe seculare. Ringratio Dio, che le mie opere sono stampate in Venetia, & il trattato dell'esentione delli Ecclesiastici è più pieno & copioso in quell'editione, che nelle prime. Iui si potrà vedere, che do ad ogni vno, cioè al Prencipe spirituale & temporale quello, che li conuiene. Percioche insegno, che il proprio giudice delli Ecclesiastici è il superiore spirituale, & da quello solo possano essere giudicati, quando sono rei. Tuttauia confesso, che deono al Principe temporale quella riuerenza, che comanda S.Pietro quando dice: Regem honorificate, & che deono riconoscerlo per Prencipe, & dire nelle publiche orationi, Pro Rege nostro: & obedire alle sue leggi temporali, quando non sono contrarie alle Ecclesiastiche, & starsene al suo giuditio nelle liti ciuili quando essi sono attori, & come tali ricorrino al foro de' Laici. Et questo istesso volse dire Lodouico Richeomo, che F.Paulo allega, nell'apologia sua al cap. 35. quando risponde all'obiettione fatta per conto del mio libro, & dice, che li Vescoui, Arciuescoui, & Cardinali di Francia confessano di essere sotto l'Imperio del Rè, cioè, che lo riueriscono come Rè, & pregauo Dio per lui, come per suo Rè, & gli obe-

disc ono

discono in quelle cose, che non repugnano allo stato loro: mà non confessano già, che possano esser giudicati da lui.

Fol. 12. Riprende F. Paulo quelle parole mie: la libertà di far male non è da Dio, mà dal demonio. & dice, che questa è vn'heresia; perche per la libertà di far male s'intende il libero arbitrio, il quale è naturale, & da Dio.

Hora quì mi bisogna dire, che F. Paulo non solo si è scordato della Grammatica per attendere alla politica, come dissi di sopra, mà si è scordato ancora della Teologia: perche se la libertà di far male è il libero arbitrio, Iddio, & i beati non haueranno libero arbitrio, poiche non hanno libertà di far male. Et pure hanno l'arbitrio non solo libero, mà liberissimo, come tutti li Teologi confessano. Dirà forsi F. Paulo, che parla del libero arbitrio de gli huomini solamente. Mà nè anco questo è vero, perche il poter far male è vna malattia, per dire così, & imperfettione del libero arbitrio, & non appartiene alla sostanza, ò essenza di lui, come insegna S. Tomaso q. 24. de Veritate art. 3. onde S. Agostino nel lib. de correp. & gratia cap. 12. dice: Prima libertas fuit posse non peccare: cioè la libertà prima con la quale fù creato Adamo, era di potere non peccare, mà l'vltima, che haueremo in Cielo, sarà molto maggiore di non poter peccare. Mà dico di più, che per libertà di far male in questo luogo, doue io stesso l'hò distinta dalla libertà naturale, & detto, che è l'istessa con la seruitù del peccato, non poteua nessuno intendere la libertà dell'arbitrio, se non chi volesse a posta peruertire le mie parole. Dunque libertà di far male in questo luogo è licenza di far male, come quando vn Padre troppo indulgente dà libertà al figliuolo di lassar la Chiesa, & la Schola, & andare alle barattarie, ò alle Meretrici; & non si può dire per questo, che gli dà il libero arbitrio: & come quando i Prencipi Lutherani dāno a' loro populi libertà di credere ciò che vogliano, & i Prencipi Catholici negano tal libertà: non

può

può dire F.Paulo, che i Prencipi Lutherani concedano a' populi il libero arbitrio, & i Catholici lo negano. Et che questa libertà di far male non sia da Dio è chiaro, perche se Dio desse libertà di far male, non punirebbe li peccatori, & pure dice S. Agostino Enchirid.cap. 25. Mortis supplicium comminatus fuerat homini si peccaret, sic eum muneráns libero arbitrio, vt regeret imperio, terreret exitio. Et la Scrittura santa Ecclesiastici cap. 15. dopo hauer detto, che l'huomo fù creato con il libero arbitrio, acciò F. Paulo non pensasse che il libero arbitrio era la licenza di far male, aggiogne: Deus nemini dedit spatium peccandi. Doue il Greco dice ἄνεσιν nemini dedit libertatem, siue licentiam peccandi: & il testo Latino significa il medesimo, che Dio non hà dato a nessuno tempo di peccare, cioè non hà dato tempo alcuno, nel quale ci sia licenza di far male. Et finalmente se la libertà di far male è vna cosa istessa cō la seruitù del peccato, come dice l'Apostolo ad Rom. 6. Chi può dire, che la libertà di far male sia da Dio, se nō voglia far Dio autore del peccato?

Fol. 12. pag. 2. Dice F. Paulo, che dottrina è del Card. Bellarmino, che gli Ecclesiastici nelle cause criminali sono esenti iure humano, & aggiogne poi vna consequenza mirabile, & è questa, se prima che gli Ecclesiastici fussero fatti esenti, non era peccato alli Prencipi castigare gli Ecclesiastici delinquenti, & hora è peccato dopo fatta la legge dell'esentione: dunque hanno difficultato la via del Cielo? adunque senza loro era più facile? adunque non è in edificatione?

Rispondo esser vero, che io hò scritto gli Ecclesiastici esser esenti iure humano, mà hò anco aggiunto, & diuino; che così vedrà chi vorrà leggere l'editione Veneta del 1599. doue non solo hò parlato conforme a' Concilij, che dicano iure diuino, & humano, mà mi sono forzato di ridurre a buon senso li Scrittori, che nel primo aspetto pa-

re,

re, che non ammettino l'esentione essere de iure diuino. La consequenza poi di F.Paulo è tale, che se fusse buona, bisognaria torre via tutti li precetti di santa Chiesa, anzi tutti li precetti diuini positiui, perche non è dubio, che prima che ci fussero quei precetti, non era peccato fare il contrario, & hora è peccato: onde segue, secondo la Logica di F.Paulo, che quei precetti hanno ristretta la via della salute, & nõ sono in ædificationem. Et questo è quello che predicano i Lutherani, che non si dee commandare la Quaresima, nè l'astinēza della carne il Venerdì, & Sabbato, nè la continentia a quelli, che sono in sacris, nè la clausura alle Monache, nè altra cosa, che sia d'obligo, per non ristringere la via della salute. Ma li buoni Catholici sanno benissimo, che simili precetti non sono impedimenti, ma scale per andare al Cielo, & di essi si può dire *Felix necessitas, quæ ad meliora compellit*. Perche oltre del merito dell'obedienza, aiutano grandemente all'osseruanza de' precetti naturali, che sono immutabili. Et quando egli domanda a che serue questa esentione? non a gli Ecclesiastici, che li fà più arditi: non alli offesi da loro, che machinano la vendetta: non al Prencipe, che li turbano il stato. Rispondo, che serue all'honor di Dio, & al rispetto, che si dee a' Ministri suoi. Nè per questo restano impuniti i malfattori, nè si dà occasione alli cattiui Ecclesiastici di far peggio, nè alli offesi di machinare vendetta, nè a' Prencipi, che gli si turbi lo stato: perche anco li superiori Ecclesiastici sanno, & vogliono punire i tristi, nè gli mancano ergastuli, & galere, & altre pene diuerse; & quando li scelerati meritano la morte, sanno degradarli, & darli in mano della potestà seculare.

Fol. 14. Hauendo io ripreso l'interprete di Gersone, perche habbia hauuto ardire di definire, che le cause della Scommunica fulminata dal Papa, siano ingiuste. F. Paulo ripiglia, & si sforza di mostrare, che quell'interprete non hà

hà definito questo,mà l'hà presupposto per la fama sparsa, & aggiogne,che io hò tralasciato vna parentesi, che seruiua per scusa dell'interprete, che è questa (il che non pare ragioneuole,ne credibile.)

Rispondo breuemente,che quell'interprete si finse la fama sparsa in Parigi,per hauere occasione di chiamare ingiuste le cause della scommunica come F. Paulo in questo stesso luogo finge vna fama sparsa in Venetia; che Demetrio Duca di Moscouia sia stato vcciso, perche per suggestione de Gesuiti si sia mosso à tentar molte cose contra l'instituti di quell'Imperio:ne per altro la finge, se non per trouare occasione di dir male de Gesuiti:perche altrimente poteua ben sapere,che Demetrio è stato vcciso (se pure questo sia vero, che sia vcciso) non per tentar niente contra l'instituti di quell'Imperio;mà perche li suoi aduersarij hanno fatto credere à Populi, che non sia quel Demetrio figliuolo del Gran Duca,per ilquale esso era reputato. Mà queste maledicenze,& altre simili glie le perdono, & prego Dio che glie le perdoni.Quanto alla parentesi,non può dire, che io l'habbia lassata à posta, perche hà potuto vedere, che io non hò poste tutte le sue parole,ma solo quelle,che mi pareuano degne di riprensione.Nè quella parentesi scusa punto l'interprete, anzi lo graua perche significa,che il fatto del Papa sia tanto fuora di ragione, che à pena sia credibile.

Fol.15.pag.2.doue io riprendo l'interprete di Gio.Gersone,che habbia detto,che il Concilio di Trento, hà prouisto in materia di scommunica, che li Prelati se ne seruino con molta consideratione, mà non hà prouisto di quello,che hanno da fare i laici, quando la scommunica è contra la forma prescritta da Christo.F.Paulo dice,che l'obiettione, che io fò contra quell'interprete in materia della sufficienza del Concilio,è simile à quella,che fanno gl'heretici moderni contra li catholici in materia della sufficie-

za delle scritture. Mà non sà quello, che si dice, perche quell'interprete si lamenta, che il Concilio insegna solo à Prelati l'offitio loro, & non insegna à laici, & così riprende il Concilio d'insufficienza. ma li catholici non si lamentano che nella scrittura manchi qualche cosa, nè l'accusano d'insufficienza. Poco dipoi m'insegna F. Paulo come si hà da interpretare il Concilio secondo il senso grammaticale; & che quelle parole del cõcilio, secvlari cuilibet magistratui, vogliono dire à qualsiuoglia secolare magistrato. & nõ come io hò voltato, à laici etiandio, constituti in magistrato. perche vol pure che sappiamo, che esso è compreso in quel luogo di santo Paulo di sopra citato, languens circa contentiones, & pugnas verborum. & quando dice, che il Concilio parla solo del Magistrato, & non de laici priuati; & che ordina, che il Magistrato, non comandi al Prelato, che non scommunichi, ò che reuochi la scommunica; ma non ordina, che non si resista con forza.

Rispondo, che il Concilio rende la ragione del suo ordine dicendo, Cum non ad seculares sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat; & da questa ragione si vede manifestamente, che l'intentione sua era, di ammaestrare tutti li secolari, così persone publiche, come priuate. & che prohibendo à Magistrati, che non giudicassero se la scommunica è fulminata bene, ò male; molto meno la giudicassero i priuati; & se non vole, che il Magistrato comandi al Prelato, che non fulmini la scommunica, ò che la reuochi: similmente vole, che nè il Magistrato, nè i priuati impediscano, che non si publichi, & massime con violenza.

Fol. 17. pag. 2. Hauendo io detto, che Gersone fu huomo di molta scienza, & pietà, mà nondimeno con alcuni altri, per l'infelicità de' tempi, & per desiderio di rimediare al scisma per mezo del Concilio, era caduto in errori contrarij alla scrittura, intorno alla potestà del Sommo Pontefice. Esclama F. Paulo essere con qualche nota del-

la prouidenza diuina il dire, che habbia lassato cadere in errore manifesto, & contrario alle diuine scritture vn secolo mosso di zelo pietoso di ridurre la sãta Chiesa in vnità: gl'huomini di molta scienza, & pietà non gli lassa cadere in tali errori.]

Et io rispondo, che nessuno dice, che vn secolo sia stato dalla diuina prouidenza lassato cadere in errore: ma alcuni pochi di quel secolo. onde F. Paulo suppone & impone il falso, anzi in quell'istesso secolo erano molti dotti di non minor scienza, & pietà, che difendeuano la potestà, & autorità della Sedia Apostolica, come conueniua. che poi tal volta huomini di scienza, & pietà caschino in errori, ne fa testimonio cō il caso suo Tertulliano, ne fà testimonio Origene, che nessuno può negare, che non fussero di molta scienza, & pietà, & che non cadessero in moltissimi errori; mà questi furono al fine heretici. Tanto peggiore fu la loro caduta. Che diremo di santo Cipriano, che fù di molta scienza, & pietà, & non fù mai heretico, & pure fù lassato cadere in errore grauissimo intorno al battesimo? Molti simili essempij potrei raccontare, se non procurassi di essere altro tanto breue, quanto F. Paulo d'esser verboso.

Fol. 18. pag. 2. dice F. Paulo che vn numero picciolissimo di persone, che chi ben considerarà nō arriuano al numero di mille, gode la quarta parte delli beni del stato di Venetia, che contiene quattro milioni di persone. Questa grande essaggeratione da vna banda, & grande diminutione dall'altra, pare essorbitante à quelli, che sono pratichi delle cose di Venetia; perche non può essere vero, che siano meno di mille quelli Ecclesiastici, che viuono di entrate della Chiesa se pure F. Paulo non parli se non delli capi dell'Ecclesiastici, come Vescoui, & Abbati. mà allora bisognaua ancora nel numero de secolari non mettere se non i capi, & non sariano quattro milioni, ma molto meno. mà dee cōsiderar anco F. Paulo che de beni della Chiesa se ne

M 2 fà

sa parte à molti poueri secolari, à molti parenti secolari, à all'istesso Principe, al quale si concedano da Sommi Pontefici molte volte le decime. finalmente dee considerare che se in mille dugento anni gli Ecclesiastici hanno à pena acquistato la quarta parte de'beni della Republica: ci vogliono altri mille dugento per acquistare vn'altro quarto; & supposto che il Mondo non durarà tanto, essendo, che nouissima hora est, vano timore hanno quelli che temono di perdere il tutto, se il Senato non prouede con le sue leggi.

Fol. 19. si forza F. Paulo con longhissimo discorso dimostrare, che l'interprete di Gersone, hà allegato in buon senso contra quelli, che temano le scommuniche ingiuste, & nulle, quel versetto del Salmo: Illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. & per consequenza, che io l'hò ripreso à torto, dicendo che si è seruito male di detta scrittura. Mà F. Paulo non hà inteso, ò non hà voluto intendere la forza della mia obiettione. Io non mi son fondato principalmēte nell'espositione, che ho dato à quelle parole, che ben sapeuo, che vi erano altre espositioni similmente buone, mà mi son fondato nell'oppositione di queste parole à quelle, che precedano nell'istesso Salmo: Non est timor Dei ante oculos eorum; & hò detto, che quelli sono ripresi nel Salmo dallo Spirito santo, che non temano Iddio, il quale per essere omnipotēte, & giustissimo è dignissimo di esser temuto, & nondimeno temano cose molto leggieri, & indegne di essere temute. In conformità di questo disse il Saluatore: Ne terreamini ab his, qui occidūt corpus, & post hæc nō habent amplius quid faciant: ostendam autem vobis quem timeatis, timete eum, qui postquam occiderit, potestatem habet mittere in gehennam, ita dico vobis, hunc timete. Luc. 12. & l'Apostolo il confirmò dicendo: Horrendum est incidere in manus Dei viuentis. Heb. 10. Supposto questo, che è verissimo, cō ragione hò ripreso quell'autore

in-

incognito, che si serue d'vna scrittura, che insegna temere Dio, per insegnare à non temere le scommuniche del Vicario di Dio, il che non è altro, che nõ temere Dio. perche se bene si può temere la scommunica, quando è nulla notoriamente, nondimeno questo è vn caso raro, & per ordinario la scommunica si hà da temere, perche ò è giusta, ò è ingiusta, mà valida, ò è nulla, mà non è notoria la nullità, & in tutti questi casi si hà da temere. Et credo, che chi potesse penetrare i petti di molti Venetiani, & dell'istesso F. Paulo, vederebbe quiui, che non sono securi, se la sentenza della scommunica presente sia giusta ò ingiusta, valida, ò inualida, quantunque esteriormente mostrino di tenerla per ingiusta, & nulla: & però sono obligati à temerla, & temendola, non trepidarent, vbi non est timor, sed esset timor Dei ante oculos eorum.

Fol. 20. Riprende F. Paulo, che io habbia citato quelle parole: Qui vos audit, me audit, Luc. 10. in sẽso alienissimo anzi contrario, perche non si parla in quel luogo dell'obedienza, che si deue alli Vicarij di Christo, come io l'hò intese, mà dell'vdire le parole di Dio da'Predicatori. Mà per questa volta ci darà F. Paulo licenza, che crediamo più à santo Cipriano, à santo Basilio, & sãto Bernardo, che à lui. Santo Cipriano nell'epist. 10. del 4. lib. dice: Christus dicit ad Apostolos, ac per hoc ad omnes Præpositos, qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt, Qui vos audit, me audit, &c. santo Basilio nelle constitutioni monastiche al cap. 22. & santo Bernardo, nel lib. de præcepto, & dispensatione, in questa sentenza del Signore fondano la perfettione dell'obedienza a'proprij Prelati, come ministri di Christo. Et quello che il Saluatore aggiogne: Qui vos spernit me spernit; conferma, che quiui si parli dell'obedienza, & disobedienza; perche propriamente l'inobedienza consiste nel dispregio di quello, che si comanda, ò di quello, che comanda.

Fol.

Fol. 21. procura F. Paulo scusare quello interprete di Gersone, perche si sia seruito di quelle parole di santo Pau lo, confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaremo lo scudo della fede, per opporlo à fulmini indiscreti, &c. doue le parole dette da santo Paulo contra del Demonio, volta quel temerario contra del Vicario di Dio. & poi nel foglio seguente rispõde ad vna dimanda, che io haueua fatta, dicendo, quale è quella fede, che insegna resistere al Vicario di Dio? & dice, la fede del Signor Cardinale Bellarminio. Arguta risposta, ma vana, perche io domandaua de precetti della fede diuina, & esso risponde dell'humana, & chiaramente mentisce portando vn luogo, che non fà à proposito, come già si è dimostrato nella risposta alli sette Theologi. perche in quel luogo non si parla di resistenza ad vna sentenza giudiciaria, mà di resistenza alla forza, che si vsasse de fatto, estragiuditialmente.

Fol. 22. Risponde F. Paulo à due luoghi, obedite præpositis vestris, Hebr. 13. & si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Matth. 18. i quali erano stati da me allegati di passaggio per mostrare, che si hà da obedire al Papa, & si hà da temere la sua scommunica. Al primo luogo dice, che non parla del Papa specialmente, mà di tutti li Vescoui, & Curati. come se non fusse ottimo argumento, santo Paulo comanda che si obedisca a tutti li prepositi, dunque comãda che si obedisca al Papa, che è preposito di tutti li prepositi della Chiesa. Aggiogne, che bisogna leggere tutto quel luogo, perche seguita, ipsi enim peruigilant tamquam rationem pro animabus vestris redituri, ò come dice il Greco, pche vigilano sopra le anime vostre, come per renderne ragione. & conclude F. Paulo in quanto li prepositi vigilano sopra le anime, conuiene obedirgli; che è come se dicesse, bisogna vbedirgli nelle cose spirituali, che appartengono alla salute dell'anima. Et con que-

questo mantello F. Paulo ristrenge talmente l'obedienza de Prelati, che la riduce à niente. Il contratto è cosa corporale dunque non potrà il Prelato comandare, che non si faccia, se non con tali conditioni, che non sia vsurario. il mangiar carne, ò pesce, è cosa corporale, dunque non potrà comandare, che non si mangi carne il Venerdì, & il Sabbato. Il far legge di cose ciuili, non è cosa spirituale: dunque se vna legge sia pernitiosa alle anime, non potrà il Prelato comandare, che non si osserui. & così potrà dire della maggior parte de precetti, perche quasi tutti si fondano in attioni, che non sono spirituali, mà corporali. Quanto all'altro luogo, dice F. Paulo, che per la Chiesa non s'intende il Papa, perche secondo la lettione, che si è letta molti anni nella Chiesa alla messa la feria 3. post primā Dominicā Quadragesimæ, si conteneuano queste parole, Respiciens Iesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro, si peccauerit in te, &c. onde quel dic Ecclesiæ fù comandato à Pietro, & però quello, che seguita, si Ecclesiam non audierit, non può significare, se non vdirà Pietro. oltre che è vn senso molto estorto, che per nome di Chiesa s'intenda vna persona sola. & quando ancora per nome di Chiesa s'intēdesse il Prelato, nessuno autore dice, che s'intenda in specie del Papa. & però è sofisma da vna parola di varij significati trarne argumento ristretto ad vn significato.

Rispondo, che per il nome di Chiesa s'intende il Prelato della Chiesa come ne insegna santo Gio. Chrisostomo nella dichiaratione di questo luogo, & Innocentio III. nel cap. Nouit de Iudic. & lo mostra l'esperienza, perche tutte le denuntie si fanno al Prelato per ordinario. & quando bene il nome di Chiesa potesse significare, così il Prelato, come la congregatione di più persone, non è sofisma, ma argomento dall'vniuersale al particolare, & se bene, secondo la lettera non s'intende per il nome della Chiesa il Papa in specie, basta che s'intenda in genere, & sempre è vero, che chi

chi non obedisce al Papa, dee da noi essere tenuto come ethnico,& publicano. Nè è inconueniente, che Pietro, ò il successor di Pietro, quando hà fatto la correttione da solo à solo,& poi in presenza di testimonij, alla fine denuntij à se stesso, come capo della Chiesa, il delitto,& lo giudichi, & punischi in publico giuditio. Mà di questo,& simili argumenti presi da Gio. Gersone habbiamo scritto assai nel 2. lib. de authoritate conciliorum.

PRIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 23. pag. 2. Hauendo io ammessa per vera la prima,& seconda cõsideratione del Gersone, & solo ripreso l'interprete, che habbia voltata la parola latina interpretatiue, in quella Italiana apparentemente. F. Paulo, che si è risoluto di riplicare ad ogni minima cosa và assottigliando l'ingegno & dice, che in qualche buon senzo la parola interpretatiue, si può voltare, apparentemente, & dà per essempio, chi dicesse, il non salutare interpretatiue è vn sprezzo. cioè pare vn sprezzo. Mà s'inganna perche il non salutare in se stesso è vn sprezzo essendo solito frà gl'huomini ciuili,& amici salutarsi. mà non è sprezzo espresso, non dicendosi villania, nè facendosi atto scortese positiuo:& però si dice sprezzo tacito, ò interpretatiuo: come ancò il tacere si dice vn consenso interpretatiuo, non che non sia vero, mà perche non è espresso. Et perche F. Paulo allega le parole formali del Gersone, che sono queste & hoc modo reperitur contemptus in omni peccato præsertim mortali, directe, vel indirecte, vere vel interpretatiue: mi ha scoperto due altri errori, vno del Gersone, & l'altro dell'interprete, i quali non haueuo osseruato. perche non andauo cosi curiosamente cercando cose da riprendere, come fà hora F. Paulo. errore di Gersone è perche contrapone l'in-

ter-

terpretatiuo al vero, essendo che al vero si oppone il falso, ò'l finto, ò l'apparente, non l'interpretatiuo, che sempre è vero, se l'interpretatione è vera: l'altro errore e' dell'interprete, ilquale hà detto, che il dispregio delle chiaui e' in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente: & pure Gersone mette quattro modi, non tre solamente. Ecco il guadagno, che hà fatto la sottigliezza di questo Theologo che per scusare vn'errore, ne hà fatto manifestare due altri.

TERZA CONSIDERATIONE.

Fol. 24. si sforza F. Paulo di scusare quelle parole, che scrisse Gersone nella terza consideratione, ogn'vno, che pecca mortalmente, e' scommunicato da Dio. & và prouãdo, che ciò sia detto propriamente, perche la scommunica e' vna priuatione di communione, & ogni peccatore e' priuato dalla communione interiore con Dio. & allega santo Agostino, che vsò di dire, Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit. & Gratiano, che 11. q. 3. can. Non solum, dice, adulter apud Deum iam excommunicatus fuerat, & santo Paulo dice, cupiebam anathema esse pro fratribus meis. Mà non s'accorge, che non parla à proposito: perche io solo hò detto, che Gersone hà parlato impropriamente, mentre tratta della censura chiamata scommunica, & dice, che il peccatore non merita d'essere scõmunicato sempre dalla Chiesa, mà si bene da Dio, perche ogn'vno, che pecca mortalmente e' scommunicato da Dio. Santo Agostino, & santo Paulo non ragionano della scommunica, che e' censura Ecclesiastica, mà semplicemente vsano quella parola, & si può dire, che l'vsano in senso metaforico. Anzi santo Agostino lib. 11. de Genesi ad literam cap. 40. non dice, excommunicatus, sed tamquam excommunicatus. & da la ragione, perche la scommunica priua dal-

la communione de Sacramenti, & Adamo fù priuato del legno della vita, che era come vn sacramento visibile del inuisibile sapienza. Del Gratiano non hò paura di dire, che hà parlato impropriamente, poiche la glosa istessa lo riprēde, che non habbia ben'inteso quel can. Non solum, & altri, che allega in quel luogo. mà Gersone parlando della scommunica, che è censura, non poteua dire, se non impropriamente, & cō pericolo di fare errare i semplici, che ogni vno che pecca mortalmente è scommunicato da Dio. Ne manco è vero, che la parola, scommunica, sia nome generico, & significhi ogni priuatione di communione. perche questa è voce Ecclesiastica, & propriamente è stata trouata, & accettata per significare vna specie di censura, & si difinisce communemente da tutti, censura Ecclesiastica, che priua de sacramenti, suffragij publici, & comercio de fedeli. Mà io voglio vscire di questa contesa di parole, che come dice santo Paulo produce inuidie, contentioni, & altri mali.

QVARTA CONSIDERATIONE.

Fol. 25. Intorno alla quarta consideratione di Gersone laquale è che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui, quando non obedisce à quello che manifestamente, & notoriamente abusa la potestà delle chiaui; Haueuo auisato, che se bene la dottrina è vera, tuttauia può essere, che l'intētione dell'interprete sia velenosa. Qui F. Paulo tragicamente grida; che questo e' vn combattere con l'ombre, & contra la charità, & contra santo Paulo, che dice, Charitas non cogitat malum. Et io rispondo; che non ho detto, che sia intentione velenosa, mà che può essere che sia, & però conuiene guardarsi. & non mi pento hauerlo detto, perche doue si comincia à dispregiare la sentenza del Vicario di Christo, & i Theologi seducano il popolo con dire,

che

che quelle sentenze sono ingiuste,& nulle,deue essere molto suspetto vno, che in tal luogo & tempo caua fuora dottrina tale,quale e' questa diGersone,& la traduce in lingua populare.si come doue si comincia à credere,'che sia lecito à preti,& frati pigliar moglie;& mangiar carne il Venerdì,& Sabbato,nõ può essere se non molto sospetto, vno che reciti al populo le parole di santo Paulo oue riprende,prohibentes nubere,& abstinere à cibis, quos Deus creauit, & pure questa dottrina di S. Paulo e' verissima, & santissima.

QVINTA CONSIDERATIONE.

Fol.25.pag.2. F. Paulo falsifica le mie parole', & poi refuta quello,che io non dico,& approua nõvolendo quello che dico.Oppone(così parla di me) che la dottrina di Gersone pare poco secura,& meno fondata, perche secondo le circonstantie può essere, che hora pecchi più il Prelato in abusare la potestà,& hora il suddito in non obedire. Et poi per ributtare questa obiettione,và discorrendo & prouando, che quando si fà cõparationi de due peccati per cercare il maggiore,non si fà ex circumstantijs,mà solo ex genere. Et che altro ho detto io?non ti accorgi, che ho detto l'istesso ? non vedi, che il desiderio di dir male ti accieca ? Non hò detto,che la dottrina di Gersone sia poco sicura, perche secondo le circonstanze &c. ma perche,lassando le comparationi, che possano variarsi secondo le varie circonstantie, onde può essere che hora pecchi più &c. se io lasso e' non considero queste comparationi ex circunstantijs,& solo considero la comparatione, ex genere suo, perchè m'imponi il falso,& ti affatichi in vano?Dici,che io nõ hò auertito le parole di Gersone, che non hauerei fatta quell'obiettione, & io dico, che tu non hai auertito le parole mie, che al sicuro non l'haueresti riprese.

Fol.26. hauendo io detto,che assolutamente e' maggior

peccato nel suddito non obedire al Prelato, che non e' al Prelato abusare la potestà. F.Paulo secondo il solito suo si oppone, & si sforza rispondere alle mie ragioni: mà in tal modo, che mi pare più tosto vn discepolo di Luthero, che vn frate dell'ordine de Serui. Et credo mi si possa dare qual che poco di fede, hauendo io consumato gran parte de miei anni in riuoltare i libri de Lutherani per confutarli. Addussi per me questa ragione, chi vsa male della potestà, offende vn huomo suo suddito, chi non vuole obedire al prelato, che giustamente comanda, offende la maestà di Dio nel suo Vicario. & prouai questa seconda parte con le parole di Christo, qui vos spernit, me spernit Luc. 10. & con quelle di santo Paulo, qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. 1. Thessal. 4. & con quelle di Samuele, quasi scelus idololatriæ est nolle acquiescere. Alla prima autorità risponde, già hò detto disopra, che s'intende della predica: Et io replico, che di sopra hò mostrato con authorità di santo Cipriano, di santo Basilio, & di santo Bernardo, che s'intende dell'obedienza, che si deue à Prelati. & è proprio de Lutherani tutto quello, che si dice dell'autorità de Prelati ridurlo alla potestà di predicare la parola di Dio. Aggiugne F.Paulo, che e' scritto nell'Euangelio, quamdiu non fecistis vni de minoribus his, nec mihi fecistis. onde si come l'ingiuria, che si fà dal suddito al Prelato, ridonda in Christo, così quella, che fà il Prelato al suddito ridonda in Christo.

Rispondo, che e' vero, ma si come e' minor l'ingiuria, che si fà al membro, che non e' quella, che si fà al capo, cosi e' minore quella che fà il Prelato al suddito, che e' membro del corpo mistico, & in lui, come in vn suo membro riceue Christo l'ingiuria: che non e' quella, che fà il suddito al Prelato, che rappresenta Christo come capo, & in lui riceue Christo l'ingiuria, come se fusse fatta à se stesso, come capo. Alla seconda autorità, che e' di santo Paulo. risponde

F.Paulo,

F. Paulo, che l'Apostolo non parla de suoi proprij comandamenti, mà di quelli di Dio, che in quell'epistola haueua ricordato à Thessalonicēsi: & però dice, qui hæc spernit, nō hominem spernit, sed Deum. Mà noi diciamo, che non solo parla di quelli, mà delli suoi proprij ancora, che gli haueua dati à bocca, quando era trà loro. perche se gli hauesse dato solo i comandamenti di Dio, non occorreua dire, qui hæc spernit, non hominē spernit sed Deū, perche sarebbe stato chiaro senza dirlo: come quando il trombetta pronuncia il bando da parte del Magistrato, non occorre che dica, chi non obedirà, non farà ingiuria à me, mà al Magistrato. & il medesimo si raccoglie dalla ragione, che l'Apostolo apporta dicendo, qui dedit nobis Spiritum suum sanctum. cioe', chi spregia li miei comandamenti, non sprègia vn huomo, mà Dio, dal quale habbiamo la potestà spirituale, & del quale siamo Ministri. & che per il Spirito santo si possa intendere la potestà spirituale si raccoglie da quelle parole del Signore, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis. Io. 20. Onde santo Anselmo esponendo il 4. capitolo della prima epistola à Tessalonicensi dice, Erant inter Tesalonicenses nonnulli in supradictis vitijs manentes, & Apostoli verba spernentes: propter quos ita loquitur, ostendens quia contemptus Apostolicorum præceptorum in Deum potius refunderetur quàm in Apostolum. Aggiogne F. Faulo, Mà certo pareggiare alcuno di questo secolo à santo Paulo, & vn decreto di qual si voglia persona ad vna scrittura canonica, non sò quanto parerà ragioneuole alle pie conscienze.

Rispondo, che F. Paulo equiuoca, mentre confonde la verità della scrittura, con la potestà di comandare. Non pareggiamo le scritture del Papa con quelle di santo Paulo, perche sappiamo, che quelle di santo Paulo sono canoniche, & diuine, & propriamente parole di Dio: mà pareggiamo la potestà di comandare, & l'autorità di Prelato Ecclesia-

clefiastico; & diciamo, che il Papa non hà minor autorità, & potestà di santo Paulo, anzi maggiore, perche santo Paulo era inferiore à santo Pietro, & il Papa come successore di santo Pietro non hà superiore in terra. & si come, chi sprezzaua santo Paulo, come Prelato, sprezzaua Iddio, così chi sprezza il Papa, sprezza Iddio. Alla terza autorità presa dal primo libro de Regi, risponde F. Paulo, che in quel luogo si tratta dell'obedienza, che si deue à Dio. perche Dio per il suo Profeta haueua comandato à Saule Rè. Et quiui similmente esclama F. Paulo, che habbiamo ardire di agguagliare l'obedienza de Prelati à quella di Dio.

Rispondo, che se bene in quel luogo si parla dell'obedienza, che si deue à Dio, nondimeno da quel luogo hanno raccolto i santi l'eccellenza dell'obedienza, che si deue à Prelati che tengano il luogo di Dio. onde santo Bernardo nel lib. de præcep. & dispen. dice, siue Deus, siue homo vicarius Dei mandatum quodcunque tradiderit, pari profecto obsequendum est cura, pari reuerentia deferendum vbi tamen Deo contraria non præcipit homo. & l'istesso santo Bernardo non solo in questo libro, mà anco nel 3. serm. de Resurrect. Domini, & nel serm. 33. sopra la Cantica allega più volte le parole di Samuele, per prouare la grandezza del peccato di quelli, che non vogliono obedire à loro Prelati. & l'istesso fà santo Gregorio mentre dichiara queste parole di Samuele nel 6. lib. sopra il primo libro de Regi. & santo Thomaso nella 2. 2. q. 104. & 105. si che se F. Paulo nõ può sopportare; che si dica, che il dispregiare Dio nel suo Vicario, è vna sorte ò vn peccato d'Idolatria, non si lamenti di me, mà di santo Gregorio, di santo Bernardo, & di santo Thomaso, da quali io hò imparato. che poi quasi scelus idololatriæ, non voglia dire vna sorte d'Idolatria, me ne remetto al Calepino di F. Paulo, perche io non hò voluto interpretare le parole: mà riferire il senso. & non credo, che sia gran differentia frà vna sorte d'idola-

tria,

tria,& quasi vn peccato d'idolatria . Finalmente F. Paulo aggiogne questa ragione, I peccati tanto sono maggiori, quanto è maggiore il bene,che tolgano secondo santo Tomaso 2.2.q.150.ar.3.& 154.art.3. l'inobedienza toglie vn bene particolare, cioè la virtù dell'obedienza in quello,che non obedisce;& l'abuso della potestà toglie vn bene vniuersale,che è il buon gouerno della Chiesa, che è molto maggiore : & di più di maggior scandalo è vn'abuso di potestà,che cento inobedienze.& la persona del superiore, come più eminente hà maggior obligo di fare il debito suo.

Rispondo,che F.Paulo non è buono misuratore de peccati, perche quando si parla della disobedienza,considera il male del soggetto, non dell'oggetto; quando si parla dell'abuso della potestà,considera il male dell'oggetto, nō del soggetto . Mà se vogliamo misurare con vgualità, & giustitia, trouaremo, che la disobedienza, toglie il bene dell'obedienza nel suddito, & la potestà nel superiore, & così impedisce il gouerno: l'abuso della potestà toglie il bene della giustitia nel superiore, & il buon gouerno nel suddito. & certo maggior male è torre il gouerno, che il buon gouerno,& così è più graue peccato la disobedienza che l'abuso della potestà. & si come è di più scandalo vn'abuso di potestà vniuersale, che cento disobedienze particulari:così è di più scandalo vna disobedienza vniuersale,come quando tutto vn populo, ò vna Republica è disobediente al suo Pastore, che cento abusi di potestà verso particolari. & se bene Il Prelato per la dignità della persona hà maggior'obligo di fare il debito suo; & così, il suo peccato è più graue per la circonstanza della persona:nondimeno il suddito hà più obligo a non disprezzare il superiore,che è in luogo di Dio; & Dio istesso dice, 1.Regum 8. non te spreuerunt,sed me.& così il peccato del suddito è assolutamente più graue. si come il Padre è più obligato

a non

a' non peccare per la maturita' de gl'anni, che non sono i figliuoli,nondimeno i figliuoli sono più obligati a' riuerire, & honorare il padre,& questo secondo obligo prepondera al primo in tanto grado, che se il Padre dia molte bastonate ingiustamente al figlio,si stima senza comparatione minor peccato, che se il figlio dia vn solo schiaffo al Padre.

Fol.28.pag.2. F.Paulo volendo prouare,che l'essempio di santo Paulo,che fece resistenza in faccia a' santo Pietro, sia portato bene dall'interprete di Gersone a' proposito delle presenti controuersie, allega il Card. Gaetano tract. de potestate Papæ,& concil.cap.27. ilquale dice essere citato dal Cardinale Bellarmino nel 2.lib.de Pontif.cap. 29. Ma' nõ ha' ben letto ne il Gaetano,ne il Bellarmino:perche il Bellarmino non si serue dell'essempio di santo Paulo: & il Gaetano cita l'essempio di santo Paulo, che fece riprendere Archippo; ma della riprensione di santo Pietro non dice niente.Et perche io riprendendo questo essempio allegato da Gersone haueuo detto, che quella resistenza di santo Paulo non fù in materia di comandamento:ma di vna certa osseruanza.F.Paulo,che in ogni cosa essercita lo spiritto di contradittione, replica, che se bene non fù comandamento espresso. almeno fu comandamento tacito, à tutti li presenti in quel luogo,al qual comandamento molti obedirono, come dice santo Paulo, & simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi, ita vt & Barnabas induceretur in illam similationem: ma santo Paulo fece resistenza à quello comãdamento. Rispondo, che quello essempio di S.Pietro non fù comãdamento nè tacito,ne' espresso,ma fù vna persuasione tacita,ilche propriamente significa quello, simulationi eius cõsenserũt cæteri Iudæi.& che l'essẽpio nõ sia comandamento si raccoglie dalle parole del Signore. Matth.23.quæ dicunt facite,quæ faciunt nolite facere. dicunt enim & non faciunt. doue vole il Signore,che si obedisca à Prelati tristi, ma non si seguiti il loro essempio.

Di

Di questa riprėsione fatta da S.Paulo à S.Pietro ne habbiamo ragionato pienamente nel fine del secondo lib. de Pontifice.

Nell'istesso luogo F. Paulo dice, non sapere a che proposito io aggionga a questa riprensione di S. Paulo la visita, che l'istesso S.Paulo fece a S. Pietro, & mi riprende che io habbia congiunte due andate di S. Paulo a Hierusalem, come se fusse vna. Rispondo, che hò notato la visita di S.Paulo fatta a S.Pietro, per mostrare, che S.Paulo faceua grandissimo conto di S.Pietro, & lo stimaua suo superiore, acciò s'intenda, che non fece resistenza ad alcun suo commandamento, mà gli fece la correttione fraterna di vn mancamento, che in lui haueua scoperto: & che quelle parole: Ascendi Hierosolymam videre Petrum, siano segno di particulare riuerenza, si raccoglie da questo, che non dice, Ascendi Hierosolymam videre Iacobũ, aut Ioannem, che pure erano in Gierusalem, mà dice videre Petrum. Ascolta S.Girolamo nell'Epist. a S.Agostino: Tantæ Petrus auctoritatis fuit, vt Paulus in epistola sua scripserit, post annos tres ascendi Hierosolymam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Ascolta S. Gio. Chrisostomo nell'hom. 87. in Ioannem: Petrus Princeps erat Apostolorum, propterea & Paulus eum præter alios visurus ascendit. Ascolta S.Ambrosio, ò l'autore, chi si sia del commentario sopra l'epistole, che porta il nome di S.Ambrosio: Dignum fuit vt cuperet videre Petrum, quia primus erat inter Apostolos, cui delegauerat Saluator curam Ecclesiarum. Quanto al congiognere due andate, come se fusse vna, dico che l'hò fatto perche appartenevano al medesimo negotio, & sono scritte nell'istesso primo capitolo dell'epistola a'Galati. & se bene S. Paulo nella seconda andata à Gierusalem, non conferì il suo Euangelio con S. Pietro solo, nondimeno lo conferì principalmente con lui, che altrimenti la Chiesa non gli

harebbe creduto, se l'hauesse vdito predicare diuersamente da gli altri Apostoli, & massime da S. Pietro. Odi S. Girolamo nell'istessa epistola à S. Agostino, & è la vndecima fra l'Epistole di S. Agostino: Exposuit eis Euangelium quod prædicabat, ostendens se non habuisse securitatem Euangelij prædicandi, nisi Petri, & qui cum eo erant, fuisset sententia roboratum. Odi Theodoreto nell'epistola a S. Leone Papa: Paulus præco veritatis, tuba sanctissimi Spiritus, ad magnum Petrum cucurrit, vt ijs, qui Antiochiæ de legalibus institutis contendebant ab ipso adferret solutionem. Doue si vede, che se bene con S. Pietro erano molti altri, tuttauia a lui come Capo si facea ricorso. Non voglio lassare di dire nel fine di questo discorso, che F. Paulo vuol pure, che il Card. Gaetano nel trattato de potestate Papæ, & Concil. cap. 27. si sia seruito dell'esempio della riprensione di S. Pietro fattagli da S. Paulo, & cita quelle parole: Abusui potestatis, quæ destruit, obuiam eant congruis remedijs non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, aduocando illustres ad increpandum exemplo Pauli, &c. & con quello &c. copre la falsità, perche il Gaetano si dichiara, & dice, che S. Paulo per mezo de gli huomini illustri fece la correttione ad Archippo, & cita quelle parole vltime dell'epistola a' Colossensi: Dicite Archippo, vide ministerium, quod accepisti, vt illud impleas. & della riprensione di S. Pietro non fà veruna mentione.

SESTA CONSIDERATIONE.

Fol. 30. Intorno alla sesta consideratione di Gersone F. Paulo si marauiglia, che io limiti la dottrina di Gersone, & nondimeno sia d'accordo con lui. Al che rispondo, che non limito la sua dottrina, mà la riprendo, & non mi accordo con lui. Esso dice, che per non essere obligato ad obe-

obedire, basta, che il suddito habbia sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui. Et io dico, che non basta qualsiuoglia probabilità, cioè, nessuna probabilità basta, mà è necessaria la certezza, & non basta anco la certezza, che il Prelato in qualsiuoglia modo abusi la potestà, mà bisogna, che sia certo il suddito, che il Prelato abusi la potestà in cose essentiali. Et hò allegato S. Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75. & si registra nel Decreto Can. Quid culpatur 23. q. 1. Cum ergo vir iustus si forte sub Rege, homine etiam sacrilego militet, rectè possit illo iubente bellare ciuicæ pacis ordinem seruans; cui quod iubetur, vel non esse contra Dei præceptum certum est, vel vtrum sit, certum non est, &c. & a questa autorità F. Paulo non hà risposto niente, & pure si dice chiaro, che si richiede la certezza. Alle altre cose, che dice F. Paulo non dico niente, perche l'istesse cose sono repetite nella scrittura delli sette Theologi di Venetia, alli quali già si è risposto.

SETTIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 31. pag. 2. Intorno alla settima consideratione, doue io affermo la sentenza di Papa Paulo V. esser giusta, & valida, perche chi hà dato la sentenza haueua potestà legittima, hà seruato li termini giuridici, & l'hà fatto per causa giusta, che è la difesa della Ecclesiastica immunità. F. Paulo và vn pezzo cauillando, & storcendosi in quà, & in là, & vedendo, che il negotio di negare la potestà legittima non gli poteua riuscire, conchiude, che ancor esso concede esserci la potestà legittima. Poi quanto a' termini giuridici, dice, che bisognaua prouarlo, & che non conueniua proibire i libri, ne' quali si contengono le ragioni della Republica.

Rispondo, che tocca a loro a prouare; & nondimeno dal

canto nostro si è anco prouato con molte scritture, & se esso voleua, che non si proibissero i libri, che contengano le ragioni della Republica, bisognaua scriuerli sẽza mescolarui sentenze scandalose, scismatiche, erronee, & heretiche. Finalmente, perche io haueuo citato il decreto del Concilio di Trento Sess. 25. cap. 20. per accennare vn fondamento della immunità Ecclesiastica: perche in quello si dice, che l'immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche è di ordinatione diuina. F. Paulo allega, per antidoto, come esso dice, li miei scritti lib. de Clericis cap. 28. doue io dico, che l'esentione de'Clerici nelle cause Ecclesiastiche, è de iure diuino, mà nelle cose politiche, si quanto alle persone, quanto alli beni, è de iure humano non diuino. Rispondo, che F. Paulo può hauer visto le opere stampate in Venetia nel 1599. doue si dice, che la esentione de'Clerici quanto alle persone, etiam nelle cause politiche, & quanto a'beni è de iure diuino, & humano; & forsi volse la diuina prouidenza, che questa dichiaratione si facesse in Venetia, perche lo Spirito santo preuedeua quello, che in Venetia haueua fra poco da succedere. Et hò detto dichiaratione non mutatione, ò correttione; perche, nella prima stampa fatta molt'anni prima, quando io dissi, seguitando il Soto, che l'esentione nelle cose politiche non era de iure diuino, volsi significare, che non trouaua precetto formale, & espresso nelle Scritture, che cõmandasse questa esentione: se bene vedeuo, che era conforme al ius diuino naturale, & che si poteua dedurre dalle parole, & essempi della Scrittura. Mà poi considerando con diligenza i sacri Canoni, & il modo loro di parlare, & vedendo, che alcuni Scrittori allegauano le mie parole contra la mia intentione, mi risolsi di fare la dichiaratione, che feci: & se pure F. Paulo volesse credere, che questa sia vna correttione non dichiaratione, gli direi con S. Ambrosio: Qui sequutus es errantem, sequere corrigentem:

tem: & parli ancor'esso come fò io,come parlano i sacri Canoni,& non come gli detta l'humana prudenza.

OTTAVA CONSIDERATIONE.

Fogl.33. Sopra l'ottaua consideratione, F.Paulo mi fà vna seuera riprensione, dicendo,che io vso vn'artificio, & sottigliezza grande in riuoltare le parole di Gersone, per hauere materia di contradire, perche dicendo Gersone, che lo sprezzo delle chiaui è più pericoloso verso il Sommo Pontefice, che verso de gl'inferiori: io habbia riferito le sue parole, come se hauesse detto,che l'abuso della potestà delle chiaui sia più pericoloso nel Sommo Pontefice, che nell'inferiori. Mà io confesso,che mentre scriueuo, non volendo riferire le parole, mà il senso del Gersone, & non guardando ad ogni parola del testo, mi venne scritto abuso in cambio di sprezzo, non per artificio ò sottigliezza, mà per sola inaduertenza: Deus testis est. Et che questo non l'habbia fatto per hauer materia di contradire, è euidente, perche non hò contradetto. Ne questa mutatione è di momento alcuno,perche l'vna & l'altra sentenza è vera, & si proua con l'istessa ragione, anzi l'vna inferisce l'altra. Che lo sprezzo delle chiaui sia più pericoloso verso il Sommo Pontefice,che verso dell'inferiori è verissimo, perche dall'inferiori si può ricorrere al Papa, mà dal Papa non si può ricorrere ad altri. Et similmente, che l'abuso delle chiaui sia più pericoloso nel Sommo Pōtefice, che nell'inferiori,è verissimo, per la medesima ragione, perche dall'abuso dell'inferiori si può appellare ad altri. Nè si troua per ordinario abuso delle chiaui nel superiore,che non nè seguiti sprezzo nell'inferiori: si che nō occorreua, che F.Paulo facesse tanto caso di questa mutatione de voci,fatta non a studio, mà a caso.

Quanto poi a quello che F. Paulo dice, che io nella contro-

controuersia de auctorit. Concil. hò detto, che è questione fra' Catholici de auctoritate Papæ supra Concilium, vel contra; & hora pare, che dichiari esser' errore il definire, che il Concilio sia sopra del Papa: me ne rimetto a quanto hò risposto alli sette Theologi, che hanno messo in campo la medesima contradittione:

Fol. 34. F. Paulo dice, che io non doueuo spendere tre carte in dimostrare, che l'autorità del Papa è sopra quella del Concilio, non essendo questa disputa hora necessaria. Rispondo, che io con somma breuità hò trattato questa materia, per mostrare che non era vero, che il contrario fusse definito, come heresia, come diceua Gersone: ma ben mi merauiglio, che quello, che riprende la longhezza di tre carte, in cosa non necessaria, ne spenda poco meno di vinti nell'istessa materia, non per trouare la verità, ma per solo desiderio di contradire. Onde io sono contento di non spendere in questo più parole, essendo questa difficultà trattata pienissimamente da valentissimi huomini, così Theologi, come Canonisti, a'quali rimetto i Lettori, & in particolare si può leggere S. Antonino, Gio. de Turrecremata, Aluaro Pelagio, Alberto Pighio, Agostino d'Ancona, Francesco Turriano, Pietro dal Monte, & altri molti. Ma segnalatamente il Card. Domenico Iacobatio Canonista tratta la questione con tanta esattione, che scioglie fin'a sessantatre argomenti contrarij, & il Card. Tomaso Gaetano Teologo eccellente, la tratta con fondamenti tanto fermi, & sodi, nel trattato de comparatione auctoritatis Papæ & Concilij. & nell'Apologia per l'istesso trattato, che non si può desiderar niente da chi sia capace d'intendere le sue ragioni: a'quali si può aggiognere meritamente Nicolo Sandero Teologo & Canonista insieme nel lib. 7. de visibili Monarchia pag. 540. doue tratta del Concilio di Constanza.

Ma se bene io non vogiio trattar la questione, non però lascia-

lasciarò di notare due ò tre falli notabili di F.Paulo, acciò da quelli si faccia coniettura del resto.

Fol.39. dice queste parole: La pratica nelli tempi incorrotti quando erano Vescoui li santi Martiri, era che il Pastore staua soggetto al giuditio della Chiesa; di che rende espresso testimonio S.Cipriano lib.1.epist.4.parlando della plebe, & dicendo: Quando ipsa maximè habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de diuina auctoritate descendere, vt Sacerdos plebe præsente, sub omnium oculis eligatur, &c. Resto merauigliato sopra modo, che F.Paulo con questo luogo di S.Cipriano voglia introdurre nella Chiesa vn'errore tanto palpabile, e tanto contrario a tutti li santi Padri. S. Cipriano parla della potestà d'approuare, ò reprouare mentre si fà l'elettione, il che non è hauere potestà sopra del Pastore, ma sopra di quello, che si ha da far Pastore. Et si come l'essercito poteua approuare, ò riprouare la persona proposta per Imperatore: ma quando l'Imperatore era creato, non poteua più giudicarlo, nè haueua potestà sopra di lui. Et l'istesso Gersone concede, che li Cardinali hanno potestà d'approuare, ò reprouare la persona per il Papato, ma non hanno potestà per giudicarlo, ò deporlo dipoi che è Papa. Aggiongo, che manco vole S.Cipriano, che la plebe propriamente elegga il Pastore, ma solo, che dia il testimonio della vita sua, & il cõsenso, & suffragio, & in questo senso dice, che ha potestà di eleggere i degni, & riprouare l'indegni: & questo si proua da le parole sequenti: Quod ipsum videmus de diuina auctoritate descendere, vt Sacerdos plebe præsente, sub omnium oculis deligatur, & dignus atque idoneus publico iudicio, ac testimonio comprobetur, sicut in Numeris Dominus Moysi præcipit, dicens: Apprehende Aaron fratrem tuum, & Eleazarum filium eius, & impones eos in montem coram omni synagoga, & exue Aaron stolam

lam eius,& indue Eleazarum filium eius,& Aaron appositus moriatur illic. Coram omni synagoga iubet Deus cõstitui Sacerdotem, idest, instruit, & ostendit, ordinationes Sacerdotales non nisi sub populi assistentis conscientia fieri oportere, vt plebe præsente,vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita prædicentur, & sit ordinatio iusta & legitima, quæ omnium suffragio, & iudicio fuerit examinata. Ecco quello che insegna S.Cipriano, & da l'essempio di Eleazaro, che non fù eletto dalla plebe,ma da Moise per ordine di Dio, & nondimeno la plebe ci hebbe la sua parte,perche fù presente,& potè dar testimonio della bontà,& virtù di Eleazaro.

Nell'istesso luogò F.Paulo insegna vn'altro errore contrario alle sante Scritture: perche volendo sneruare quel testimonio,che io haueua apportato: Quis putas est fidelis dispensator & prudens,quem constituit Dominus super familiam suam,&c. per prouare, che il Papa è come vn Maiordomo generale nella casa di Dio,che è la Chiesa: & così ha potestà sopra tutta la fameglia, & la fameglia non ha potestà sopra di lui. Dice così, se il Papa, ò altro dispensatore generale fosse questo fidele,essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quell'altri poi, alli quali sarà preposto portandosi bene, Super omnia bona sua constituit eum? Se dirà il paradiso, quì nessuno ha carico di dispensare fuor che Christo,& gl'Angeli. Li santi Pontefici intrando nel Regno del Cielo, da Dio hanno il premio delle fatighe fatte, & non hanno altra fatiga da fare, nè entrano là con gouerno alcuno.

Quì sono due errori. Il primo, che quelle parole, Super omnia bona sua constituet eum,non significhino il paradiso; il che è contra tutti li espositori, & per addurne vno, S.Hilario sopra il can.26.di S.Matteo: Super omnia bona constituetur, idest, in Dei gloria collocabitur, quia nihil sit vltra, quod melius sit. L'altro errore è,che li Santi in

Cie-

Cielo non habbiano gouerno nessuno, ma questo sia solo di Christo,& dell'Angeli. Il contrario dice Christo istesso nell'Apocalisse al cap. 2. Qui vicerit dabo ei potestatem super gentes,& reget eos in virga ferrea,&c. al cap. 3. Qui vicerit dabo ei sedere mecum in throno meo. Et questo è esser constituito sopra tutti li beni del Signore, sedere con lui nel suo throno, regnare insieme con lui, gouernare con lui, non solo la Chiesa, ma tutto il Mondo. Et così dice S.Leone nel Serm. 2. del suo Anniuersario, che S.Pietro nō ha lassato il gouerno della Chiesa: Ecclesiæ gubernacula non reliquit. Et S.Basilio nel Serm. de i 40. Martiri, & S. Ambrosio nel lib. de Viduis chiamano li Santi Presidenti del genere humano: & l'istesso predicano tutti li Santi Padri, che insegnano contro gli heretici l'inuocatione de' Sāti, come protettori de gl'huomini mortali.

Fol. 46. pag. 2. F.Paulo dice vn'altro paradosso, ragionando del cap. licet, de elect. doue si dice, che nella elettione del Papa bisogna vsare particular diligentia perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcuno Superiore; & io vi hò aggionto la ragione, perche il Papa non ha Superiore in terra. F.Paulo dice, che questa non è buona ragione, perche quel capitolo parla de gli errori, che si commettono nell'elettione,& di tali errori è giudice legittimo il Concilio generale. onde esso vole, che quel capitolo voglia dire, che non si può ricorrere al Superiore, perche non vi è Superiore attualmente in essere, perche il Concilio non è congregato.

Rispondo, che se è così, poteua, & doueua dire Papa Alessandro, che hà fatto quella Constitutione, che non si può ricorrere facilmente, ò con prestezza al Superiore: & non dire assolutamente, come ha detto, che se si erri non si potrà ricorrere ad alcun Superiore. Et però bisogna confessare, che Papa Alessandro in quel capitolo, non parla dell'errore in fare elettione inualida, ma dell'errore in

P crea-

creare vn Pontefice,che nõ habbia quella bontà, & scienza,& prudenza, che si ricerca nel capo della Chiesa. perche tal'errore non si può correggere da nessuno,non hauẽdo il Papa eletto canonicamẽte superiore alcuno in terra. Onde la Glosa rendendo la ragione di quel decreto, dice, che ne gl'inferiori ci è ricorso, perche fatta l'elettione ci resta la confirmatione, & quella non si dà,se per sorte sia eletta persona indegna: ma nel Papa dopo l'elettione non si ricerca altra confirmatione,perche subito, che è eletto, piglia l'administratione, come dichiara Papa Nicolo car. In nomine Domini,dist.23. & cosi, se sia fatto errore in eleggere persona indegna,ò poco atta al gouerno, non ci è più rimedio.

Fol.47. dice F.Paulo,che hauendo io detto nel lib.2.de auct. Concil. cap.13: che il Concilio Lateranense haueua definito espressissimamente,che il Papa è sopra del Concilio,poi nel cap. 17. habbia riuocato quella prima sentenza,dicendo essere dubbio,se il Concilio ha definito quella superiorità del Papa sopra del Concilio, come decreto de Fide Catholica.

Rispondo,che questa riuocatione,ò contradittione,che cosi gli piace anco di chiamarla è nella mente sua, ma non già nelli scritti miei. perche nel primo luogo dico, che il Concilio Lateranense hà definito quella verità espressissimamente,perche hà pronunciato con parole espresse, che il Papa ha autorità sopra tutti li Concilij. Nel secondo luogo dico,che non è certo, se quel Concilio habbia definito, che sia de Fide Catholica, perche altro è dire vna cosa è vera,altro è dire,è vera di verità di Fede Catholica, tal che il contrario sia heresia. Il Concilio Lateranense non fece decreto della superiorità del Papa sopra del Concilio,ma dichiarando,che il Papa può transferire i Concilij, aggiogne per ragione, che il Papa ha autorità sopra tutti li Concilij. & cosi dice il Card. Gaetano,che il Concilio

cilio

cilio di Constanza nella Sessione 4. definì, che il Concilio ha autorità sopra del Papa, ma non fece decreto di Fede, non trattandosi allora materia di Fede, come ne anco lo poteua fare, essendo allora in Concilio imperfetto, & senza la presenza del Sommo Pontefice. Et però si è detto nel nostro scritto primo, che Gersone falsamente ha affermato nell'ottaua consideratione, che il Concilio di Constanza ha dichiarato espressamente esser heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa.

Fol.49. Vedendo F.Paulo, che non poteua negare, che il Papa sia sopra tutta la Chiesa, se si possa chiamare padre della famiglia di Dio, arditamente nega, che questo titolo si possa dare al Papa, così dicendo: Nell'Euangelio non trouarà, che padre di famiglia sia detto altri che Dio Padre, ouero Christo suo figlio naturale. Il Ministro è seruo, la proprietà di Dio non conuiene attribuirla ad altri. Rispondo, che questo è vn negare che il Sole splenda, ò la notte sia oscura. Che vuol dire Papa altro che padre? che altro nome è più frequente nella bocca de'fedeli, quando parlano al Papa, che Padre santo? Non scrisse S. Agostino nell'epist. 161. parlando di Papa Melchiade: O filium Christianæ pacis, ò Patrem Christianæ plebis? ma F.Paulo non si contenta, vole il testimonio della Scrittura, legga Isaia al cap. 22. & trouerà, che del Sommo Sacerdote si dice: Erit quasi Pater habitantibus Hierusalem. Legga l'epistola prima di S. Paulo a'Corinthi al cap. 4. & trouarà che S. Paulo si piglia il nome di Padre: Non vt confundam vos, hæc scribo; sed vt filios carissimos moneo. Nam & si decem millia pædagogorum habeatis, sed non multo Patres, nam per Euangelium in Christo Iesu, ego vos genui. Legga l'epistole dell'istesso Apostolo, & di S. Giouanni, & trouarà, che gl'Apostoli chiamano figlioli i fideli, & per consequenza si fanno essi padri. Ma nell'Euangelio questo nome non si attribuisce se non a Dio. E

vero, ma non si nega,che non conuenga a quelli, che tengano il luogo di Dio. Ma il Papa è seruo, & ministro del Padre di famiglia. E vero, che rispetto di Dio è seruo, & ministro,ma rispetto dell'inferiori è Padre, come si è detto,in luogo di Dio,& insieme seruo, chiamandosi Seruus seruorum Dei, non per obedire, ma per gouernare, come anco li Prencipi temporali sono serui de'suoi populi, seruendoli d'indrizzo,& reggimento.

NONA CONSIDERATIONE.

Fol.50. Intorno alla nona consideratione io dissi, che è vero, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà, come dice Gersone. mà che questa consideratione è ingiuriosa alla Santità di Nostro Signore, perche si propone, come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno de'Cieli, & che douerebbono i Signori Venetiani aborrire, & punire simili defensori. Quì F. Paulo risponde,che non è buona dottrina insegnare ad aborrire la verità, & punire i defensori della verità. Et io rispondo a lui,che non insegno ad aborrire la verità, ma ad aborrire quelli, che procurano fare odioso il Sommo Pontefice, massime essendo nota a tutti l'integrità sua fin dalla prima giouentù. perche a che fine Gersone parlaua in quel modo, se non per la poca affettione, che portaua a'Pontefici del suo tempo? Et perche hora si propongano l'istesse considerationi con tanta essaggeratione, & si mettano in volgare, & si danno in mano della plebe, se non per far credere, che hora siamo nel caso di quelle considerationi?

Fol.51. si tratta della decima consideratione, & quiui F.Paulo repete molte cose di quelle, che ha scritto in nome delli sette Teologi di Venetia,& in particolare,che io habbia insegnato altroue il contrario di quello, che hora scriuo,& che il P.Lodouico Ricehomo Giesuita habbia lodata la resistenza,che fecero a'Pontefici Filippo Bello, & Luigi Duodecimo, & che l'habbia proposta per essempio a gli altri Prencipi,& simili falsità chiare & manifeste. Et perche già si è risposto a tutto questo nel libro scritto contro de' sette Teologi,& va congionto con questa nostra breue apologia, non occorre in questo luogo aggiognere altro.

Fol.53.pag.2. Hauendo io allegato il decreto del Concilio di Trento Sess.25. cap.3. con queste parole: Il sacro Concilio di Trento ha prouisto, vietando espressamente a'Prencipi seculari, che non impediscano i Prelati, acciò non scommunichino,ne commandino, che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora. F.Paulo, secondo il solito suo s'oppone,& dice, che allegare il Concilio in questo modo, è dargli tre intelligenze false. La prima falsa intelligenza dice essere, perche io hò lassato quelle parole, sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto: oue si restrigne il decreto ad vna conditione, & non vieta,che non si possa per altre cause opporsi alla scommunica. La seconda dice essere, perche il Concilio da legge al Magistrato seculare,& non a'Prencipi seculari, come io ho interpretato, & secondo i Giurisconsulti, in materia odiosa il Prencipe non viene compreso sotto nome di Magistrato. La terza dice essere, perche il Concilio parla della prohibitione,& commandamento giuditiale,& io ho allegato questo decreto in materia della violenza naturale. Rispondo alla prima, che io non hò allegato le parole,

ma

ma il senso del decreto. Et si come il Concilio non permette, che i Laici s'intromettino nel giuditio delle Scommuniche, sotto pretesto, che può parer ragioneuole, molto meno permette, che ciò si faccia sotto altri pretesti manco probabili. Aggiongo, che il decreto del Concilio nel principio commanda generalmente, che la scommunica non si fulmini se non con molta temperanza, & circonspettione, & a questo precetto si può riferire quella parte del decreto, sotto pretesto che non sia osseruato il presente decreto.] & così s'esclude ogni pretesto.

Alla seconda rispondo, che in questo luogo, sotto il nome di Magistrato, si comprende ancora il Prencipe, perche dice: Sæculari cuilibet Magistratui; cioè a qualsiuoglia Magistrato seculare. Quella parola qualsiuoglia, comprende tutti, così li supremi, come l'inferiori. Et l'istesso Concilio quando vole escludere li Prencipi, suol dire inferioribus magistratibus, come si vede nell'istessa sess. al cap. 20. & finalmente la ragione, che il Concilio rende: cum nõ ad seculares hæc cognitio pertineat: dimostra chiaramente, che si comprendono anco li Principi, i quali sono seculari come gl'altri Magistrati inferiori.

Alla terza rispondo, che non dice il Concilio, che non si prohibisca giuditialmente il Prelato, che non scommunichi, ma in genere, che non si prohibisca. & certo è che prohibisce dal canto suo quello, che prohibisce, che non si publichi la scommunica, ò la facci giudicialmente, ò in altro modo.

VNDECIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 54. Hauendo io ripreso il Gersone, che nell'vndecima consideratione habbia detto, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze

non

non sono da temere. Piglia Paolo la sua difesa, & volendo scusare vn' errore piccolo di Gersone, casca egli in errori molto pernitiosi. Primo dice, che la medesima sentenza è sostenuta dal Nauarro nel commentario del cap. cum contingat, de rescript. remed. 2. num. 30. oue dice cosi. Nono infertur, Canonicus Ecclesiæ B. securissime potuisse, ac debuisse communicare præfato, I. in diuinis ea ratione, quod qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur etiam si id nō esset iustum, & alij contrarium tenerent. Et non vede F. Paolo, che Nauarro parla del consulto di vn Dottore celebre per dottrina, & pietà, & Gersone parla di qualche Dottore semplicemente, & però io hò auertito, che doueua dire al manco, che vn'ignorante può in cose dubie rimettersi al giuditio d'vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma se F. Paulo vuole, che qualche Theologo significhi vn'eccellente Theologo, & qualche Giurisconsulto significhi vn celebre Giurisconsulto, mi rimetto à chi s'ne intende. Io non posso per qualche Thologo, ò Giurisconsulto intendere altro che qual si voglia homo che sia Theologo, ò Giurisconsulto.

Secondo, torna F. Paolo à dire quello, che ha detto altre volte, che quella sentenza commune, che in dubbio si ha da stare al giuditio del superiore, s'intende quando la persona doppo fatto vn'diligente essame, & preso consiglio daaltri, ancora resta dubia. & di questo si è parlato assai nella risposta alli sette Thelogi.

Terzo, hauendo io detto, che se i Principi temporali nō permetteriano, che i sudditi essaminassero i loro comandamenti, ò si volessero scusare con dire che vn Giurisconsulto, ò Theologo gli ha detto in conscienza sua, che non è obligato di obedire: molto meno questo si deue tolerare nell'obedienza al Vicario di Christo. F. Paolo s'oppone, & & dice, che questo argumento non procede a'pari, ne a'
mino-

minori. Et quì ci scuopre il misterio accennato da Prete Marsilio nelle otto propositioni, & dichiara tre differenze, che sono frà la potestà politica, & Ecclesiastica. La prima è, che la Scrittura parla diuersamente dell'obedienza al Prencipe temporale, & al Prelato spirituale: & che non ha detto l'istesso ad ambedue. al Prelato solo tocca quella sentenza, Heb. 13. Obedite præpositis vestris, & subiacete eis, ipsi enim peruigilant pro animabus vestris, tamquam rationẽ reddituri. Al Prencipe solo tocca quell' altra Rom. 13. Subditi estote non solũ propter irã, sed etiã propter conscientiam. Et di quì seguita, che la potestà del Prelato non obliga in conscienza: ma quella del Prencipe temporale. Che la potestà Ecclesiastica obligi in conscienza, & che il contrario sia l'heresia Valdensi, di Vvicleffo, di Marsilio Padouano, di Luthero, Melantone, Caluino, & simili, l'habbiamo dimostrato nelle nostre controuersie lib. 4. de Pontifice cap. 15. 16, 17. 18. 19. 20. & 21. & a quei luoghi rimettiamo i Lettori. Solo in questo luogo voglio breuemente prouare, che S. Paulo parla in vniuersale della potestà tanto politica, quanto Ecclesiastica: perche se bene principalmente parla del Principe temporale, quando dice: Principes non sunt timori boni operis, sed mali. & non sine causa gladium portãt, & ideo tributa præstatis; nondimeno parla sempre con termini generali per includere ogni sorte di potestà, & acciò la sua dottrina fusse vniuersale; & questo si vede per le parole del testo, perche S. Paulo non dice: Omnis anima Regi subdita sit, sed potestatibus sublimiorihus, cioè non dice ogni huomo sia suggetto al Rè temporale, ma alle potestà più sublimi, cioè a gli huomini, che hanno potestà sopra de gli altri: & certo è, che anco li Superiori spirituali hanno potestà sopra de gli altri, dicendo S. Paulo 2. Corinth. 13. Hæc absens scripsi, vt non præsens durius agã secundum potestatem, quam dedit mihi Dominus. Oltre

tre

tre di ciò quando ſanto Paulo aggiogne, non enim eſt poteſtas niſi à Deo, tanto è quanto ſe diceſſe, omnis poteſtas à Deo eſt;& chi può dubitare, che la poteſtà Eccleſiaſtica non ſia da Dio? dunque di quella ancora parla ſanto Paulo:& quando ſoggiugne, qui poteſtati reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit, qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt; ſimilmente parla in vniuerſale di tutte le poteſtà, & dice, che pecca in conſcienza, & acquiſta la dannatione, chi li reſiſte con la diſobedienza. finalmente quando dice, neceſſitate ſubditi eſtote, non tantum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam; è neceſſario, che ſiate ſudditi, non ſolo per timore della pena, che la poteſtà minaccia; mà ancora per timore della colpa, che fà rea la conſcienza; quel propter iram, conuiene ancora alla poteſtà ſpirituale, voglia ò non voglia F. Paulo, perche la poteſtà ſpirituale minaccia graui pene, & degne di eſser temute dicendo ſanto Paulo, 1. Corinth. 4. quid vultis? in virga veniam ad vos, an in ſpiritu manſuetudinis? & è certo, che la pena della ſcommunica è grauiſſima & gli huomini pij la temano più che la morte. dunque ancora conuiene alla poteſtà ſpirituale quello che ſeguita, ſed etiam propter conſcientiam. Aggiongo l'eſpoſitione di due eccellenti Dottori. ſanto Chriſoſtomo in queſto luogo chiaramente dice, che ſanto Paulo parla in genere della poteſtà. Omnis ergo Princeps à Deo conſtitutus eſt? iſtud (inquit Paulus) non dico. neque enim de quouis Principum mihi ſermo eſt, ſed de ipſa re. quòd enim principatus ſunt, quod hi quidem Imperant, iſti verò ſubiecti ſunt, diuinæ ſapientiæ opus eſse dico. propterea non dicit, non enim Princeps niſi à Deo, ſed de reipſa diſserit, dicens, non eſt poteſtas niſi à Deo. Ecco quello, che ſecondo ſanto Giouanni Chriſoſtomo inſegna ſanto Paulo, che la diuina ſapientia hà ordinato, che nel Mondo ci ſia gouerno, & ordine, & altri comandino, altri obediſcano,

& però dice ogni potestà è da Dio,& non dice, ogni Principe è da Dio. Santo Bernardo nell'epistola 183. à Corrado Imperatore scriue così, legi omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,& qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. quam tamen sententiam cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exhibenda reuerentia summæ,& Apostolicæ Sedi,& Beati Petri Vicario, sicut ipsam vobis vultis ab vniuerso seruari Imperio. cioè, Io hò letto, che ogni huomo dee esser soggetto alle potestà più sublimi,& così desidero,& ammonisco, che voi, che sete Imperatore, rendiate la reuerenza debita al Sommo Pontefice, come volete, che à voi sia resa da tutto l'Imperio. Oue santo Bernardo dimostra, che la dottrina dell'Apostolo è generale,& che si come l'Imperatore è potestà sublime respetto i sudditi all'Imperio, così il Papa è potestà sublime respetto dell'Imporatore.

La seconda differenza, che pone F. Paulo frà la potestà temporale, & spirituale è questa, che alla temporale si hà da obedire senza essaminare il suo precetto, perche la cura del gouerno temporale, è tutta del Principe, & non vi hà parte veruna il suddito: mà alla potestà spirituale si hà da obedire con essaminare prima il suo comandamento,& cōsigliarsi con altri. perche la cura dell'anima, & della salute non tocca solo al Prelato, mà anco, al suddito,& più al suddito, che al Prelato,& però dee vigilare il Prelato, mà hò da vigilare ancor'io.

In questa differenza F. Paulo chiaramente s'inganna, ò vole ingannare altri, perche quando parla del Principe temporale, dichiara solo la cura vniuersale, che hà il Prencipe, laquale veramente non tocca à sudditi; mà si scorda di dire, che il Principe hà cura anco della vita & honore,& robba de particolari, & in questa cura ci hà buona parte il suddito,& dee anco esso vegliare,& fatigare. quando parla poi del Prelato dichiara solo la cura, che hà d'hauere

della

della salute de particolari sudditi, & così dice bene, che anco il suddito hà parte in questa cura. mà si scorda di dire, che il Prelato hà il gouerno vniuersale della Chiesa, & in questo gouerno il suddito non ci hà parte nessuna. Et così il Prelato & il Principe vanno del pari quanto alla cura, & gouerno, così vniuersale, come particolare: solo differiscono, che la cura del Prelato è intorno all'anima, & la salute eterna: mà la cura del Principe è intorno alla vita; & quiete, & beni temporali. Et essendo questo così, bisogna che F.Paulo confessi, che ò si hà da obedire semplicemente, & senza giudicare il comandamento ad ambedue le potestà ò à nessuna. Ne vale la ragione di F.Paulo quando dice se il Prelato mi comanda alcuna cosa che sia in detrimento del bene spirituale non hò da obedire: mà se il Principe mi comanda cosa, che sia in detrimento de beni temporali, hò da obedire, perche il bene de priuati hà da seruire al ben commune. questa ragione dico, che non vale, perche può essere, che il Principe comandi ingiustamente in detrimento da beni temporali, & se la ingiustitia e' notoria non si hà da obedire, Come Naboth non volse obedire al Re' Achab, che comandaua gli desse la sua vigna. & per il contrario quando il Prelato comanda giustamente in detrimento del bene spirituale, come se ordinasse per giuste cause, che vno lassi di dir la Messa, ò di far oratione per qualche tempo, si deue obedire. Onde la regola e' generale, che sempre si hà da obedire al superiore così Ecclesiastico come politico, quando non si comanda cosa, che sia peccato essequirla, come si e' dimostrato nella refutatione della duodecima propositione de i sette Theologi di Venetia.

La terza differenza posta da F.Paulo, frà la potesta' politica, & ecclesiastica, e' che la politica ha foro esterno, & può imporre pene temporali, perche ha' cura della quiete publica, & non sine causa gladium portat, & però dice santo

to Paulo, che bisogna essergli soggetti propter iram, cioe per timor della pena: ma' la potesta' ecclesiastica non ha' giuditio forense, ma' solamente ha' da intendere nelle cose spirituali, & nel foro di Dio: & non ha' che trattare con pene temporali de diretto, & però santo Paulo non comanda che siamo soggetti al Prelato propter iram. perche il ministerio ecclesiastico exercetur per gladium spiritus quod est verbum Dei.

In questa differenza F. Paulo si dichiara manifesto Lutherano, & insegna dottrina non più vdita fra' catholici. Tutti li concilii antichi, che comandano all'ecclesiastici, che non si lasino tirare al foro secolare, ma' ricorrino all'ecclesiastico, nō dāno foro esterno a' Prelati della chiesa? Quando santo Paulo dice, quid vultis? in virga veniam ad vos an in spiritu mansuetudinis? & quando li Prelati comandano sotto pena di scommunica, non mostrano di hauer giuditio forense? & non si può dire di questa pena, che bisogna essere soggetti al Prelato propter iram, cioè per timore della pena? Quando il sacro Concilio di Trento comanda alli Vescoui sess. 25. cap. 3. che imponghino pene pecuniarie alli laici, & che faccino pigliare i pegni, & in certi casi procedino per districtionem personarum, non dimostra che il foro del Vescouo è anco esterno, & può imporre pene temporali? Et quando il tribunale del santo Offitio condanna alla prigione, alla frusta, all'essilio, alla galera, non impone temporali pene de diretto? Dunque bisogna, che F. Paulo ò riprenda tutti li concilij, & tutta la Chiesa, & si dichiari heretico, ò confessi che alli Prelati della Chiesa non solo conuiene il foro di Dio, mà anco il foro esterno.

Lasso di notare l'vltime parole di F. Paulo nel presente discorso, doue dice, che li Principi hanno la loro potestà immediatamente da Dio, perche di questo si è parlato nella risposta alle otto propositioni, & è cosa tanto chiara, se

se non si oscuri con equiuocationi, che non hà bisogno di fatiga in refutarla. Non e' dubio che l'instinto naturale, che hanno gli huomini di eleggersi vn capo, che li guidi e' da Dio immediatamente: ma che vn populo s'elegga vn Re', & in lui transferisca tutta la sua potestà, & vn'altro elegga Magistrati con potestà limitata, non e' dubio, che depende dalla volontà de gl'huomini, i quali essendo naturalmente liberi, hanno potestà in molti modi variare la spetie de gouerni, & consequentemente la potestà, che hanno li Principi temporali e' da Dio mediante il consenso humano. Mà la potestà del Sommo Pontefice e' propriamente da Dio senza dependenza del consenso humano, & però immediatamēte. & di qui e' che la potestà de Principi può essere da gl'huomini sminuita, & cresciuta, data & tolta: doue che quella del Sommo Pontefice non può essere in modo alcuno tocca da gl'huomini. & di questo non ci e' controuersia frà Dottori.

Fol. 56. pag. 2. Riprende F. Paulo quelle mie parole, più piace à Dio la debolezza di coloro, che tengono, che il Papa sia vn Dio, che la fortezza di quelli, che parendogli d'esser sauij procurano di sbassare la potestà del Vicario di Christo: & dice che bisognaua parlare in questo modo, meno dispiace à Dio la debolezza di quelli, che la fortezza di questi. Io rispondo prima, che la debolezza, cioe' la semplicità de gl'idioti catholici non dispiace, ma piace à Dio, perche ben sanno, che il Papa non e' Dio, mà lo tengano per vn Dio, mentre hanno grandissimo concetto della mirabile potestà sua, senza andar cercando come si possa limitare ò sminuire: poi rispondo, che santo Agostino nel trattato sopra del Salmo 75. mi hà insegnato ad vsare questi modi di dire, ancorche non piaccino à F. Paulo. Melior, dice egli, virgo humilis, quam maritata humilis: sed melior maritata humilis, quàm virgo superba. & nel trattato sopra del Salmo 109. Melius est humile

coniu-

coniugium ,quam superba virginitas. certo è che la vergine superba, & la superba virginità non sono cose buone,& il comparatiuo meglio,propriamente si dice solo delle cose buone. Mà santo Agostino ben sapeua,che questi sono modi di parlare vsitati, & che troppo sono fastidiosi quelli che li riprendano. Il medesimo si può dire di quell'altra propositione,non è gran cosa che si dica, il Papa hauere ogni potestà in cielo,& in terra,poiche è scritto, quodcunque ligaueris super terram erit ligatum, & in cælis; intendendo sanamente come l'intendono i veri,& dotti catholici. Perche F.Paulo và sottilmente considerando il proprio senso, & dice esser falsissima; come s'io l'hauessi detta in proprio senso; & non in senso hiperbolico, nel qual modo parla spessissimo lo Spirito santo nelle diuine scritture, & secondo F. Paulo saranno tutte quelle falsissime propositioni: & bisognarà riprendere di falsità, anco lo spirito di verità. L'istesso dirò di quell'altre parole,doue io dico,che il Papa può fare tutto quello, che è necessario per condurre le anime alla salute, & può leuare tutti l'impedimenti, che il Mondo,ò'l Demonio possano opporre. F.Paulo intento,vt capiat in sermone,dice,questo non esser vero,perche il Papa non può dare rimedio à quelli che moiono nel ventre della Madre;non può aiutare quelli,che trouandosi in stato di peccato mortale,diuentano pazzi: non hà potestà sopra de moti interiori dell'animo, i quali sono necessarij alla salute. Et pure poteua considerare,che quel modo di parlare non significa altro,se non che il Papa non hà potestà limitata,come gl'altri Prelati, mà assoluta di potere dichiarare,ordinare, & comandare, quanto era necessario per il gouerno della Chiesa, & di potere prohibire, assoluere, dispensare in tutte quelle cose, che la necessità dell'anime ricerca:& tutto questo s'intendeua in materia atta,& senza fare miracoli, & finalmente, che Christo haueua communicato al suo Vicario pienissima potestà, non assolu-

assolutamente,ma in quanto era cõmunicabile ad vn'huomo mortale. Altrimente chi voglia calunniare, & cauillare,potrà anco dire non esser vero, che Dio possa fare ogni cosa,perche non può fare,che il passato non sia passato; & che l'huomo non sia rationale, ò la bestia sia rationale, ò che tre, & tre non facciano sei, & tre tre, facciano sette, & se F. Paulo risponderà, che quando si dice, che Dio può fare ogni cosa, si hà da intendere delle cose fattibili, non delle impossibili, quali sono quelle, che contengono contradittione; io gli dirò, che se quando si dice, che Dio può fare ogni cosa;bisogna pigliare la propositione in senso conueniente:non si hà da marauigliare,se quãdo si parla della potestà del Vicario di Dio, bisogna non calunniare, ma intendere in senso conueniente, come intendano gl'huomini graui,& giuditiosi.

DVODECIMA CONSIDERATIONE.

Fol.58. Nel discorso dell'vltima consideratione,riprende F. Paulo,che io habbia detto,che queste considerationi siano state scritte,in tempo di scisma. & proua questo non esser vero,perche furono scritte doppo il Concilio di Constanza; quando era nella Chiesa vn solo, & indubitato Pontefice.

Rispondo, che può esser vero, che le considerationi siano state scritte doppo del Concilio di Constanza; ma esser falso,che allora fusse vn solo,& indubitato Pontefice,& per consequenza che non ci fusse Scisma. perche è noto dall'historie che doppo il Concilio,era ancora viuo l'Antipapa Benedetto XIII.ilquale si teneua per Papa in Spagna, & doppo lui continuò lo scisma l'Antipapa Clemẽte VIII. & nel tempo di questo Papa scismatico morì Gersone. Dunque quando Gersone scrisse le considerationi,non era vn solo Papa mà due. Di più dal tempo che fù fatto quel

decreto

decreto del quale fà mentione Gersone, nella considera-
tione ottaua, fin'alla creatione di Papa Martino V. vi
corsero più di due anni & mezo, perche il decreto fù fat-
to nella quarta sess. l'anno 1415. al fine di Marzo, & Pa-
pa Martino fù creato l'anno 1417. di Nouembre durando
ancora il Concilio. onde può essere, anzi e' probabilissi-
mo, che Gersone scriuesse le considerationi doppo quel
decreto, & auanti la creatione di Martino, mentre erano
tre Papi; che per questo Gersone parlaua in quella duo-
decima consideratione dell' vnirsi à resistere all'abuso
delle chiaui, & non impedirsi l'vn l'altro, come allora mol-
ti faceuano.

Fol. 58. pag. 2. Hauendo io scritto, che la duodecima
consideratione, che tratta dell'vnirsi à resistere all'abuso
delle chiaui, era molto al proposito al tempo di Gersone
per rimediare allo scisma. ma' che hora il proporre simili
cose può esser più tosto causa di nuouo scisma. F. Paulo
risponde, che questo non si può dire se non da chi voglia,
che la dottrina di santo Gregorio can, Admonendi 2. q. 7.
sia causa di scisma. Ma' per certo s'inganna, perche santo
Gregorio in quel capitolo non insegna altro, se non che
non e' bene soggettarsi tanto al superiore, che si obedisca
etiandio quando si comanda cosa di peccato. la quale
dottrina e' vniuersale, & non può se non giouare. Ma' nel
tempo nel quale vn populo recusa con scandalo del Mon-
do di obedire al Vicario di Christo, proporre all'istesso po-
polo in lingua volgare, che bisogna vnirsi a' resistere all'
abuso delle chiaui, & che se l'humil diligenza non gioua,
si deue dar di mano ad vna virile, & animosa liber-
ta': che e' altro, che sonare la tromba per ac-
cendere gl'animi allo scisma?

SECON-

Fol. 59. Passa F. Paulo alla difesa del secondo opuscu-lo di Gersone, & in poche parole dice molte cose contra di me, alle quali tutte si risponde sufficientemente con vna parola sola, cioè, Negatur: perche son tutte cose false, & senza proua veruna.

Dice primo, che in quel secondo opuscolo vi erano molte cose, le quali dimostrano la giustitia della causa della Republica, & che io le hò dissimulate. Rispondo, che io non ci hò visto cosa veruna in fauore della Republica, ma se ci sono, mi doueua ringratiare, perche nõ l'hò refutate.

Dice secondo, che io riprendo Gersone di troppo rigore nel censurare le parole del Commissario Apostolico, hauendo potuto pigliare le parole sue in buon senso: & che douerei ricordarmi, che nella risposta mia prima sempre hò preso le parole del Gersone nel peggior senso, & che quando Gersone s'era dichiarato, io dissimulata la dichiaratione, mi sia opposto nel senso cattiuo già distinto. Rispondo, che F. Paulo si dimostra hora troppo colerico, & quasi più rigido censore delle mie parole, che non fu Gersone di quelle del Commissario. Mà i Lettori giudicaranno chi dica più verità, & già si è dimostrato, che tutte queste sono false calunnie. Perche io solo tal volta hò auisato, che le parole di Gersone prese in vn tal senso poteuano nuocere: ma Gersone tanto mal'ha interpretato le simplici parole del Commissario, che è arriuato fin'a dire, che doueua esser chiamato al Santo Tribunale dell'Inquisitione, & interrogato de Fide, & constretto a dichiararsi, ò retrattarsi, & se nõ lo volea fare essere dato al braccio seculare, per farlo morire. Chi ha visto mai tal furia cõtra vno che pur era Ministro publico della S. Sede Apostolica, & non per altro, che per vna parola alquanto altiera?

Dice terzo, che doue io sono stato constretto di confessa-

fessare, che la dottrina di Gersone era assolutamente vera, hò trouato che sia ingiuriosa ad alcuno. Rispondo, che F. Paulo in dire simili cose si lassa troppo dominare dal fiele dell'amaritudine: perche io doue hò visto la dottrina di Gersone esser vera, non ho hauuto bisogno di esser forzato a confessarlo, ma liberamente l'ho detto subito, massime hauendo affermato al principio, che Gersone fù huomo di molta dottrina, & pietà, & per consequenza, non mi doueuo marauigliare, se nella sua dottrina trouauo delle sentenze vere.

Dice quarto, che io fatta vna transtemporatione hò finto di credere, che l'opuscolo di Gersone fusse scritto auanti il Concilio Constantiense. Rispondo, che io non hò finto di credere, che quell'opuscolo fusse scritto auanti del Concilio Constantiense, ma si bene ho creduto, che sia stato scritto nel tempo di Scisma, come ho detto, & prouato euidentemente.

Dice quinto, che ho parlato male, dicendo che la calunnia, che da Gersone alle parole del Cōmissario si potria dare ancora alle parole di S. Gregorio, & auisa, che doueuo dire interpretatione, perche l'vsare voce di calunnia cō S. Gregorio nō parc che conuenga. Rispōdo che per certo nō cōuiene calunniare le parole di S. Gregorio: ma cōuiene benissimo di riprendere coloro, che calunniando le parole di qualcheduno, danno occasione che si dica, che a quel modo si potriano calunniare le parole anco di S. Gregorio: il che non conuiene in modo alcuno.

Dice sesto, che la sentenza di S. Gregorio, doue dice, che la sentenza del Pastore ha da essere temuta dal suddito, ancorche fusse ingiusta, non s'intende solo della sentenza ingiusta, ma valida: ma vniuersalmente ò valida, ò inualida che sia, perche timenda non vol dire seruanda, ma non temere, vel superbe contemnenda. Et questo lo dice per prouare, che la sentenza di quel Commissario nō

è simi-

è simile a quella di S. Gregorio, perche S. Gregorio dice solo timenda est, ma il Commissario dice, timenda, & seruanda. Rispondo, che la vera espositione della sentenza di S.Gregorio. non è che timenda voglia dire, non superbè contemnenda: ma è quella, che noi diedemo nella risposta alla settima consideratione, cioè che S. Gregorio parli della sentenza ingiusta, mà valida, la quale timenda,& seruanda est, come disse il Commissario. Et questo si proua per la Glossa nel can. Sententia Pastoris, 11. q.3. la quale dice,timenda est,nisi in duobus casibus, scilicet, cum sententia est post appellationem lata, & cum continet errorem intolerabilem. Se fusse vera l'opinione di F.Paulo, che timenda voglia dire, non superbè contemnenda, seguitaria, che in quei due casi ne'quali non si ha da temere,saria bisogno superbamente dispreggiarla:il che nessuno concederà, nè anco l'istesso F. Paulo. Aggiongo, che nel can. cui est illata. Doue Gelasio Papa dice: Si sententia iniusta est, tanto curare eam non debet,quãto apud Deum, & eius Ecclesiam neminem poterit grauare iniqua sententia. Quella parola, curare non debet,tanto significa, quanto,timere non debet. Et perche questo Canone pare contrario à quello di S.Gregorio,si risponde communemente, che S. Gregorio parla della sentenza valida se bene ingiusta: Gelasio della sentenza ingiusta, & inualida. Et cosi Siluestro verbo Excommun.2. num.1. espone S. Gregorio della sentenza valida,ò nulla, quando non è nota la nullità. perche quando è nota, dice,che la sentenza non si dee seruare, ne temere. Et per non andare ricercando tutti li Dottori, ascolti il Dottor Nauarro nel Manuale cap. 27. num. 3. doue allega il can. 1. 11. quæst. 3. Sententia Pastoris timenda est etiam iniusta: & dice, vbi glosa,& vbique Doctores apertè dicunt, valere, ac ligare excommunicationem iniustam, & differre ab ea quæ est nulla. Iniusta verò inualida, seu nulla nihil aliud opera-

tur in foro interiori, neque exteriori, quam quod obligat excommunicatum ad seruandam eam, quoad populus sibi persuadeat causas nullitatis, ad euitandumscandalum. Vegga qua F. Paulo, che secondo tutti li Dottori S. Gregorio parla solo della sentenza valida, ò inualida, della quale non è notoria l'inualidità, & non di tutte vniuersalmente come esso diceua. Vegga ancora che Nauarro, come anco di sopra Siluestro, dicano che la sentenza valida, ò inualida, ma non notoria, si hà da seruare, come diceua il Commissario, & non solo temere, come dice Gersone. Ma F. Paulo allega per la sua espositione le parole formali di S. Gregorio nell'homil. 26. Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel iniustè: nec Pastoris sui iudicium temere reprehendat, nè si iniustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa quæ non erat fiat. Doue si vede, che S. Gregorio oppone la parola, timeat, alle parole, temerè reprehendat, & tumidæ reprehensionis superbia. Et così non sarà altro temere la scommunica, che temerariamente, & superbamente non la riprendere. Allega di più il compilatore de' Canoni, il quale dopo al cap. si Episcopus 11. quæst. 3. dice così: Gregorius non dicit sententiam iniustè latam esse seruandam, sed timendam, sicut & Vrbanus. timenda est ergo, idest, non ex superbia contemnenda. Rispondo, che S. Gregorio non dichiara, ma aggiogne. Hauendo detto che lo scommunicato tema la sentenza del Pastore, ancorche ingiusta; aggiogne, che si guardi di più, di non riprendere temerariamente il giuditio del Pastore. perche sono alcuni, che temono, & seruano la scommunica, ma la temano mormorando del Superiore, & riprendendo superbamente il suo giuditio. A questi dice, che se prima non haueuano colpa, per la superba, & temeraria riprensione del Pastore haueranno colpa. Doue è da sapere, che può essere, che vno veramente non habbia colpa, & nondimeno la sentenza

nel

nel foro esterno si debbia temere,& seruare, ò perche l'inualidità non sia nota,ò perche sia stata prouata la colpa, & esso non habbia potuto prouare l'innocenza, come tal volta accade.

Alla seconda allegatione rispondo, che la glosa del cópilatore è contraria al testo, quando dice, sic & Vrbanus. perche Papa Vrbano nel cap. Quibus Episcopi 11.q.3.cómanda chiaramente, che la scommunica si serui ancor che ingiusta. Quibus Episcopi, dice Vrbano, non communicant, non communicetis, & quos eiecerint,non recipiatis. Valde enim timenda est sententia Episcopi,licet iniustè liget. Dichiara Vrbano Papa, che si ha da temere la sentenza ancorche ingiusta, non communicando con li scommunicati. Et che è altro non communicare con li scommunicati,che seruare la scommunica? dunque il Compilatore,che dice timenda est, non seruanda, dice il contrario, che Papa Vrbano: & per consequenza erra nell'intelligenza del Canone di S.Gregorio, perche questi due Canoni ordinano l'istessa cosa,& vno ha imitato l'altro.

Fol. 60. Si tratta della seconda difesa del Commissario Apostolico contra l'accusa di Gersone, & perche io ho detto,che quelle parole del Commissario, Le nostre sentenze si deono temere,& osseruare ancor che ingiuste, è credibile che si debbiano intendere delle sentenze di scommunica, non delle sentenze,che commandano alcuna cosa da farsi,& che intendendosi delle sentenze di scommunica,il Commissario hà parlato bene, perche le tali sentenze, mentre si temano si seruano, & quando non si seruano, non si temano.

Riprende F.Paulo, che io habbia parlato così conditionatamente, come se il fatto fusse dubio: & afferma, che il Commissario si debbia intendere di sentenze, che comandano alcuna cosa da farsi sotto pena di Scommunica. Rispondo, che quando cominciai a leggere questa replica di

F.Pau-

F. Paulo, m'imaginai, che esso sapesse benissimo il fatto, il quale io confesso di non sapere, perche Gersone non lo dichiara. ma solo propone le parole, che li pareano degne di censura in vn processo d'vn Commissario Apostolico, senza pure accẽnare di che materia si trattasse in quel processo. Mà poi leggendo con attentione tutte le sue parole, trouai che tanto ne sà esso del fatto, quanto io che non ne sò nulla. Và raccontando, che circa l'anno 1399. in Francia si fecero certi decreti al tempo di Carlo VI. che non si admettessero le bolle della Corte Romana quanto alle referuationi, & gratie aspettatiue. poi dimostra, che questo opuscolo di Gersone è composto al tempo di Papa Martino V. & dopo l'anno 1418. da questi due principij raccoglie, che questo Commissario fusse mandato dal Papa, per commandare l'essecutione di qualche aspettatiua. Ma io non sò vedere come concluda questa ragione, se non s'aggiogne, che il Papa non haueua in vn Regno cosi grande, come è quel di Frãcia altro negotio che dell'aspettatiue de'beneficij. perche se haueua, come senza dubio haueua, mille altri negotij, & solo si dice, che andò in Francia vn certo Commissario, chi vole indouinare quello, che andò a fare? Lasso che è molto verisimile, che si parli nelle parole del Commissario di sentenza di scommunica, poiche di quella si suol dire, che si debbia temere, ancorche ingiusta, & non di altre sentenze.

Da questo che si è detto, si raccoglie ancora non esser certo, anzi non esser verisimile quello, che F. Paulo afferma poco appresso, che le sentenze del Commissario commandassero cose ingiuste notoriamente, secondo il parere di Gersone. Perche non sapendo noi di che cosa si trattasse, nè quali fussero quelle sentenze, non potiamo affermar di certo cosa veruna.

Lasso quello che al fine F. Paulo aggiogne della libertà della Chiesa Gallicana, perche non hò preso a trattare mate-

materia alcuna, mà solo à scoprire le falsità,& calunnie di F. Paulo contra la mia scrittura.

Resta solo, che come hò fatto nelle mie altre risposte, mi volti alla Serenissima Republica, & gli metta in consideratione quello, che li dee premere più d'ogni altra cosa. Et lo fò confidentemente, perche la conscienza mia mi è testimonio, che sempre sono stato inclinatissimo alla gloria, & essaltatione, & ogni vera felicità di così antica, & nobile Republica. Dico dunque che ricordandosi della Religione,& pietà de' suoi maggiori, & come Dio per questo l'ha prosperata per mare, & per terra, & gli ha conseruata la libertà più longo tempo che a nessun'altra Republica del Mondo: procuri di conseruare l'istessa religione, & pietà,& non se la lasci torre da quelli ch'altro non mostrano di desiderare.

Consideri chi sono quelli, che hoggi la consegliano,& trouarà che non sono i più riformati Religiosi,nè i più buoni Sacerdoti,nè i più famosi Theologi,che habbia la Chiesa, per non venire a' particulari che à me, & ad altri sono ben noti. Consideri,che tali erano quelli,che hanno messo sottosopra la Germania. Consideri i segni, che dimostrano della loro intentione, & vedrà a che fine aspirano. In questa sua Apologia F. Paulo, non vna volta, ma due con molta essaggeratione dice, che il Mondo già molt'anni suspira alla riforma de gli abusi, & non ci può arriuare. Et queste sono le sue parole foglio 13. facciata 2. Et veramente sono degni di somma lode li Pontefici, che procurauano leuare li abusi alle cose prohibite da Dio,li quali stando è impossibile, che l'huomo si salui; & tanti anni sono il Mondo sospira a questa riforma, & tante volte è stato deluso nelle sue speranze. Et a foglio 58. facciata 2. Ma questa duodecima consideratione serue a leuar gli abusi della Chiesa di Dio, il che già tanti secoli è desiderato auidamente da' fedeli. Che segno è questo? Che

pre-

pretende F. Paulo con queste parole? Io sò che gli heretici moderni non hanno altro in bocca, che gli abusi della Chiesa Romana,& che sperauano la riforma dal Concilio di Trento,& si trouano ingannati. & quando si và più dentro ricercando, quali siano questi abusi, si troua, che tengano per abuso il sacrifitio della Messa, il celibato de' Sacerdoti, i voti Monastici, il digiuno della Quaresima, l'inuocatione de' Santi, l'oratione per i Morti, la veneratione dell'imagini, & altre cose, che loro come abusi hanno tolto via. Et non mi si risponda, che i Theologi di Venetia non parlano di queste cose; perche non si fà ogni cosa in vn tratto: & anco in Inghilterra al principio non si parlaua di questo. Basta bene, che quel lamento de gli abusi, i quali stanti l'huomo non si può saluare, è l'istesso di che si seruirono, & si seruano gli heretici. Perche gli abusi intorno de' costumi, che i Catholici notano, nõ sono tali che impedischino la salute. & quando l'istesso F. Paulo dice, che stando questi abusi l'huomo non si può saluare, & che questi abusi sono durati molti secoli, & ancora non si leuano, che vuol dir altro, se non che nella Chiesa, come si hoggi si troua, l'huomo non si può saluare? Ma che questo sia falso, si vede chiaramente, poiche in tutti li secoli, la Chiesa Romana, non ostante gli abusi, ha hauuto Santi gloriosissimi per miracoli,& innocenza di vita.

Consideri di più la Serenissima Republica, come F. Paulo, & gli altri Theologi, che scriuano in Venetia, altro non cercano, che ridurre la potestà Ecclesiastica ad vn puro, & semplice ministerio d'insegnare la parola di Dio, & administrare i Sacramenti, come in particolare insegna F. Paulo nell'Apologia al foglio 56. Et che altro hanno sempre preteso, & pretendano gli heretici moderni? che segno è questo? doue mirano questi Theologi? Dice F. Paulo nel foglio 58. faccia 2. che molte Prouincie,& Regni si sono separati dalla Chiesa Romana, non per altra causa, se

non

non perche li Pontefici Romani hanno voluto intraprendere sopra di loro cose temporali. Quello che significhino queste parole,& quali siano queste cose temporali, lo potiamo imparare da quello,che hanno fatto quelle prouincie,& regni separati dalla Chiesa Romana,: perche hanno tolto da fatto la potestà alli Ecclesiastici,lasciandoli solo il ministerio della predica,& de sacramenti,& si sono li Principi secolari fatti padroni dell'entrate delle Chiese, & arbitri della religione. cose del tutto inaudite ne secoli passati:A questo segno vorrebbe F. Paulo ridurre li Ecclesiastici in Venetia. & forse per questo hà messo nel principio l'imagine di Christo, che mostra con il dito di non volere il Mondo, & dice, Regnum meum non est de hoc mundo. nel che dimostra bene F. Paulo, che esso con li suoi vole essere di questo Mondo,& perche il Regno di Christo non è di questo Mondo, non vole hauere che fare con lui, ne con il suo Vicario,come se dicesse con gl'Hebrei, nolumus hunc regnare super nos. Luc. 19. & non habemus Regem nisi Cæsarem,Io. 19.Quanto meglio saria, se fusse di quelli,de quali dice Christo, vos de Mundo non estis, sed ego elegi vos de Mundo, Io. 15. ò almeno vdisse santo Paulo che dice, debueratis de hoc Mundo exisse. 1. Corinth. 5. perche allora intenderebbe,che se bene il Regno di Christo non è di questo Mondo, perche non hà preso la sua autorità dal Mondo, nè gouerna con le regole del Mondo: nondimeno data est ei omnis potestas in cælo & in terra, Matth. vlt. & est Princeps Regum terræ, Apoc. 1. & Rex Regum, & Dominus Dominantium, Apoc. 19. Et così il Vicario di Christo non vole intraprendere,per vsare le parole sue,le cose temporali de laici,nè è questa la vera causa, ma vn falso pretesto della separatione de gl'heretici, dalla chiesa di Dio:ma vole conseruare la potestà, che Dio gl'hà dato di gouernar la chiesa, & drizzare li suoi figlioli,nel numero de quali sono tutti li Principi Christiani,

na Ecclesia conueniret. Che significa questa concordia de Theologi Venetiani di non sottomettere le loro dottrine al capo della Chiesa? che vol dire questa nuoua lega di rimettersi al giuditio della santa Madre chiesa che non puo' errare? che gli noceua dire, al giuditio della santa Madre Chiesa Catholica Apostolica Romana? questi non sono buoni segni, & pero' non lassaro' di auisare più & più volte la Serenissima Republica, che guardi bene doue la guidano questi suoi Nochieri, perche se per sorte (che non piaccia à Dio) gli fanno far naufragio circa la fede, come parla santo Paulo, non sarà gran cosa, che lo faccino ancora circa lo stato, che tanto gli preme.

Prego con tutto l'affetto del mio cuore la diuina bontà con la intercessione della Beatissima Regina dé gl'Angeli, & del glorioso Euangelista santo Marco, che non preuagliano le forze & l'astutie del Demonio, & non si apra la porta per mezo dell'heresie all'vltima rouina di così antica, & nobile Republica.

RISPOSTA

DELL'ISTESSO AVTORE.

Alla difesa delle otto propositioni

DI GIOVANNI MARSILIO NAPOLITANO.

MENTRE scriueuo la risposta alle oppositioni di F.Paulo seruita, comparse la difesa di Gio: Marsilio per le sue otto propositione. Et se bene molti mi essortauano à non gli respondere niente; nondimeno mi è parso rispondere alli primi tre capitoli, à ciò da questo possa ògn'vno cõprendere, che quella sua opera non è degna di risposta. Massime se si consideri, che costui si è messo à difendere vn libretto prohibito dal grauissimo tribunale dell'vniuersale Inquisitione, come scandaloso, temerario, erroneo, & heretico: & non solo hà hauuto ardire di opporsi ad vna tanta autorità, mà dice di essere lapidato de bono opere, & si fà simile à Michea Profeta, oppugnato da falsi Profeti, & si finge di esser diuerso dall'autore delle otto Propositioni, volendo con questa simulatione nascondersi, & parere di non essere quello che è, constando à noi per testimonij degnissimi di fede, che l'autore delle otto propositioni, è questo istesso Gio. Marsilio, che hora si finge vn'altro, che per charità habbia preso la difesa di lui.

NEl primo Capitolo propone sette arti, o stratagemi, i quali dice essere vsati da me, per ingannare i Lettori.

La prima arte dice essere, che io habbia procurato, che si prohibisse quel trattato delle otto propositioni. A questo si risponde, che io non ardisco attribuirmi quest'arte, essẽdo arte propria della Chiesa catholica insegnatagli dallo Spirito santo, & vsata in tutti li tempi di prohibire le dottrine perniciose. Nè è vero, che io habbia procurato questo, non essendo quel libro propriamente scritto, contra di me; mà l'hà procurato quello à chi tocca per offitio; & è stato prohibito con matura consideratione, & essame di vna numerosa congregatione, di grauissimi Theologi. & se Gio. Marsilio fusse tanto Catholico, quanto esso dice, obedirebbe al giuditio di santa Chiesa, & di quello, che in luogo di Christo la gouerna.

La seconda arte dice essere, che io distinguo li sensi delle propositioni, & in vno le concedo, nell'altro le riprouo: Vorrei rispondere, che se per arte intende astutia, questa nõ è arte, mà sincerita: se intende methodo, è arte buona. mà già che non vole distintione, dico assolutamente, che questo suo è vn male artificio, volendo parlare ambiguamente à ciò li suoi complici l'intendino, & si possa esso scusare con ricorrere all'altro senso quando bisogna.

La terza arte dice essere, che io confondo le materie. Quest'arte è tanto lontana da me, che di nessuna cosa sono più lodate le mie scritture, che di chiarezza e distintione. mà Gio. Marsilio si che confonde se stesso, poiche nella seconda arte riprende la distintione, & nella terza riprende la confusione. Et non ritrouarà mai che io confonda la potestà politica con la spirituale: mà esso si che la confonde, mẽtre vole, che il Prencipe secolare possa far legge in ogni materia

materia.ſe bene hora trouandoſi colto in falſità, ſi reſtringe ad vna ſentenza,che haueua in mente, iuxta ſuum finē.

La quarta dice conſiſtere in quello che io affermo, che Gio.Marſilio autore delle otto propoſitioni,non è buon logico,& che le ſue prime cinque propoſitioni. non fanno à propoſito;& queſto lo dica à ciò i Lettori non le conſiderino & gli paia ſtrano quando veggiamo inferirſi da quelle cinque le tre vltime.

Riſpondo,che tanto è vero che queſto ſia artificio,quāto è vero che Gio.Marſilio ſia buon logico. Il luogo doue io mi marauiglio della logica di Gio.Marſilio è nel diſcorſo della prima propoſitione riſpondendo à quelle parole ſue. Seguita l'Apoſtolo & dice, qui poteſtati reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit. Ecco l'autorità che hanno li Principi ſecolari di far legge in ogni materia, & che oblighi ogni perſona.] Di queſte parole diſſi,che queſta è vna logica mirabile, che caua le concluſioni di doue non ſono. Ariſtotele argumētarebbe così.qui poteſtati reſiſtit,Dei ordinationi reſiſtit.ſed non licet Dei ordinationi reſiſtere:ergò non licet poteſtati reſiſtere.Mà chi voleſſe argumentare,come fà Gio.Marſilio,& dire,chi reſiſte alla poteſtà,reſiſte all'ordinationi di Dio:dunque il Principe ſecolare può far legge in ogni materia,& che oblighi ogni perſona,ſaria da Ariſtotele mandato fuora della ſchuola,come inhabile, & incapace ad imparare la logica.perche in queſto argomēto non ſi troua il termine di mezo, neceſſario per congiongere li eſtremi.& chi voleſſe mettere l'argomento in forma di ſilogiſmo,troueria quattro termini,non tre ſoli,come hāno da eſſere per conchiudere il diſcorſo.Che poi le cinque prime propoſitioni non ſiano le premeſſe dalle quali ſi poſſino dedurre le tre vltime:è chiaro, perche ancor che ſi concedeſſero le cinque propoſitioni, ſi potria con ogni ragione negare la cōſequēza à chi da quelle deduceſſe la ſeſta,& le altre due parole il Principe ſecolare non può punire li Eccle-

cle-

clesiastici,perche sono talmente essenti. che nessuno Principe può derogare à questa essentione,come,si è dimostrato dal consenso de tutti li Dottori, & à questo non importa,che il Principe habbia la potestà da Dio immediatamente,ò mediante il consenso humano.nè meno importa, che Christo habbia essercitato la potesta di Rè temporale, ò nò:ne se Christo hà dato al Papa il Regno del Mondo ò non l'hà dato. ne se il Papa habbia potestà meramente spirituale,ò pure anco temporale,nè se gli Ecclesiastici siano essenti,iure diuino ò iure humano. & però ho detto bene,che quelle cinque propositioni sono tanti spropositi, & che Gio.Marsilio non sà logica,o' per dir meglio con santo Paulo,non sà quello,che si dica,nè di che cosa parli.

La quinta arte, dice essere, che io habbia notati alcuni errori di stampa, & attribuiti all'autore, come nel numero d'Innocenzo lo stampatore hà lassato vn, I & hà fatto Innocenzo I I I. in cambio d'Innocenzo I I I I. & à quelle parole,sunt enim Ministri Dei, lo stampatore hà aggionto ad tributa.

Rispondo,che questa è arte di Gio.Marsilio di scaricare la sua ignorãza adosso li poueri stampatori; poiche nel testo di Gio.Marsilio,non si legge Innocenzo III. ma con parole distese Innocenzo Terzo,ilche non si puo' fare con aggiognere vn i, & similmente quella parola,ad tributa, non puo' essere aggionta dalli stampatori, i quali lassano taluolta qualche cosa per inauertenza, mà non aggiongano mai niente.

La sesta dice essere, caminare per via de suppositi,i quali non si prouono; mà si presuppongono per veri non essendo.

A questo si risponde, non esser vero che io supponga se non quelle dottrine, nelle quali conuengono tutti li Dottori catholici, o' che sono già determinate nella Chiesa di Dio.& doueua Gio. Marsilio portare qualche luogo partico-

ticolare, doue si habbia presupposto vna cosa falsa per vera.

La settima dice essere, citare spesso autori prohibiti con dire, hora che mi pare che all'autore sia piaciuta l'opinione d'essi, ò che rinoua heretiche opinioni.

Rispondo, che molto caro hauerei, che non fusse vero quello, che hò detto: ma questa istessa nuoua scrittura di Gio. Marsilio, come l'Apologia di F. Paulo troppo chiaro confermano, che loro rinouano l'heresie di Marsilio di Padoua, & de' Lutherani. & quando scrissi che all'autore dell'otto propositioni, cioè à Gio. Marsilio era piaciuto l'errore di Marsilio di Padoua, lo prouai con l'autorità di Giouanni Papa X X I I. riferito dal Card. Turrecremata. Si lamenta poi Gio. Marsilio, che io laceri il nome de Principi à quali gli stessi Pontefici anticamente parlauano con molto rispetto, & dauano honorati titoli. A questo si risponde questa essere vna grandissima falsità, perche hò sempre parlato de Principi con molta riuerenza, & in particolare della Republica di Venetia, dandogli titoli come ogn'vno può vedere di Serenissima, Nobilissima, Prudentissima, & antichissima. Dunque si può con buona ragione conchiudere, che le sette arti, ò stratagemi, che Gio. Marsilio hà proposto, non sono miei stratagemi, mà falsità, & bugie di Gio. Marsilio, & dico bugie, perche sapendo benissimo Gio. Marsilio, quanto gl'artifitij, & stratagemi siano contrarij alla mia natura, contro la propria conscienza hà scritto questo primo capitolo.

Risposta al secondo capitolo.

NEl secondo capitolo risponde Gio: Marsilio à due obiettioni fatte nel proemio della mia scrittura.

La prima obiettione è, che in Venetia si stampino libretti contro la forma del Concilio di Trento, sess. 4. Risponde Gio.

Gio. Marsilio primo che hò vsato vna grande hiperbole cō dire, che ogni giorno vengano fuora libretti pieni di errori.

Secondo dice, che si leggono pure molti pij, libri senza nome, anzi che la sacra cōgregatione sopra l'Indice hà dichiarato, che si può lassare il nome dell'autore, causa humilitatis, ò per altre giuste ragioni. Alla prima risposta dico, che non è grande hiperbole à chi considera, che vn giorno comparue à Roma vn libretto con le cōsiderationi di Giò. Gersone, & vn'epistola al principio scandalosa, non solo senza nome di stampatore, & luogo, & approbatione, ma con fintione, che fusse scritta in Parigi; & il giorno sequente, ò poco piu tardi comparue l'altro libretto delle otto propositioni, similmente senza nome, & senza approbatione, & furono tali, che meritorno subito esser prohibiti in Roma, in Milano, & altri luoghi d'Italia, & anco in Spagna. & se io non hauessi auertito questo pericolo, senza dubio si saria continuata questa vsanza. Alla seconda si risponde, che poco vale per scusare l'autore delle otto propositioni, perche le parole della sacra congregatione nell'Indice, titulo de Impressione librorum, §. 1. sono queste. Quod si iustam aliquam ob causam, tacito nomine auctoris, Episcopo & Inquisitori liber edi posse videatur, nomen illius omnino describatur, qui librum examinauerit, aut approbauerit. Ecco le conditioni con le quali si può permettere, che vn libro si stampi senza nome di autore. Mostri Gio. Marsilio di hauere celato il suo nome nel libretto delle otto propositioni, con licenza del Vescouo, & dell'Inquisitore, mostri che ci sia il nome di chi l'ha essaminato, & approuato, & allora si scusi. ma noi siamo certi, che ne il Vescouo, ne l'Inquisitore gli hanno dato licenza, & che non ci sia nome di chi l'ha approuato, & essaminato, ogni vno lo puo vedere.

Seguita poi Gio. Marsilio nell'istesso capitolo, parendogli di hauer trionfato dell'auersario, & canta le sue lodi dicendo.

cendo. E chiaue, non lo nego, questo libretto, mà non apre, come dice il Signor Cardinale, anzi che serra la porta all'heresie, percioche pare à me di comprendere, che il fabro di essa la possi hauer fatta nella focina della sua charità &c. A questa lode, che dà à se stesso l'autore, si oppone il giuditio della vniuersale Inquisitione della santa Chiesa catholica, per ilquale questo libretto è stato prohibito, come pestilente. & perche doppo vn si graue giuditio l'autore non riconosce il suo errore, anzi lo magnifica, & lauda, ogni catholico può giudicare quanta sia la superbia di costui, che voleua farci credere di hauere celato il nome suo per humiltà.

Aggiogne poi che l'interdetto è quello, che apre la porta all'heresie, & che esso hà procurato serrare questa porta. Al che si risponde, che la colpa di ciò non è di chi pone l'interdetto, mà di chi ne dà occasione con la disobedienza, altrimente bisognaria riprendere tutti quei Sommi Pontefici, che hanno tante volte posti l'interdetti. & il modo di serrare la porta all'heresie, che possono nascere dall'interdetti, non è dispregiare l'autorità di chi hà comandato l'interdetto, mà humiliarsi al Vicario di Christo, & con l'obedienza debita tor via la causa dell'interdetto.

La seconda obiettione riferita da Gio. Marsilio, è che cresce in Venetia la disobedienza con detrimento della fede. A questa risponde Gio. Marsilio, che l'obedienza al superiore s'intende con conditione, che comandi cose giuste. & qui fà vna longa disputa sforzandosi mostrare, che la Republica non è obligata di obedire in pregiuditio della sua iurisdittione, &c.

Rispondo, che tutte queste sono scuse vane, & nõ risposte sode. perche io hò parlato dell'obedienza, che si dee al Cõcilio generale, ilquale comanda, che non si stampino libri di cose sacre senza nome dell'autore, & senza approbatione del superiore Ecclesiastico. Non può dire nessuno, che

questo

questo non sia comandamento giusto.& però ho detto bene,che non seruandosi questo comandamento in Venetia, lasſandosi stampare simili libretti,cresce iui la disobedienza.A questo bisognaua, che rispondesse Gio. Marsilio, & non trapassasse con silentio quello che importa; & si mettesse à fare longa digressione di quello che nessunò gli do mandaua.Nè gioua per scusare la disobedienza della Repub.quello scriue il signor Card. Baronio in difesa di santo Ignatio.perche il signor Card. non afferma,che santo Igna tio non habbia obedito al Papa:mà solo dice,che nō si troua scritto,che habbia obedito,ne anco che nō habbia obedito:onde si può presumere,che habbia obedito.di più nōn scusa il signor Card.quel fatto,anzi lo riprende, dicendo, che fù almeno peccato veniale:ne ardisce dire,mortale,per la Santità della persona . si può anco aggiognere che forse ꝑ questo morì l'istesso anno S.Ignatio, & perse la sedia,& la vita, mentre voleua contra del comandamento Apostolico amplificare la sua giurisdittione:perche Iddio punisce con la morte corporale tal volta i peccati veniali de' suoi amici,come dimostra santoGregorio lib.4.Dialog.cap.24. mà se punisce Iddio la disobedienza al suo Vicario con pena di morte,ancorche fosse veniale: come punirà la disobedienza mortale?finalmente vedeua il signor Card.che santo Ignatio era stato sempre vnito con la sede Apostolica, ne si troua pure vna parola scritta da lui in materia di non volere obedire al Papa, & in vita, & doppo morte era stato da Dio honorato con miracoli, & dalla Chiesa vniuersale tenuto per santo;onde era necessario scusare almeno l'intentione di quel gran Padre:& di queste cose nessuna si troua,che dia materia di scusare il Doge,ò Senato Veneto. quanto al resto già sono fuora libri, che dimostrano con quanta poca ragione la Serenissima Republica non obedisca à comandamenti del Sommo Pontefice, & però non occorre che in questo perda tempo.

A quello, che poi cita Gio. Marsilio del P. Ricchomo Giesuita, & delli Cardinali Turrecremata & Bellarmino già si è risposto à pieno nella risposta dell'istesso Card. Bellarmino alli sette Theologi di Venetia, ne occorreua tante volte con tedio de lettori repetere le medesime calunnie.
A quello che in vltimo dice Gio. Marsilio, che tralascia il resto del proemio del Cardinale perche sono calunnie, & maledicenze; I lettori dell'vno, & l'altro scritto lo potranno giudicare, perche non vi è pur vestigio, & ombra di calunnie, & maledicenze, se pure non chiama calunnia, & maledicenza, il proporre di rispondere à quei libretti, che gli verranno alle mani, & pregare Iddio, che con ochio di misericordia risguardi quelli, che per giusto giuditio diuino cominciano à dimostrare, d'esser dati in senso reprobo.

Risposta al terzo Capitolo.

NElla prima propositione delle otto, quale è, che i Prencipi secolari hanno da Dio immediatamente potestà senza alcuna eccettione, haueuo notate due parole, che contengono errori manifesti, senza eccettione, & immediatamente. Rispondendo Gio. Marsilio si sforza di prouare l'vna, & l'altra parola essere verissima. & per prouare la prima cioè senza eccettione, và prouando, che non mancano Dottori catholici, che scriuono l'essentione de gli Ecclesiastici non essere de iure diuino, adducendo Medina, Couarruuia, & altri autori.

Ma questa sua proua non proua niente. perche in questo luogo non ho detto, che non ci siano Dottori, che tengono l'essentione de clerici non essere de iure diuino; ma ho detto essere errore dire che la potestà del Prencipe secolare sia senza eccettione. perche se s'intende senza eccettione di potestà, è heretica, perche il Prencipe

Christiano è sottoposto al Vicario di Christo: se s'intende senza eccettione di negotij & cause, è similmente heretica, perche nelle cause, & negotij meramente spirituali, non si puo intromettere il Prencipe secolare: se s'intende senza eccettione de sudditi è erronea, perche gli Ecclesiastici sono essenti dalla potestà del Prencipe secolare, almenó de iure humano, talmente che non gli può derogare nessun Prencipe, come dicano gl'istessi autori che esso allega.

Gio. Marsilio non hà risposto se non à questo vltimo membro, & perche bene s'accorgeua, che manco à questo ha risposto bene con prouare che alcuni autori dicono, l'essentione non essere de iure diuino, ristregne la sua propositione, & vole, che s'intenda, che la potestà de Prencipi sia da Dio, senza eccettione da Dio, ciò è che Dio non ha eccettuato nessuno, ne laico ne Ecclesiastico.

Questa dichiaratione non si può cauare dalle parole sue (vt iacent) nella propositione; ma posto che sia vera dichiaratione, ancora è falsa, & erronea la propositione, perche è contraria al Concilio Lateranense, & Tridentino, & al cap. quamquam de censibus in 6. & altri canoni allegati da noi alli quali più si ha da credere, che à quelli pochi autori, che esso cita.

Dipoi si sforza di prouare la parola immediatamente, & adduce Nauarro, & altri autori, & chiaramente và sempre equiuocando & dimostrando, che non sà quello che si dice. Questo non è misterio sopra naturale, ne cosa di opinione, ma è dottrina communissima di tutti, & in particolare del Soto lib. 4. de iustit. & iure quæst. 4. artic. 1. & de Nauarro sopra il cap. Nouit, de indi. Norab. 3. num. 41. & 85. i quali autori sono stimati grandemente dal Marsilio, che la potestà politica è da Dio immediatamente inquanto all'instinto naturale che hanno gli huomini

huomini di esſere gouernati da qualche vno che habbia cura del bene commune, & per conſequenza, che frà gl'huomini ci ſia ſempre, chi comandi, & chi obedisca. & queſto dicono li Dottori, che Giouanni Marſilio allega: mà nondimeno è ancor vero che la poteſtà politica riſiede principalmente, & immediatamente nella moltitudine delli huomini, come dice Nauarro nel luogo allegato da Marſilio, i quali huomini naturalmente ſono liberi & dal conſenſo loro deriua ne' Magiſtrati, ò ſiano perpetui, ò temporali, ò aſsoluti, ò con dependenza, & qui naſce che li Principi hanno la loro poteſtà da Dio, mà mediante il conſenſo de populi, & per conſequenza, non immediatamente da Dio. Et quando Giouanni Marſilio argumenta omnis poteſtas à Deo eſt, dunque la poteſtà de Principi e' da Dio immediatamente.

Si riſponde, come ſi e' riſpoſto nell'altra ſcrittura, che ogni poteſtà e' da Dio; mà alcuna da Dio immediatamente, come quella del Papa: alcuna mediante il conſenſo humano, come quella de Principi temporali; Et quando replica quella del Papa, e' mediante l'elettione de Cardinali, come quella de Principi mediante l'elettione ò ſucceſſione: ſi riſponde come pure ſi e' riſpoſto nell'altra ſcrittura, che li Cardinali eleggendo non danno la poteſtà, mà diſegnano la perſona alla quale Dio dà la poteſtà: mà l'elettione, ò ſucceſſione de Principi, ò dà la poteſtà, ò almeno transfonde in eſſi quella poteſtà, che fù data da principio dalla moltitudine delli huomini, i quali eſſendo liberi, ſi contentarono di transferire la loro poteſtà in vno, & così ſempre qnella poteſtà deriua dal conſenſo humano, il che non ſi puo' dire di quella del Papa.

Et

Et quando di nuouo replica & dice, che la potestà de Principi e' da Dio immediatamente, come l'anima ragioneuole e' infusa da Dio immediatamente nel corpo humano, se bene ci concorrono le dispositioni, che fanno il corpo atto à riceuerla; si risponde, che questa similitudine si puo' applicare alla potestà, che riceue il Papa da Dio, mà non à quella, che riceuono i Principi temporali, perche come si e' detto la elettione de Cardinali dispone la persona accio' riceua la potestà da Dio; in quello istesso modo (seruata proportione) che li genitori preparano la materia cioè il corpo humano, à ciò sia atto ad esser informato dall'anima ragioneuole, che Dio gl'infonde: mà l'elettione di quelli, che eleggono vn Principe temporale, dà veramente la potestà, o' vero transfonde in lui quella potestà, che diede il popolo da principio al Principe, come quando l'agente naturale non solo dispone la materia, mà ancora introduce la forma. Et quando aggiogne, & dice che io conuinto dalla verita' confesso, che la potesta' de Principi temporali e' immediatamente da Dio mentre dico, che i Principi inquanto superiori hanno immediatamente da Dio potestà di comandare.

Rispondo, che vi e' la dichiaratione appresso, perche subbito aggionsi, cioe' che il comandamento dell'obedienza e' immediatamente da Dio. Si che il dire, che i Prencipi inquanto superiori, hanno potestà di comandare immediatamente da Dio non significa altro se non che Dio ha' ordinato, che si obedisca a' superiori; ma' di quì non seguita, che il Principe sia Principe immediatamente da Dio, o' che sia fatto superiore a' questi, o' a' quelli immediatamente da Dio. Et se Gio. Marsilio non l'intende non ci posso fare altro, se non pregare Iddio, che immediatamente gli dia più lume di quello, che gli ha' dato.

Doppo

Doppo questa si debole difesa delle due parole notate per errori, si lamenta, che io habbia fabricato vna espositione delle sue parole lontanissima dalla sua intentione, è poi da quella caui quell'ingiuriosi epiteti di heretico di erroneo &c.

Rispondo, che io non hò esposto le sue parole, mà l'hò prese nel senso, che fanno, & che da lui è stato con tante parole dichiarato. Onde torno à dire, che quella sua propositione nel senso che esso l'hà dichiarata è falsa, & erronea, & in parte heretica. Nè hò detto che esso sia heretico, mà che la propositione sia heretica. perche sò benissimo, che à ciò la persona sia heretica, bisogna che ci sia la pertinacia, mà à ciò la propositione sia heretica, basta che sia contraria alla fede catholica. & perche l'ingiuria si fà alla persona propriamente, non alle propositioni, à torto si lamenta, che gl'habbia detto la maggiore ingiuria, che si possa dire ad vn'huomo cioè di essere heretico.

Finalmente l'istesso Gio. Marsilio addita, come esso parla, li errori, che gli pare hauere trouato nella mia scrittura. & se io hò numerato bene sono cento nouanta. Et prima che io venga à considerargli, voglio che i Lettori sappiano, che costui, che si vanta hauer trouato tanti errori in vna mia piccolissima scrittura; poco auanti in vna lettera Latina, che mandò attorno per Venetia disse queste parole, quis auctor citatur in illo scripto, qui sapiat hæresim? sanctus Paulus fortasse, vas electionis, Doctor gentium? An sanctus Ecclesiæ Doctor Ioannes Chrisostomus;& Thomas Aquinas?& doppo alcuni altri, An Illustrissimus Cardinalis Bellarminus, malleus hereticorum? si hos viros Catholicæ Ecclesiæ lumina hæresim sapere dictitatis, scitote malle auctorem octo propositionũ cum ipsis errare, quàm vobiscum bene sentire. Lasso che giuditio si possa fare, di vno che hoggi mette il Cardinale

Bellar-

Bellarmino frà i lumi della Chiesa, & l'accompagna con S.Tomaso, S.Chrisostomo, & S.Paulo, & lo chiama maglio delli heretici, & domani muta pensiero, & dice, che è tanto pieno di errori, che in vn piccolo libretto ne sparge fin a cento nouanta. Solo gli ricordo, che hauendo protestato di volere più tosto errare con lui, che sentir bene con altri, è obligato à confessare, che questi non sono errori, ò seguitarli ancor'esso. Non è molto, che fu in Germania vn Lutherano per nome Tilmanno Eshusio, il quale fece vn libro De sexcentis erroribus Papistarum: & gli fù dall' istesso Bellarmino dimostrato, che quelli non erano seicento errori de' Catholici, che esso chiama Papisti, mà seicento bugie di Eshusio. All'istesso modo chi vorrà ben considerare trouerà, che questi cento nouanta errori, che ha notato Gio.Marsilio, non sono altro che cento nouanta testimonij della sua vanità, & leggierezza. Comincia dunque così.

Erra primo, perche essendo cosa certissima, che le due contradittorie, non possunt esse simul vera, egli l'abbraccia tutte due per vere, & prima dice, che li Prencipi in quanto Superiori hanno immediatamente da Dio la potestà di commandare alli suoi sudditi: & poi pentito dice, se li Prencipi secolari non hanno potestà immediatamente da Dio sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra li Chierici.

Rispondo, che se Gio.Marsilio fusse quel gran Logico, che si fà, saprebbe che le contradittorie hanno da essere due propositioni con l'istessi termini, & solo si hà da aggiognere la negatione ad vna. Onde non sono contradittorie quelle, che esso forma, poiche in vna si vede la limitatione, in quanto Superiori, nell'altra non si vede. Et già di sopra si è dichiarato, che il senso della prima è questo: Che Iddio immediatamente ha dato il precetto d'obedienza, & ordinato che i Superiori commandino, & i sudditi obedischano. Il senso della seconda è, che quelli huomini, che sono Prencipi, & Superiori non hanno da Dio imme-

diatamente di esser Prencipi & Superiori, mà mediante il consenso humano. Le contradittorie, secondo la vera Logica, sariano queste: I Principi in quanto Superiori hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi: & i Principi in quanto Superiori, non hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi. Ma queste, che sono veramente contradittorie, non si trouano ne i miei scritti, mà solo nel capo di Gio. Marsilio. Seguita, & dice:

Erra secondo, perche confonde queste due parole il titolo della potestà, & la potestà istessa. Le quali cose sono affatto distinte: perche il titolo è, Conditio sine qua non acquiritur potestas; mà la potestà è quell'autorità, & giurisdittione, che dà Iddio immediatamente al Prencipe, che riceue da gli huomini quel titolo, il che è stato prouato manifestamente con l'essempio dell'anima ragioneuole, & il Sig. Card. è forzato concederlo, perche ammette per vero, che se bene l'elettione del Pontefice è da gli huomini, tutta via riceue immediatamente la potestà da Dio, ergo à pari, &c.

Rispondo, che non hò mai confuso il titolo con la potestà, anzi l'hò sempre distinto dicendo, che li Prencipi hanno la potestà per titoli humani, & di qui hò raccolto, che l'hanno mediante il consenso humano. Et se esso stesso dice, che io ammetto esser distinto il titolo dalla potestà, come dice che lo confondo? Mà esso sì, che confonde la conditione sine qua non, con la dispositione vera, & reale, & mostra di non sapere manco i termini della Filosofia. Dico dunque, che il Papa hà la sua potestà per titolo diuino, perche l'hà per dono di Dio, il quale donò a S. Pietro, & in lui a' successori suoi, la potestà di reggere tutta la Chiesa. I Principi secolari hanno la potestà per titolo humano, perche l'hanno per translatione, che hanno fatto i populi della loro potestà ne' Prencipi, la quale deriua ne' successori per elettione, ò successione hereditaria, ò altri modi, come si è detto di sopra. Seguita Marsilio:

Erra terzo, perche dice, che è heresia affirmare, che la potestà tem-

temporale non sia stata fatta soggetta da Dio alla spirituale: atteso che non vi è luogo di Scrittura, nè definitione della Chiesa, che dica, che il Prencipe, come Prencipe sia soggetto al Pontefice, mà si bene come Christiano. Quando non vi era niun Prencipe Christiano al Mondo, certo per ragione del principato non era alcuno soggetto al Pontefice, &c.

Rispondo, che Marsilio si finge le parole, che non sono nella mia scrittura, & poi anco si finge l'interpretatione, che non l'haueria manco sognata vn'huomo di giuditio, & così fabrica gli errori. Non hò mai detto, che il Prencipe, in quanto Prencipe, sia soggetto al Pontefice; mà se l'hauessi detto, hauerebbe quella sentenza buonissimo senso, cioè che il Prencipe Christiano è soggetto al Papa, & però la potestà sua è soggetta à quella del Papa, potendo, & douendo il Papa drizzare il Prencipe nell'vso della sua potestà. Et in questo senso il Prencipe Christiano, in quanto Prencipe è soggetto al Papa. Mà che la ragione della soggettione de' Principi al Papa non sia il Principato, mà il Christianesimo, è tanto chiaro, che ne anco vn fanciullo ne potria dubitare; & ne io, nè verun'altro, ha mai detto, che la ragione della soggettione sia il Principato, come anco nessuno hà mai sognato, che la ragione, che soggetta il Medico Christiano al Papa, sia l'arte della Medicina, & pure è vero, che il Papa può, & deue regulare il Medico Christiano, che vsi la sua arte come conuiene ad vn Christiano, come hanno fatto i Sommi Pontefici, che hanno ordinato alli Medici, sotto graue pene, come si hanno da portare con gl'infermi, cap. cum infirmitas, de pœnit. & remiss. & il medesimo si può dire de' Dottori di legge, & di Theologia. Si che questo, & simili, non sono errori miei, ma inettie, & vanità di Gio. Marsilio. Seguita:

Erra quarto, perche hauendo l'Autore parlato solamente della potestà temporale, egli si finge, come se hauesse parlato della spirituale, dicendo, che è heresia dire, che li negotij spirituali siano soggetti alla potestà laica, chi dubita di questo?

Rispondo, se Gio.Marsilio voleua far credere questi errori, bisognaua non riferire il testo della mia Scrittura. Perche ogni vno che la vede, può giudicare di queste imposture. Nella prima propositione su'l principio, non hauendo Gio.Marsilio parlato niente di potestà temporale, ne spirituale, dice che il Prencipe temporale hà potestà da Dio immediatamente senza alcuna eccettione. Io volendo censurare questa propositione distinguo i sentimenti che può hauere, & dico che se quelle parole senza eccettione s'intendano de' negotij, è heretica, perche i negotij spirituali, secondo la Fede Christiana non appartengano a' laici; che fintione è quà? di che si lamenta Marsilio? Seguita:

Erra quinto, perche dice, che interrogato vn Prencipe perche ragione possiede vn Regno, non dirà iure diuino, ma per heredità, ò iure belli. Dal che inferisce; dunque non hà da Dio tal potestà immediatamente. Et io dico, che non risponderà à quel modo, mà à chi gli domandasse da chi ha la potestà, & autorità di commandare à quelli sudditi, risponderia, che l'hà immediatamente da Dio: Mà à chi gli dicesse, da chi hà hauto quel titolo, ò inuestitura di tale potestà; rispoderia che l'hà da gl'huomini. non bisogna confondere queste due cose cosanto frà se stesse diuerse potestà, è titulo. l'autore non parla per quello che si vede del titolo, il quale è vna mera conditione: mà della potestà, dell'autorità, della giurisdittione, la quale è da Dio. & chi non sà, che interrogato il Rè di Francia, per stare nell'essempio del Signore Cardinale perche fà morire vno, perche fa leggi lequali obblighino in conscienza, non dirà che lo fa per heredità, ma ben dirà che ha autorità di farlo immediatamente da Dio, perche l'heredità non da la potestà, ma è vna conditione, la qual'è necessaria, che sia nel l'huomo, perche Iddio immediatamente gli dia tal'autorità.

Rispondo, che Gio. Marsilio non hà saputo confutare la mia risposta all'interrogatione proposta; se bene hà detto, & io dico, che non risponderà à quel modo: mà hà mutato interogatione, & così variato risposta, secondo l'vso della sua logica. mà io voglio numerare gl'errori, che commette

in

in queste poche parole. Erra i. perche per confutare vna rispostà, varia la proposta. Erra ii. perche dice che il Principe hà la potestà immediatamente da Dio, essendo chiarissimo, non solo per le cose dette, mà per tutte l'historie che i Principi hanno hauto la potestà per consenso della moltitudine, & per il più per vsurpatione, & violenza, come Nembroth, & simili: se bene dipoi per consenso de populi i Principi sono fatti legittimi. Erra iij. mentre dice, che il titolo è vna mera conditione. ilche non è vero, anzi è vera causa, & fondamento della potestà. Erra iiij. perche dice di volere stare nell'essempio del Cardinale, & tuttauia porta vn'essempio diuersissimo. perche il Cardinale porta l'essempio del possesso del Regno, domandando, con che ragione il tal'huomo possiede il Regno: & risponde, che non dirà iure diuino, mà per successione, ò iure belli. Mà Gio. Marsilio pone l'essempio dell'vso della potestà, domandãdo, perche il Rè di Francia fà morire vno, & però non può rispondere per heredità, ma perche hà la potestà. Erra v. perche dice che l'heredità non dà la potestà, mà è vna conditione laquale è necessaria, che sia nell'huomo à ciò Dio immediatamente gli dia la potestà. erra perche l'heredità non è conditione, mà è l'istesso Regno, che però si dice hereditario. erra di più perche quello, che già ha l'heredità del Regno, non ha bisogno che Dio gli dia la potestà, perche subito, che è herede del Regno, è Rè, & ha la potestà regia. Ma torniamo alli errori notati da lui. Segue dunque & dice.

Erra vi. perche dice, che il Principe non hà per sudditi tutti quelli del suo dominio immediatamente da Dio: mà il Papa hà per sudditi immediatamente tutti li Christiani. Credo io, che l'autore habbia hauuto buona logica, quantunque il Sig. Card. creda diuersamente, & credo che habbia saputo, che correlatiua sunt simul natura. dunq. se la potestà del comandare è nel Principe laico immediatamente da Dio, l'obligatione de sudditi d'obedire al suo Principe è immediatamente da Dio. & si come questo

non

non è mio Principe se non è per heredità ò per elettione, così alcuno non è Pontefice se prima non è eletto da Cardinali hora si come il carattere battesimale fà che vn huomo sia suddito in spiritualibus al Papa; così il nascere, ò il fare delitti nel dominio Venetiano, fà che vn huomo sia suddito della Republica di Venetia.

Rispondo, che Gio. Marsilio falsamente riferisce le mie parole: perche io non hò mai detto, che il Principe non habbia per sudditi tutti quelli del suo dominio: ma hò detto, che il Prencipe non hà per sudditi li Ecclesiastici habitanti nel suo dominio. Onde in vano adduce quel principio di Logica, che correlatiua sunt simul natura, perche non sono correlatiui Prencipe, & Ecclesiastico habitante nel dominio del Prencipe. Bisogna prouare che l'Ecclesiastico habitante nel dominio, sia suddito al Prencipe di quel dominio, & quando sia prouato si potrà dire, che siano correlatiui il Prencipe, & l'Ecclesiastico suo suddito. Ne vale niente quella ragione, chi nasce in vn dominio, ò fà delitto in quel dominio, è suddito al Principe di quel dominio: perche questa ragione conclude in quelli che non sono essenti, ma ne gli essenti non conclude. Et così gli Ecclesiastici se bene siano nati nel dominio di Venetia, ò faccino delitto in quel dominio, non però sono sudditi al Doge, ò altri Magistrati di Venetia, perche sono essenti: & l'essentione saria vana, se per nascimento, ò delitto fussero suddidi: perche tutti li Ecclesiastici nascono nel dominio di qualche Principe seculare, eccetto quelli che nascono nello stato temporale della Chiesa: & il medesimo si può dire de i delitti. Quanto al Papa si è detto molte volte, che l'elettione de' Cardinali non dà la potestà, ma disegna la persona. Seguita Gio. Marsilio.

Erra settimo, perche mette per certo quello che è ancora fra li Catholici Dottori in dubio, se la potestà del Pontefice, morendo lui resti nella Chiesa, ò pure con la morte di lui, resti la Chiesa

spogliata d'una tal potestà : in maniera che volendo quelli dell'opinione Romana, per parlare al modo del Nauarro che la potestà de' Vescoui sia deriuata dal Papa : morendo lui non sanno rispondere a quell'argomento. Dunque li Vescoui restano senza autorità : ma vanno girando, ad ogni modo tenendo, che non resti nella Chiesa, & che resti, dicendo cosi inintelligibili. Che il Sig. Cardinale tenga per certo che la potestà non resti nella Chiesa, si fa manifesto, perche egli dice, che morendo il Prencipe l'autorità resta nella Communità: almeno in quelli, che sono fatti per elettione, ma morendo il Papa l'autorità Papale, non resta ne' Cardinali che l'eleggono, ò nella Chiesa. Questa opinione se bene è difesa dal Gaetano, & da quelli di Roma, tutta volta la contraria per l'argomento accennato, & altri molti è difesa da' Parigini, & dal famosissimo Collegio della Sorbona, & in particolare da Gio. Maggiore, da Giacomo Almaino, & dal Gersone, come racconta Nauarro cap. Nouit, de Iudic. not. 3. li quali Autori sono Catholici, & l'istesso Nauarro; il quale mette per dubia quella opinione, che il Sig. Cardinale pone per certa in questo luogo, se bene in altri la mette per dubia egli stesso.

Rispondo, che Gio. Marsilio si mostra poco fedele in referire le mie parole. perche io non solo non hò detto quello, che esso referisce, ma non hò toccato quella questione, se morendo il Papa la potestà resti nella Chiesa, ò nò. Perche dunque così chiaramente dice la falsità? Secondo è falsissimo, che quell'argomento, che esso propone contra Romani sia difficile, & che i Romani vadino girando, & dichino cose inintelligibili; perche è di niuno momẽto, essendo che gl'Autori di quell'opinione dicano, che morendo il Papa non resta nella Chiesa la potestà Papale, ma vi resta l'Episcopale, Archiepiscopale, & Patriarchale. Il che è dire, che morendo il Papa resta nella Chiesa la potestà Ecclesiastica, ma nõ in quella pienezza, che l'ha il Papa. Et se bene i Vescoui pigliano la sua potestà dal Papa, non è necessario che morendo il Papa, la perdino; perche non la pigliano come Vicarij temporali, ma come perpetui, & veri Pastori, & Prelati delle Chiese loro particolari.

colari. Terzo, è falso, che io habbia detto, che la potestà de'Prencipi secolari resti nella Communità morendo essi, veggasi il testo, & non vi si trouarà tal cosa. Quarto, è falso, che li Parigini, & il Collegio della Sorbona tenga assolutamente l'opinione contraria alli Romani. Noi sappiamo, che ci sono molti frà di loro, che tengono il contrario. Quinto, è falsissimo, che io habbia in nessun luogo de'miei libri messo in dubio l'opinione che costui dice, come si è dimostrato nella risposta alli sette Theologi. Seguita Marsilio, & dice:

Errà ottauo, perche dice, che la parola, Pasce oues meas, è detta à S. Pietro, & non alla Chiesa, & pure secondo molti Dottori, così la parola Pasce oues meas, come la parola Tibi dabo claues, fù detta à S. Pietro sì, mà in persona di tutta la Chiesa.

Rispondo, che quì ancora Gio. Marsilio è falso, perche io hò ben detto, che Christo disse a S. Pietro, & a'successori, Pasce oues meas: ma non hò detto, come esso riferisce, che quelle parole non siano dette alla Chiesa. Come poi quelle parole siano dette propriamente à S. Pietro, secondo l'espositione di quasi tutti li Santi Padri Greci, & Latini, & in che senso habbino detto alcuni Santi, che siano dette ancora alla Chiesa, l'hò dimostrato a longo nel primo libro de Pontifice, & a quel luogo rimetto il Catholico Lettore. Seguita Marsilio:

Erra nono, perche dice, che il Pontefice non può alienare dalla sua giurisdittione spirituale niuna Prouincia: conciosiacosa, che il Pontefice non è patrone di quelli d'vna prouincia, perche sono di quella prouincia, ma è loro Pastore, perche sono Christiani, &c.

Rispondo, che Gio. Marsilio quì primieramente falsifica il testo, come ha fatto di sopra, perche io non ho detto, che non può alienare dalla sua giurisdittione spirituale, come se io non conoscessi nel Pontefice altra potestà, che spirituale; ma hò detto che non può alienare dal suo primato

mato Apostolico niuna Prouincia, ne Città, ne persona. Secondo l'istesso Gio. Marsilio dice, che io erro, & nondimeno si sforza di prouare quello che io dico, ma con ragione friuola, cioè che il Pontefice non può alienare, &c. & così in tutto quel discorso si contradice. Terzo, non può tolerare che il Papa si chiami Signor nostro, essendo questo titolo di Dio, come anco F. Paulo non tolera, che si chiami Padre per l'istessa ragione, che è titolo di Dio. & così questi due huomini s'oppongono all'vso di tutta la santa Chiesa, il che dee bastare per conoscere, chi siano. Finalmente questo Marsilio douendo prouare, che io habbia errato in dire, che il Papa non può alienare alcuna prouincia dal suo primato; si volta a prouare, che il Papa non è padrone, & dice molte ciancie indegne di risposta. Seguita.

Erra decimo, perche dice, che il Prencipe secolare può perdere i suoi sudditi, ma il Pontefice non può perdere i suoi. Il che piacesse a Dio che fusse vero: ma quanti popoli si sono partiti dall'obedienza della Chiesa Romana? Basta dire, che quell'albero, che copriua vniuersam terram, adesso à pena ha due, ò tre rami.]

Rispondo, che noi parliamo de iure, non de facto, & diciamo, che non può nessuno Christiano talmente alienarsi dal Papa, che non gli resti suddito de iure. Et questo non lo può negare Gio. Marsilio, il quale di sopra ha detto, che il carattere Battismale, fà l'huomo suddito al Papa. Onde se non vuol dire, che il carattere si possa perdere, non può anco dire, che il Papa possa perdere il Ius, che ha sopra di tutti li Christiani, ancorche per heresia, ò apostasia si partino dalla sua obedienza: come anco moltissimi si partano dall'obedienza di Dio, & pure non dirà Gio. Marsilio, che Dio non habbia giurisdittione sopra di loro. Ma li Prencipi seculari, & de facto, & de iure possono perdere i loro sudditi. Et se questo non è vero, domandi a' Signo-

ri Venetiani, con che ragione posseggono molte Città, che furono poco prima d'altri padroni, se quei primi padroni non le poteuano perdere almeno de iure. Anzi domandi come hanno fatto a liberarsi dalla potestà dell'Imperatori, a'quali prima erano soggetti: & veda se gli concederanno, che l'Imperatore habbia giurisdittione sopra di loro, de iure, se non de facto. Seguita:

Erra vndecimo, perche dice, che la potestà non può essere sminuita al Pontefice dal Concilio, ò dalli Cardinali, ma bene può essere sminuita la potestà del Principe secolare dalli sudditi. Ho detto vn'altra volta, che non voglio disputare, se la potestà Papale, morendo il Papa resti nella Chiesa, ò se il Concilio sit supra Papam. Questo è certo, che in causa haeresis est supra Papam, & in caso de'delitti scandalosi non sono mancati nella Chiesa i remedij. Mà veniamo alla ragione, che populo può sminuire la potestà d'vn Prencipe assoluto? niuno certo. Con che autorità? chi dirà vna tal dottrina? dunque il populo può deponere il suo Prencipe sminuirli la potestà, &c.]

Rispondo, che Marsilio poiche ha cominciato a falsificare il testo, non se ne può astenere. Non trouarà, che io habbia detto, che il populo possa deponere il Prencipe assoluto, ne sminuirgli la potestà. Legga bene le mie parole, che ha inserito in questa sua difesa, & non ci trouerà se non questo: [Il contrario vediamo ne'Prencipati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà, ò da'populi, ò da Principe superiore; & tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere, & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici, il che tutto auiene, perche la potestà loro non è da Dio immediatamente, ma dalli huomini.] Queste sono le mie parole, doue io non dico, che i Populi possino giustamente deporre i Prencipi, ò sminuirgli la potestà; anzi credo, che non possino fare tal cosa, perche hanno vna volta transferito nel Principe la loro autorità: & questo l'insegna ancora Domenico Soto lib. 4. de iust. & iure q. 4. art. 1. il quale aggiogne

giogne vn'eccettione, nisi fuerit Princeps in tyrannidem corruptus. ma riferisco quello, che si è solito fare secondo l'historie. perche chi può negare che il Populo Romano al principio non fusse gouernato dalli Regi assoluti? & che poi tolti via li Regi si riducesse a Republica libera, e di nuo uo doppo molt'anni tornasse a'Prencipi assoluti? Similmente non potrà negare Marsilio, che li Venetiani anticamente non fussero soggetti all'Imperatori Romani, come il resto d'Italia, & poi anco alli Greci. & nondimeno si liberorono, & fecero vna Republica, se bene non ardirono farla senza l'autorità della Sede Apostolica, mandando Ambasciatori per questo a Papa Adeodato, come scriue l'historico loro Pietro Giustiniano. Onde tutto il rumore che fà in questo luogo Gio. Marsilio ridonda contra la Republica di Venetia, perche se l'Imperatori hauessero hauto potestà da Dio immediatamente sopra de'Venetiani, & non fusse stato possibile torgli, ò sminuirgli l'Imperio, i Venetiani non si sariano potuti liberare dalla soggettione loro. Il medesimo si può dire di molte altre Città di Grecia, & d'Italia, che più volte hanno variato forma di gouerno. Et se bene tal volta la variatione è violenta, & ingiusta, come quando Giulio Cesare si fe Monarcha della Republica: & i Goti, li Franchi, li Vandali, & Longobardi s'impatronirno per forza di Spagna, Francia, Africa, & Italia, togliendo quelle prouincie a'Romani. nondimeno con il tempo diuentarono per il consenso de'populi Regni legittimi. Et chi dice questo, racconta le mutationi fatte nel mondo, & non essorta a seditioni, o rebellioni, come ardisce di dire con troppa temerità Gio. Marsilio: ma se bene io non ho detto, che i popoli possino leuare la potestà a'Principi loro signori: dice nondimeno Nauarro nel cap. Nouit, de iudic. Notab. 3. num. 119. che la moltitudine non può talmente trasferire ne'Principi la sua potestà, che in certi casi non la possi ripigliare, ritenendola sem

pre in habito, & in radice. Contr aquesto Dottore tanto da Marsilio stimato gridi quanto gli piace. Seguita.

Erra xij. perche dice, che ne' Principi laici si veggano mutationi di Republiche in Principati Monarchici: ilche nega che si possa vedere nella Chiesa. Et primo sy parliamo del supremo Pastore della Chiesa, che è Christo nostro Saluatore, è certo che non li sarà mai tolta la Monarchia, perche, Regni eius non erit finis. ne ciò auuiene per titolo ò non titolo, come dice il Signor Cardinale, mà perche in lui non hà luogo la violenza, la quale è causa di simili mutationi. Mà se s'intende de' suoi Ministri, chi può negare che la santa Chiesa cominciò à gouernarsi per modo di Republica? leggasi il cap. 15. delli Atti Apostolici, doue S. Pietro narra, sicut narrauit Cephas. S. Giacomo giudica, Ego autem iudico. Et l'Editto si publica in nome di tutti, Apostoli, Seniores, fratres, fidelibus salutem. Visum est Spiritui sancto, & nobis, &c. Se S. Pietro hauesse allora il primato, come il Doge di Venetia, il quale se bene hà vna grande preeminenza, tutta volta è soggetto poi a tutta la Republica, lo lascio disputare à chi tocca. Questo basta al mio proposito, che gli Editti, che vscirono nella primitiua Chiesa a nome di Republica, hora si fanno a nome di vn solo, il che se significa mutatione, dicalo lo stesso Signore, che lo nega.]

Rispondo, che Gio. Marsilio ci scopre qua molti suoi errori, mentre falsamente ne imputa vno a me. Erra primo quando dice, che il Regno di Christo non patisce mutatione, & aggiogne, & ciò non auuiene per titolo ò non titolo, ma perche in lui non ha luogo la violenza. Erra perche la causa, che in lui non habbia luogo la violenza, è il titolo diuino della paterna heredità, che così dice il Salmo 2. Postula a me, & dabo tibi gentes hæreditatem tuam, & lo conferma S. Paulo Heb. 1. Quem constituit hæredem vniuersorum. Erra secondo, perche dice, che la Chiesa cominciò a gouernarsi a modo di Republica, & poi si è mutata, poiche nella primitiua Chiesa si faceuano li Editti a nome di Republica, & hora si fanno a nome di vn

solo.

solo. Questo è negare apertamente il primato di S. Pietro, & la Monarchia Ecclesiastica, conforme all'heresie moderne. D'onde segue, che ò Christo, ò la Chiesa habbia errato. Se Christo instituì dal principio la Chiesa in forma di Republica, ha errato la Chiesa, che lassata la forma data da Dio, si è mutata in Monarchia. Se la Monarchia è meglio che la Republica, & però si è fatta mutatione, dunque ha errato Christo in dargli forma di Republica. Anzi segue, che ne manco Christo sia Monarcha della Chiesa, ma sia capo della Republica, come è il Doge di Venetia: perche non si è mai visto che vn'istesso populo sia Republica, & Regno, ò che in vn Regno ci sia la forma della Republica. Se Christo è Rè, & il Papa suo Vicario generale, dunque la Chiesa non si gouerna a modo di Republica, ma a modo di Regno, & il Papa non è vn Magistrato dependente dalla Chiesa, ma vn Vicario dependente solo dal suo padrone Christo. Erra terzo, perche volendo prouare che la Chiesa si gouernasse da principio a modo di Republica, porta il Concilio Gierosolimitano. Act. 15. & per prouarlo meglio, & far parere che la Chiesa sia vna Republica populare, come vogliono i Lutherani, corrōpe il testo, perche doue dice la Scrittura, Apostoli, & Seniores fratres, esso legge, Apostoli, Seniores, fratres, & p sbassare la potestà di S. Pietro nota che di lui si dice, narra, Simon narrauit, & di S. Giacomo giudica, Ego iudico: come se in quel Concilio S. Pietro hauesse dato informatione del fatto, & S. Giacomo hauesse dato la sentenza definitiua: & non s'accorge che S. Pietro fu il primo a parlare, & sententiare, che non si obligassero i Christiani, che prima erano Gentili, a circoncidersi (che questo era il dubio proposto al Concilio) & S. Giacomo poi seguitò il giuditio di S. Pietro, come dice S. Girolamo nell'epistola a S. Agostino, che è l'vndecima fra l'epistole di S. Agostino: & cosi quelle parole: Ego iudico, vogliano dire, Io

giudico l'istesso, che ha giudicato S.Pietro. Onde Theodoreto nell'epistola a santo Leone, dice chiaramente, che S.Paulo venne d'Antiochia a Gierusalem a pigliare la risolutione di quel dubio da S. Pietro. Ne importa, che l'epistola non fusse scritta in nome di S. Pietro, ma in nome del Concilio, perche così piacque a S. Pietro istesso, per honorare gli altri Apostoli. Seguita Gio. Marsilio, & conchiude la prima parte de gli errori che ha notati nella mia risposta, dicendo:

Erra finalmente, perche volendo apportare la ragione della differenza dell'una, & l'altra potestà apporta quella, che il titolo dell'una è immediatamente da Dio, & il titolo dell'altra non è immediatamente da Dio dico che erra in due modi, perche se per titolo intēde la potestà: non è così perche la potestà non è titolo, nè il titolo è potestà: se intēde per titolo il modo d'ottenere la potestà, tanto è humano l'uno, quanto l'altro. di che nō mi lasciarāno mentire li Conclauisti. Se bene ancora della potestà Ecclesiastica parlando, nō è ella tanto immediatamente da Dio, come la seculare, perche ella è in Christo homine tamquam in capite Ecclesiæ, à cui la communica Iddio immediatamente, Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra. egli poi la communica al Pontefice. donque essendo lui, come dice l'Apostolo, Mediator Dei, & hominum, si deue dire, che Iddio da la superiorità Ecclesiastica al Pōtefice mediatè, idest, per Christum mediatorem, la quale potestà non è principale ma Vicaria, non accenna dominio, mà più tosto ministerio, & seruitù. Onde à gran ragione egli stesso non lo reputa à viltà, ma s'adorna di quell'altissimo titolo di Seruus seruorum Dei, di quello di Pastore, di quello di Vescouo; li quali accennano più tosto ministerio, che dominio, più presto humiltà, che grandezza, poiche queste cose non in domibus Pontificis in quanto tale, mà in domibus Regum sunt, conforme al detto del Saluatore.

Rispondo, che Gio. Marsilio non vole perdere la sua vsanza di allegare falsamente le mie parole, per riprenderle. Legga bene il testo, che esso hà inserito in questo libro, & non ci trouarà mai che io dica, che il titolo d'una potestà sia immediatamente da Dio. Et così è vana la sua

distintione,se per il titolo s'intende la potestà, ò non s'intende: & questo bastaria per risposta. Ma io voglio dimostrargli, che non solo falsamente hà notato vn mio errore, ma io posso veramente notare in queste poche parole molti errori suoi. Erra primo perche non intende i termini, & si come di sopra ha detto, che il titolo, est conditio sine qua non, così hora dice, che il titolo è il modo di ottenere la potestà: il che se fusse vero, tanti sariano li titoli d'vna potestà, quanti sono li modi di acquistarla, & così fin'al broio, che chiamano i Venetiani, saria titolo, perche è modo di acquistare la potestà. Erra secondo, quando dice, che il titolo della potestà Ecclesiastica è humano, come quello della potestà laica. Il che dico essere errore, perche secondo l'Euangelio, il titolo della potestà Ecclesiastica è la donatione diuina, come si vede Matth. 16. Tibi dabo claues. & Ioan. 21. Pasce oues meas. Erra terzo, perche dice, che la potestà Ecclesiastica è da Dio manco immediatamente, che la potestà laica. Et per hora non voglio addurre altro testimonio, che del Nauarro, poiche Gio. Marsilio lo stima singolarmente. Dunque Nauarro nel cap. Nouit, de Iudic. not. 3. num. 147 dice così: Non videtur verum id, quod quidam eruditi nouè dixerunt, scilicet, non solum Communitates, sed etiam Reges suam potestatem capere a Deo immediatè. & questo lo proua a lungo. Si che secondo Nauarro, nessun Rè ha la potestà da Dio immediatamente, ma mediante la communità de gli huomini: & nel num. 119. 120. & 121. proua, che la Communità se bene transferisce nel Rè la sua potestà, nondimeno non se ne può mai spogliare talmente, che in qualche caso non la possa repigliare. Ma l'istesso Nauarro nell'Enchirid. cap. 27. num. 263. della potestà Papale dice così: Et sicut habet illam immediatè a Deo, ideo nemo alius potest eam illi tollere, vel minuere. Ecco la vera differenza, secondo Nauarro, fra la potestà Regia, & Pontifi-

cia, che quella è da Dio mediante la Communità, ma questa è da Dio immediatamente: & però quella in qualche caso può essere tolta da gli huomini, questa non può essere tolta, ne sminuita. Erra quarto, perche dice, che la potestà Ecclesiastica non è immediatamente nel Papa da Dio, perche gli è data da Dio per mezo di Christo: Questo è errore, perche Christo è vero Dio, & così la potestà, che da Christo immediatamente a S. Pietro, si può dire cō ogni verità, che la dà Dio immediatamente a S. Pietro. Et questo modo di parlare di Marsilio è nuouo, & inaudito nella Chiesa di Dio, cioè che la potestà Ecclesiastica sia da Christo, & non da Dio immediatamente, come se Christo non fosse Dio, ò la potestà Ecclesiastica si potesse dare da vn puro huomo, parlando della potestà in tutta la sua ampiezza. Erra quinto, perche dice, che la potestà del Papa, è potestà non principale ma vicaria, non accenna dominio, ma ministerio & seruitù; & pare che voglia inferire, che la potestà de' Principi secolari sia principale, & accenni dominio; perche nel fine dice, che il dominio & grādezza, non in domibus Pontificis, sed in domibus Regum sunt: dico essere errore, che la potestà Pontificia sia vicaria, & la Regia sia principale; che la Pontificia sia semplice ministerio & seruitù, & la Regia sia dominio & grandezza. perche secondo le Scritture sante, tanto la Pontificia, quanto la Regia potestà verso di Dio, sono vicarie, & non principali, & li Regi sono ministri, non padroni, non meno che li Pontefici; ma li Pontefici si occupano in ministerio più eminente che li Regi. Sap. 6. Cum essetis ministri Regni illius non rectè iudicastis, dice Salomone delli Regi. Et S. Paulo dell'istessi: Ministri Dei sunt in hoc ipsum seruientes. Rom. 13. Erra sesto, applicando male le parole del Signore: Qui mollibus vestiuntur in domibus Regum sunt: perche non parla quiui il Signore del dominio & grandezza, come vole Marsilio, ma delle vesti delicate,

licate, come le parole chiaramente dimostrano.

Et quì voglio far fine, perche mi basta hauer dimostrato, come per essempio, quali sono gli errori, che Marsilio ha notato nella mia scrittura. Et perche hauendo egli per il più riferito falsamente le mie parole, come fa ordinariamente per tutto, la pena sua (secondo Aristotile) ha da essere, che non gli si creda ne anco il vero. Ma non per questo mancaranno altri, che risponderanno a tutte le sue vanità. Solo voglio aggiognere, che non contento Marsilio di hauer speso tutto il suo libro in falsità: ha voluto ancora dopo il fine, essere falso: percioche auisa che il Nauarro nel cap. Nouit, è stato corrotto talmente per ingrandire la potestà Pontificia, che doue nell'editione del 1575. diceua vna cosa, nell'altre editioni gli hanno fatto dire il contrario. hauendo mutata l'opinione del Nauarro in quella del Gaetano. Tutto questo è vanità & bugia; perche l'istesso Nauarro nel 1585. ristampò il suo libro in Roma, doue l'haueua stampato dieci anni prima: & si come l'istesso Autore l'anno 1575. aggionse molte cose alla prima editione fatta nel 1548. & non mutò parere: così dipoi nell'editione del 1585. aggionse molte cose, massime nel notab. 3. num. 41. nondimeno non mutò opinione, ma disse l'istesso più chiaramente, & più copiosamente. Et si come nella Stampa del 1575. haueua detto, che il Papa ha potestà spirituale direttamente, & temporale indirettamente, cioè per ordine & relatione alle cose spirituali; & haueua ripreso Bartolo, che hauesse detto, che questa opinione fusse heretica: così nella stampa del 1585. dalla quale non è differente quella del 1590. fatta dopo la morte sua, dice che la potestà del Papa è spirituale direttamente, & temporale indirettamente, & riprende Bartolo al medesimo modo: & è falsissimo, che in questa seconda, ò terza stampa l'opinione del Nauarro sia mutata in quella del Gaetano. Et perche Marsilio pretende, che la prima

opi-

opinione del Nauarro sia stata, che il Papa non ha potestà temporale in modo nessuno, neque directe, neque indirecte, come si vede in questo suo libro pag. 55. doue dichiarando l'opinione de Nauarro, dice:

Parla egli mai di potestà temporale? ne meno si sognò di parlarne, & se bene dice che si serue delle cose naturali, non le chiamò gia ne secolari, ne temporali, ne ciuili, ma naturali, & le restringe à quelle che sono state instituite al fine spirituale, &c. & pone l'essempio dicẽdo, che il Papa, secondo Nauarro, si serue indirettamente delle cose naturali, perche si serue dell'acqua per battezare, & del oglio per dare l'estrema vntione, & aggiogne, che non si può ingerire in essercitare dominio, & giurisdittione.

Voglio per confondere la sua temerità porre in questo luogo alcune sentenze del Nauarro prese dalla stampa del 1575. di Iosesso de Angelis, quale sola esso ha per incorrotta. cap. Nouit, de Iudic. not. 3. nu. 82. pag. 60. dichiarãdo la potestà Ecclesiastica, dice: Dixi, & quatenus ad illa est opus etiam naturalibus, ad ostendendum quod indirecte, & per quãdam accessionem necessariam extenditur etiam ad tẽporalia. Quì può vedere Marsilio, che per naturalia, Nauarro vole significare tẽporalia, & più a basso nu. 96. pag. 68. Potestatem prædictam Ecclesiasticam, principaliter, & directe sola supernaturalia, & spiritualia respicere; temporalia vero, nonnisi per consequutionem, & accessorie, & ita toties, & tantum hanc potestatem ad temporalia extendere, quoties, & quantum Euangelij, & aliorum supernaturaliũ, & spiritualium conseruandorum, vel consequendorum, aut non impediendorum ratio exigit. Che dirà qua Gio. Marsilio? ma oda quello che dice nu. 99. pag. 70. Papa deponere potest Reges negligentes in regendis Regnis suis. & nu. 106. pag. 71. Potest Papa dare coadiutores Regibus, aut certe consentire, & auctoritatẽ impertiri Regnis id cupientibus. & nu. 107. pag. 72. Ratio noua & vera quare statutum fuit, vt Imperatore mortuo Imperium regatur a Papa. & nu. 108. Ratio vera quare Federicum Imp. potuit depone-

ponere Innocentius IIII. iuxta cap. Ad Apostolicæ de re. iudic. lib. 6. Est illa, quod multa crimina spiritualia admisit, periuria videlicet, sacrilegia, &c.

Da questi luoghi può raccorre Giò. Marsilio, che secondo Nauarro, il Papa non solo può seruirsi dell'acqua naturale per battezare, ma può ingerirsi nelle cose temporali, & ne'dominij de'Regi & Imperatori, può conoscere il suo errore, quando ha detto, che Nauarro non ha pure sognato la potestà del Papa nelle cose temporali, & seculari. può intendere, che non è stata mutata l'opinione del Nauarro in quella del Gaetano, essendo che sempre è stata vna istessa l'opinione di Gaetano, & di Nauarro. Può vergognarsi di hauer imputato vna tal temerità a'Romani di hauere corrotto l'opere del Nauarro. Può reputarsi insieme con F. Paulo, vno di quelli, contra chi parla Nauarro nella prefatione al Rè Don Sebastiano nell'editione del 1575. quando dice: Sacrosanctæ Sedis Apostolicæ, summique Iesu Christi Regis Regum, & Domini Dominantium Vicarij potestatem cælitus ei datam eo modestius, religiosius, & fortius suspicias, colas, & tuearis, quo nostra calamitosa tempestate superbius quidā, irreligiosius, & audacius contemnere, dehonestare, & conuellere frustra conantur; che sono principalmente hora F. Paulo, & Prete Marsilio. Può finalmente contentarsi, che non gli sia creduto niente per l'auuenire essendo colto in tante falsità. Et però doueria se niente gli resta di timore di Dio, non aggiognere più errori ad errori, ne temerità a temerità, ma riconoscendo i suoi falli, ritornare all'obedienza del Vicario di Christo, & di santa Chiesa, che non chiude mai il grembo a chi torna a lei con vero pentimento. Ricordisi di quel detto di S. Agostino epist. 137. che non prouò megliori di quelli, qui in Monasterijs profecerunt, ne peggiori di quelli, qui in Monasterijs ceciderunt. Et che già per esperientia ha prouato per quanti gradi ha calato a basso da quella per-

la perfettione, alla quale era ſtato chiamato dà Dio. Auuerta di non andare tanto in giù, che, circa Fidem naufragetur, come di già, ne moſtra non oſcuri ſegni.

IL FINE.

Errori corſi nella Stampa.

Pag.	verſ.		leggi	
4	1	perſona		perſone
17	16	o della		è della
34	9	debemus		habemus
36	1	maligne		maligne
36	5	Liriense		Lirinenſe
36	17	mente		monte
37	vlt.	dicano		diano
46	3	ſenza dubio,	Pongaſi la virgola auanti, non dopo.	
47	1	Scomuaicato		Scomunicato
80	23	quantus		quantas
85	vlt.	pregano		pregano
87	26 27 28	I punti non deono eſſere interrogatiui.		
100	9	Pffende		offende
100	10	orelato		Prelato
104	21	ſpiritto		ſpirito
119	6	Canonicus		Canonicos
120	13	temporale		temporale ſi
120	14	Valdenſi		de Valdenſi
123	19	da		de